

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	33
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	46
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	57
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	63
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	74
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	99
AFFARI SOCIALI (XII)	»	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	110

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 93.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	<i>Pag.</i>	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BAN- CARIO E FINANZIARIO	»	112
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	120

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Modifiche alla legge elettorale. Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli (Seguito dell'esame e rinvio)	3
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	29
ALLEGATO 2 (Emendamento del Relatore 1.220 e relativo subemendamento)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.

Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Lo-

catelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nel ricordare che nella seduta precedente è stato da ultimo respinto l'emendamento Ceconi 1.96, avverte che l'esame riprenderà dal successivo emendamento Parisi 1.24.

Avverte che l'emendamento Gasparini 1.105 è stato ritirato dal suo presentatore.

Avverte altresì che il deputato Pastorino sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dal collega Marcon; il deputato Malisani sottoscrive gli emendamenti Kronbichler 1.70 e 1.71; il deputato Menorello sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Gigli; la deputata Locatelli sottoscrive gli emendamenti Centemero 1.178 e 1.179; i deputati Fabbri e Familietti sottoscrivono l'emendamento Coppola 1.20.

Dà quindi conto delle sostituzioni per la seduta odierna.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), consapevole del fatto che il testo all'esame rappresenta l'unica alternativa al momento possibile, segnala ai colleghi che l'emendamento a sua prima firma 1.24 è volto ad introdurre un correttivo che consenta di garantire la governabilità del paese, prevedendo un premio per la lista o la coalizione di liste che abbiano raggiunto il 40 per cento dei voti validi espressi o siano risultate vincitrici nel 51 per cento dei collegi uninominali. Ritiene che tale premio possa sanare il deficit di governabilità del testo in esame, senza tuttavia comprimere il diritto alla rappresentanza degli elettori. Su tali basi, invita i colleghi ad esprimersi in senso favorevole sull'emendamento a sua prima firma 1.24.

Andrea CECCONI (M5S) preannuncia il voto contrario dei componenti del gruppo M5S sull'emendamento Parisi 1.24 che, prefiggendosi di introdurre un ulteriore correttivo rispetto a quello già previsto nel testo in esame, determinerebbe una duplice distorsione inaccettabile del voto espresso dai cittadini. Esprime la convinzione che la proposta emendativa del collega Parisi non soltanto non garantisca la governabilità, contrariamente alle posizioni costantemente sbandierate dal Partito democratico nel corso della legislatura, ma torni indietro ai peggiori modelli « coalizionali » degli ultimi vent'anni. Su tali basi, ritiene preferibile che si vada a votare con le leggi vigenti.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), nel riconoscere che le obiezioni avanzate all'e-

mendamento Parisi 1.24 non sono prive di fondamento, invita tuttavia i colleghi a considerare la questione in maniera pragmatica, alla luce delle alternative realmente praticabili, ritenendo che in un sistema tripolare come quello attualmente presente in Italia ci si debba necessariamente porre il problema della governabilità. Pertanto, a meno che non si voglia considerare l'ipotesi di un'ampia alleanza post-elettorale tra il centro-destra e il M5S o tra il centro-sinistra e il M5S, ritiene necessario trovare una soluzione che consenta ai cittadini di determinare con il proprio voto la lista o la coalizione da cui vogliono essere governati. Con riferimento alle considerazioni del collega Cecconi, esprimendo la convinzione che il cosiddetto « porcellum » fosse nel complesso una buona legge, ad eccezione dei due aspetti relativi alle liste bloccate e al premio di maggioranza frazionato a livello regionale, ricorda che nella seconda Repubblica tutte le leggi elettorali hanno contemplato il premio di maggioranza o il sistema maggioritario per garantire la governabilità del paese. Pertanto sollecita il relatore a porsi il problema e a individuare una diversa soluzione, nel caso in cui l'emendamento del collega Parisi dovesse essere respinto.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel ritenere non accettabile la soluzione proposta dall'emendamento Parisi 1.24, che introduce un correttivo maggioritario in un sistema già maggioritario, rileva la mancanza di un meccanismo che, facendo scattare il premio soltanto nel caso la lista o la coalizione di liste abbia raggiunto il quorum sia alla Camera che al Senato, garantisca una omogeneità di maggioranza nei due rami del Parlamento. Considera da ultimo irresponsabile giocare a stravolgere un testo che, pur con tutti i limiti, conserva una sua coerenza.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) preannuncia il voto contrario dei componenti del suo gruppo all'emendamento Parisi 1.24, considerato che nel testo in esame è già previsto un premio maggioritario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, annuncia la scomparsa del padre del collega Toninelli, al quale rivolge le condoglianze sue e dell'intera Commissione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nell'associarsi alle condoglianze al collega Toninelli, sottolinea come, a giudizio di molti illustri costituzionalisti, la soluzione avanzata dal collega Parisi non sia adeguata considerato che non garantisce la certezza della governabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Parisi 1.24.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.212 Cristian Iannuzzi; s'intende che vi abbia rinunciato.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), nell'esprimere il suo cordoglio per la perdita subita dal collega Toninelli, con il quale ha animato i dibattiti della Commissione, illustra l'emendamento a sua firma 1.186, che si prefigge di reintrodurre il metodo delle preferenze, con una soluzione flessibile, tenendo conto delle divergenti posizioni delle varie forze politiche sull'argomento. Evidenziando a tale proposito che il ricorso al sistema delle preferenze si configurerebbe come una libera scelta della singola lista, da esprimersi in forma scritta, contestualmente al deposito del contrassegno, ritiene che su tale proposta l'intesa possa essere raggiunta. Nel ricordare, da un lato, che il sistema delle preferenze è comunque adottato nelle elezioni amministrative ed europee, e, dall'altro, che sono già stati adottati meccanismi, a cominciare dalla quote rosa, affidati alla discrezionalità delle forze politiche, esprime da ultimo la convinzione che il suo emendamento non possa in alcun modo essere tacciato di vizio di incostituzionalità.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), pur esprimendo alcune perplessità sull'emendamento La Russa 1.186, ritiene tuttavia

opportuno che la Commissione lo prenda in considerazione, in quanto costituisce un varco volto ad eliminare, anche se in parte, le liste bloccate, restituendo ai cittadini la scelta del proprio candidato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ricorda al deputato D'Attorre che in passato la forza politica nella quale militavano insieme, il PDS, ha fatto una battaglia contro le preferenze.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) ritenendo che tecnicamente l'emendamento La Russa 1.186 presenti alcune criticità di stampo costituzionale, sottolinea l'esigenza di affrontare il problema del rapporto tra eletto ed elettore, che è una delle cause dell'astensionismo che incide negativamente sulla democrazia del Paese. Invita pertanto il relatore e l'ampia maggioranza che sostiene la proposta elettorale in esame ad intervenire al riguardo, anche in considerazione della posizione assunta dal segretario del Partito Democratico lo scorso giugno contro il cosiddetto « totem » delle liste bloccate.

Pino PISICCHIO (Misto) pur ritenendo che il voto di preferenza renda possibile un collegamento dignitoso tra corpo elettorale e rappresentanza politica, fa presente di non aver presentato al riguardo nessuna proposta emendativa, ritenendo prioritaria l'approvazione di una legge elettorale che metta al riparo dalla possibilità di andare al voto con quanto rimasto dalle leggi elettorali precedenti dopo l'intervento della Corte costituzionale.

Roberta AGOSTINI (MDP) non ritiene che il sistema delle preferenze sia l'unico ad assicurare la libera espressione degli elettori, ma lo giudica senz'altro preferibile a quello delle liste bloccate presente nella proposta elettorale in esame. Ricorda al collega Fiano che la battaglia da lui evocata si collocava in un contesto politico molto diverso dall'attuale, essendoci state nel frattempo votazioni parlamentari con sistemi elettorali a liste bloccate.

Stefano QUARANTA (MDP) in riferimento al dibattito aperto dal collega Fiano, osserva che non si sta ragionando sulla scelta tra collegi o preferenze, come nel passato, e sottolinea negativamente come il sistema elettorale in esame continui a sottrarre all'elettore la scelta del proprio candidato.

Roberto GIACHETTI (PD) fa presente ai colleghi del gruppo MDP intervenuti nel dibattito, che, senza bisogno di rievocare un passato così lontano, nel 2013 il loro *leader* Bersani, di fronte alla proposta di Forza Italia di correggere il cosiddetto Porcellum introducendo il sistema delle preferenze, si oppose dichiarando che sarebbe stata l'anticamera della corruzione. Sottolinea, inoltre, che la Corte costituzionale è intervenuta sul Porcellum in quanto non consentiva all'elettore di individuare i candidati che, a differenza di altri Paesi europei, non venivano indicati, e al riguardo ritiene apprezzabile il Mattarellum, che conteneva sia i collegi uninominali, ma anche liste con candidati individuati.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) in base alla propria esperienza sui sistemi elettorali dei Paesi del Consiglio d'Europa, maturata in relazione alla redazione di un rapporto sulla partecipazione delle donne alla vita politica, evidenzia che il modello elettorale di Paesi presenta liste corte bloccate e collegi uninominali, binominali e plurinominali.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, richiamando le deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri riguardo alla programmazione dei lavori, invita i colleghi a limitare i tempi degli interventi al fine di permettere alla Commissione di concludere i propri lavori nei tempi concordati.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) pur condividendo l'esigenza richiamata dal Presidente, ritiene indispensabile precisare che quanto richiamato dal relatore si riferisce al referendum del giugno del 1991, nel

quale le preferenze furono ridotte da quattro ad una, ma non abolite, mantenendo il sistema elettorale fondato sulla scelta dei cittadini. Con riferimento alle considerazioni del collega Giachetti, osserva che il cosiddetto Mattarellum conteneva liste bloccate che eleggevano però soltanto il 25 per cento dei candidati. Stigmatizza quindi l'impianto della proposta elettorale in esame che darà all'80 per cento dei candidati la certezza di essere eletti ancor prima delle elezioni.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) sottolinea come l'emendamento in discussione sia una delle due proposte emendative più rilevanti per il proprio gruppo. Ciò premesso, fa presente che nessuna forza politica ha mai proposto di abolire il meccanismo delle preferenze nelle leggi elettorali riferite agli enti territoriali oppure al Parlamento europeo. Rileva, quindi, a sostegno dell'emendamento a sua prima firma, che questo offre all'elettore la possibilità di indicare le preferenze, senza imporre alcun obbligo e senza stravolgere l'impianto del provvedimento. Ribadisce, quindi, l'esigenza di consentire agli elettori di scegliere i propri rappresentanti ed evidenzia come privare i cittadini di questo diritto significhi, in sostanza voler proteggere la casta dei nominati.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) rammenta che la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 ha esplicitamente chiarito che non esiste un sistema elettorale più costituzionale degli altri, e che il parametro per giudicare la costituzionalità di una legge elettorale è dato dal requisito della riconoscibilità. Confuta, quindi, la tesi che l'emendamento in discussione rappresenti una battaglia combattuta a vantaggio della democrazia e ribadisce che in diversi sistemi elettorali possono introdursi elementi per garantire il rispetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale. Ricorda, quindi, che il gruppo di Forza Italia si è sempre mosso all'interno dell'alveo costituzionale segnalando i rischi, anche di natura penale, che il meccanismo delle preferenze potrebbe com-

portare, con riferimento, in particolare, ai reati di traffico influenze e voto di scambio. Conclude evidenziando la necessità di procedere speditamente nei lavori pur senza sottrarsi a un dibattito serio e approfondito.

Giuseppe LAURICELLA (PD) non condivide le considerazioni del deputato La Russa ricordando come egli sia un accanito sostenitore delle pluricandidature essenzialmente per ragioni di carattere personale.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) contesta le affermazioni del deputato Lauricella protestando vibratamente.

Marco MELONI (PD) ritiene che si debba riportare il dibattito su binari più appropriati cercando innanzitutto di comprendere che cosa la Commissione possa fare per approvare un testo che restituisca agli elettori la capacità di decidere con il voto da chi vogliono essere rappresentati. Sotto questo profilo ritiene che il testo in discussione sia ampiamente migliorabile e non condivide le affermazioni del collega Giachetti, che si è limitato a sottolineare alla costituzionalità del sistema elettorale in esso prefigurato. Infatti, sottolinea come non ci si debba accontentare di un minimo risultato, ma si debbano piuttosto ricercare soluzioni ottimali. Il meccanismo delle preferenze può senza dubbio essere uno strumento per migliorare questo testo non comportando necessariamente un aumento del fenomeno della corruzione elettorale. Al contrario, sottolinea come occorra lavorare su un meccanismo che ridia ai cittadini la possibilità di scegliere i candidati da eleggere nei collegi uninominali e plurinominali. Ritiene che sarebbe un errore grave non reintrodurre il meccanismo delle preferenze e sottolinea come l'attuale testo del provvedimento rischi di essere addirittura peggiorativo del sistema elettorale risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) ribadisce la sua totale contrarietà al si-

stema delle preferenze che, a suo avviso, racchiude al proprio interno elementi in grado di favorire l'illegalità. Evidenzia, quindi, che il sistema della preferenza libera è stato in passato adottato soltanto nelle competizioni elettorali svolte in Italia e in Grecia e che la percentuale degli elettori che ha deciso di esprimere le preferenze è sempre stata molto bassa. Ritiene, a suo avviso, che il tema della selezione della classe politica dovrebbe essere affrontato all'interno dei partiti e non attraverso i meccanismi elettorali.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) evidenzia come il dibattito che la Commissione sta svolgendo dovrebbe essere incentrato sull'obiettivo di dare al Paese la migliore legge elettorale possibile. Ritiene quindi che sia sbagliato affermare che dal meccanismo delle preferenze possa derivare un aumento del fenomeno del voto di scambio e sottolinea come molti parlamentari siano invece propensi ad attribuire agli elettori un margine di scelta più ampio.

Ricorda poi al collega Sisto che la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 ha anche stabilito l'incostituzionalità delle liste bloccate troppo lunghe e per tale ragione, poiché non è previsto il voto disgiunto nel testo del provvedimento in discussione, si profila la possibilità di una dichiarazione di incostituzionalità della nuova legge elettorale, che consente il trasferimento della preferenza espressa con il sistema uninominale alle liste presentate nell'ambito del sistema proporzionale.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 1.186.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) illustra l'emendamento Costantino 1.10, di cui è cofirmatario sottolineando come questo cerchi di correggere alcuni aspetti negativi del provvedimento. In particolare, sottolinea che i rimedi proposti vanno nella direzione dell'inserimento di una doppia preferenza di genere, dell'introduzione del voto disgiunto, dell'eliminazione del si-

stema che consente di spalmare le percentuali del voto uninominale tra le liste proporzionali e, infine, dell'innalzamento dall'1 per cento al 2 per cento della soglia prevista per le liste appartenenti ad una coalizione al fine di evitare la formazione di finte coalizioni.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Costantino 1.10, pur facendo notare che la posizione del suo gruppo è più netta per quanto riguarda la contrarietà al sistema di attribuzione dei seggi nell'ambito della coalizione. Ritiene, infatti, assurdo prevedere un recupero dei voti delle liste che superano l'1 per cento senza raggiungere il 3 per cento, a vantaggio di quelle più grandi. Giudica invece pienamente condivisibile la parte della proposta emendativa sul voto disgiunto, ritenendo sbagliato che i voti espressi per i collegi uninominali si ripercuotano sulla quota proporzionale nei termini previsti dal testo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare al deputato D'Attorre che il tema del voto disgiunto sarà affrontato successivamente, trattandosi dell'oggetto di proposte emendative accantonate.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) fa notare che la questione del voto disgiunto è affrontata anche dall'emendamento Costantino 1.10, che non è stato accantonato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, in base al contenuto delle proposte emendative accantonate, si è convenuto di articolare la discussione per aree tematiche.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), a conclusione del suo intervento, osserva che il provvedimento in esame contempla un assurdo meccanismo di attribuzione dei seggi, a causa del quale si determineranno delle sfasature nelle operazioni di spoglio, tenuto conto del rapporto tra quota uninominale e quota proporzionale.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), facendo riferimento all'ultimo intervento del deputato D'Attorre, fa notare che le successive proposte emendative proposte dal suo gruppo incideranno in modo incisivo anche sulla questione della distribuzione dei seggi all'interno della coalizione, sulla base di un meccanismo che giudica inaccettabile, essendo a svantaggio delle liste che non raggiungono il 3 per cento.

La Commissione respinge l'emendamento Costantino 1.10.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), intervenendo sull'emendamento Fratoianni 1.11, dichiara di condividere l'impostazione, giudicando assurdo prevedere nel testo, ai fini della definizione della cifra elettorale di coalizione, la redistribuzione dei voti delle liste più piccole, al di sotto del 3 per cento, a favore di quelle che si trovano oltre tale soglia. Fa notare che il meccanismo di coalizione congegnato, che appare ancor più inverosimile in assenza di un premio, favorirà la proliferazione di liste « civetta », con l'attribuzione di voti in contrasto con la volontà dell'elettore.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) auspica l'approvazione dell'emendamento Fratoianni 1.11, di cui è cofirmatario, facendo notare che il sistema di attribuzione dei seggi previsto dal testo in esame, che prevede un recupero dei voti espressi ai partiti più piccoli a favore dei più grandi, avrebbe un senso solo in presenza di un premio di coalizione. Altrimenti, si avrebbe, a suo avviso, solamente una distorsione degli effetti del voto, in violazione della libertà di scelta dei cittadini.

Francesco SANNA (PD) ritiene che il sistema di attribuzione dei seggi alla coalizione previsto dal provvedimento non rechi alcun *vulnus*, riprendendo peraltro una impostazione già presente nel *Mattarellum* e in altri sistemi elettorali di importanti Paesi europei. Non comprende, pertanto, l'indignazione espressa nei confronti di tale sistema, che ritiene sia volto, peraltro in assenza del meccanismo dello scorporo, al recupero di quote di rappresentatività.

Antonio DISTASO (Misto-DI), pur esprimendo un orientamento favorevole al provvedimento in esame, ritiene sia corretto svolgere un'adeguata riflessione sul tema dell'attribuzione dei seggi nell'ambito della coalizione, laddove è previsto che i voti delle liste più piccole confluiscono verso quelle più grandi.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ritiene che il meccanismo previsto dal testo, che consente di recuperare in misura proporzionale i voti conseguiti dalle liste più piccole a favore di quelle oltre la soglia, si presti a un uso truffaldino, come peraltro avvenuto in passato. Fatto notare che tale sistema, a suo avviso, avrebbe senso solo in presenza di un premio di coalizione, ritiene quantomeno necessario prevedere dei limiti massimi per il numero di liste che compongono la coalizione, al fine di evitare la proliferazione di liste « civetta ». Pur condividendo la parte della proposta emendativa riguardante tale aspetto, preannuncia il suo voto di astensione sull'emendamento Fratoianni 1.11, che ha un contenuto piuttosto ampio, sul quale non può manifestare completamente un orientamento favorevole.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene che il sistema di redistribuzione dei voti nella coalizione previsto dal provvedimento in esame violi la libertà e l'uguaglianza del voto dei cittadini. In risposta al deputato Sanna, fa notare che l'assenza del meccanismo di scorporo aggrava ancor di più il quadro delineato. Ritiene che analoghe considerazioni possono essere svolte anche rispetto ad altre parti del testo che, ad esempio, non prevedendo il voto disgiunto, contemplano forme automatiche di attribuzione dei seggi nel rapporto tra quota uninominale e proporzionale.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), nel replicare a quanto affermato dal deputato Francesco Sanna, osserva che il modello di legge elettorale in esame non ha nulla a che vedere con il sistema tedesco, perché di fatto favorisce la frammentazione delle forze politiche e non la loro aggregazione.

Ribadisce come si tratti infatti di un meccanismo distorto basato su una coalizione disomogenea e che non si avvicina affatto al cosiddetto *Mattarellum*, che prevedeva due schede e lo scorporo dei voti. Questo modello prevede, invece, quella che a suo avviso è un'incorporazione truffaldina delle preferenze espresse, per effetto del trasferimento del voto per il collegio uninominale alle liste collegate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fratoianni 1.11 e Civati 1.8.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) illustra il proprio emendamento 1.181 volto, analogamente a suoi emendamenti esaminati in precedenza, a dare la facoltà a una forza politica di scegliere il sistema delle preferenze.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 1.181.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento Toninelli 1.95, di cui è cofirmatario, e che affronta la questione delle preferenze. Ricorda preliminarmente che il MoVimento 5 Stelle nacque proprio affrontando la questione dell'inserimento nelle liste elettorali di soggetti sottoposti a condanna penale. Ritiene un grave errore politico non dare la possibilità ai cittadini di scegliere i loro candidati con le preferenze, come del resto avviene per le elezioni comunali ed europee. Se si crede che questo sia un sistema criminogeno, allora va eliminato da tutte le competizioni elettorali. Il problema risiede invece nella scelta di candidati non presentabili e si tratta di un problema essenzialmente politico. A suo avviso, non è un caso che il Partito Democratico a livello territoriale favorisca le preferenze, mentre a livello nazionale affidi le scelte alle segreterie dei partiti per avere un maggiore controllo sui futuri parlamentari. Rileva, infine, come tutto questo avrà come risultato quello di far distaccare maggiormente i cittadini dalla politica e convincerli a non andare a votare.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) condivide il contenuto dell'emendamento Toninelli 1.95.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 1.95.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra gli emendamenti 1.27 e 1.28, di cui è primo firmatario. Osserva che le proposte affrontano il tema dell'incandidabilità, senza modificare la sostanza della legge. Vengono, infatti, aggiunti all'elenco previsto dall'articolo 7 del testo unico i presidenti e gli assessori delle giunte regionali, dichiarando di non comprendere come si stabilisca l'incandidabilità per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, e non per i rappresentanti istituzionali delle regioni. Osserva come, ad esempio, questi avrebbero un cospicuo vantaggio da un sistema per l'elezione del Senato su base regionale, come quello risultante dall'applicazione della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti Parisi 1.27 e 1.28. Osserva, infatti, che il carattere di frammentazione locale prodotta dal testo in esame desta preoccupazione, perché potrebbe portare a una vera e propria feodalizzazione del sistema elettorale.

Andrea CECCONI (M5S) dichiara di non comprendere il parere contrario del relatore sugli emendamenti Parisi 1.27 e 1.28, che considera proposte di puro buonsenso e che non intaccano l'impianto complessivo del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Parisi 1.27 e 1.28.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra l'emendamento 1.31, di cui è primo firmatario, che, al pari del successivo emendamento 1.30, affronta il tema della candidabilità e della successiva ricollocazione dei magistrati. In particolare,

ricorda che l'emendamento 1.31 riproduce il testo della proposta di legge approvata dalla Camera. Ricorda, del resto, che anche il Consiglio superiore della magistratura si è espresso sulla questione, formulando precise proposte, che sono alla base del suo emendamento 1.30. Non comprende quindi il parere contrario del relatore.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ringrazia prima di tutto il deputato Parisi per l'attento e compiuto lavoro che svolge con i suoi emendamenti. Sottolinea che la motivazione del parere contrario non risiede tanto nel merito degli emendamenti, ma deriva proprio dalla circostanza, richiamata dal collega, che è in corso l'*iter* di un progetto di legge organico sulla materia.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ricorda la battaglia condotta dal suo gruppo sul tema e il voto contrario sul testo approvato dalla Camera, in quanto la norma era, a suo avviso, troppo blanda. Per questo motivo, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Parisi 1.31.

La Commissione respinge l'emendamento Parisi 1.31.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra l'emendamento 1.30, di cui è primo firmatario, evidenziando che esso intende introdurre una disciplina più stringente rispetto al testo approvato dalla Camera sulla materia. Fa notare al relatore che l'approvazione dei suoi emendamenti rappresenterebbe l'occasione di dimostrare l'effettiva volontà di portare a compimento la riforma della disciplina dell'incandidabilità dei magistrati.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ribadisce la contrarietà sul piano qualitativo del suo gruppo all'impostazione del testo approvato dalla Camera. Non ritiene che un semplice spostamento temporale, come quello previsto dall'emendamento Parisi

1.30, sia sufficiente a modificare tale posizione.

La Commissione respinge l'emendamento Parisi 1.30.

Andrea CECCONI (M5S) chiede chiarimenti al relatore sul fatto che è stato espresso un parere contrario sugli emendamenti Dadone 1.87 e Toninelli 1.86, mentre è stato accantonato l'emendamento Mazziotti 1.194, vertente su analogo argomento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ribadisce la propria contrarietà tanto all'emendamento Dadone 1.87, che intende sopprimere totalmente gli obblighi previsti in materia di presentazione dello statuto dei movimenti politici, quanto all'emendamento Toninelli 1.86, che esclude la possibilità di una valutazione esterna del contenuto dello statuto ai fini della presentazione dei candidati. Quanto invece al contenuto dell'emendamento Mazziotti 1.194, ricorda ai colleghi che l'intervento è volto a dare attuazione a una disposizione già approvata dalla Camera con un'ampia maggioranza.

Andrea CECCONI (M5S), nel sottolineare che la sua richiesta di chiarimenti riguardava la diversa scelta operata dal relatore su emendamenti di analogo contenuto, ricorda che sulla norma approvata dalla Camera e al momento all'esame del Senato, cui dà attuazione l'emendamento Mazziotti 1.194, anche il gruppo M5S si era espresso in senso favorevole in Commissione. Sottolinea, inoltre, che gli emendamenti Dadone 1.87 e Toninelli 1.86 sono volti a sopprimere un obbligo di carattere puramente burocratico, considerato che non può essere riacquisita una lista sulla base dei contenuti dello statuto della forza politica che la presenta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dadone 1.87 e Toninelli 1.86.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) ricorda ai colleghi che l'emendamento Menorello 1.140, di cui è cofirmataria, è volto a facilitare lo svolgimento di eventuali elezioni primarie, consentendo alle forze politiche che volessero organizzarle l'accesso alle liste elettorali e la disponibilità di sedi pubbliche. Invita, pertanto, il relatore a un supplemento di riflessione considerato che l'intervento descritto è volto a migliorare la qualità della nostra democrazia, ampliando le possibilità di espressione dei cittadini.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), con riferimento alla proposta avanzata con l'emendamento Menorello 1.140, stigmatizza il fatto che l'eventuale utilizzo delle sedi scolastiche anche per lo svolgimento delle elezioni di tipo primario comporterebbe ulteriori disagi in termini di continuità dell'anno scolastico.

Roberta AGOSTINI (MDP) preannuncia il voto favorevole dei componenti del suo gruppo sull'emendamento Menorello 1.140, ritenendo utile e opportuno che ciascuna forza politica organizzi, secondo le modalità che ritiene più opportune, un meccanismo aperto di selezione delle candidature. In particolare in una fase come quella attuale, in cui i livelli del dibattito politico sono decisamente impoveriti, considera le primarie uno strumento fondamentale per consentire la partecipazione dei cittadini alla scelta della classe dirigente del paese.

Mara MUCCI (Misto-CIpI), considerando necessario garantire la massima apertura alla partecipazione dei cittadini, con riferimento alla riflessione della collega Centemero, ritiene che si possa eventualmente rendere disponibili le sedi scolastiche nei giorni festivi, per non intralciare il normale andamento delle lezioni.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) preannuncia il voto favorevole all'emendamento Menorello 1.140, esprimendo la propria convinzione che si debba in qualsiasi forma ampliare le modalità di partecipazione dei cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Menorello 1.140.

Andrea CECCONI (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.85, ricorda che esso interviene su una norma introdotta dal relatore al solo scopo di favorire un'unica minoranza linguistica, quella del Trentino-Alto Adige, consentendo alla forza politica maggioritaria, diversamente da quanto avviene sul resto del territorio nazionale, di presentarsi nei diversi collegi della regione da sola o in coalizione con il Partito democratico, a seconda delle convenienze. Stigmatizza, pertanto, il fatto che vengano forzate le regole della democrazia, introducendo norme specifiche, che non passeranno al vaglio della Corte costituzionale, al solo scopo di consentire al Südtiroler Volkspartei di mantenere i seggi attuali, pur non avendo i voti sufficienti.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), nell'apprezzare l'intervento del collega Cecconi, chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.85, evidenziando come l'intervento del relatore in favore del Südtiroler Volkspartei sia volto a garantire l'appoggio al governo in carica da parte di una forza politica, che ha già avanzato in tempi precedenti analoghe richieste a maggioranze di segno politico opposto.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.), nel sottolineare che per quanto riguarda le elezioni dei senatori, i collegi uninominali sono previsti dallo Statuto di autonomia allo scopo di garantire che le minoranze possano esprimere propri rappresentanti, ricorda, da un lato, che l'allineamento anche per quanto riguarda la Camera non è stato voluto dalla sua forza politica e, dall'altro, che identico sistema è stato adottato in più occasioni, anche con il cosiddetto *Mattarellum*. Nel ribadire, dunque, che non vi è alcun dubbio di costituzionalità quanto alle disposizioni sui collegi uninominali, considera la soglia del 20 per cento a livello regionale per l'accesso in Parlamento comunque significativa per una minoranza linguistica, in

quanto espressione di una rilevante rappresentatività sul territorio.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), nel preannunciare il voto favorevole dei componenti del suo gruppo all'emendamento Cecconi 1.85, pone sul tema una questione procedurale e di metodo, considerato che la Presidente della Camera ha ritenuto di fissare norme stringenti per l'accoglimento di proposte emendative volte a ripristinare una disciplina speciale per il Trentino – Alto Adige. Stigmatizza, dunque, il fatto che il relatore abbia aggirato, di fatto, il problema, introducendo una norma che, pur senza citare esplicitamente il Trentino Alto Adige, è disegnata specificamente per la regione in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 1.85.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rimanendo accantonati gli emendamenti successivi all'emendamento Cecconi 1.85, avverte i colleghi che è in distribuzione la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento Fabbri 1.98.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, con riferimento agli emendamenti accantonati, precisa che pur essendo in grado di esprimere il parere ha accolto la richiesta avanzatagli dal deputato Toninelli di rinviare la discussione al rientro del collega. Illustra dunque la riformulazione dell'emendamento Fabbri 1.98, che è volto a migliorare la correttezza e la comprensibilità del testo del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, illustra la riformulazione dell'emendamento Fabbri 1.98, alla quale è condizionato il proprio parere favorevole.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede chiarimenti al relatore relativamente alla portata della riformulazione dell'emendamento Fabbri 1.98.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene che la riformulazione dell'emendamento Fabbri

1.98 illustrata dal relatore non coincida con il senso del predetto emendamento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in replica ai precedenti interventi evidenzia che la riformulazione proposta è, in effetti, un aggiustamento dell'emendamento Fabbri 1.98, che non ne stravolge la portata.

Marilena FABBRI (PD) sottolinea che la sua proposta emendativa è frutto delle riflessioni svolte nell'ambito del Comitato per la legislazione e intende migliorare la formulazione del testo. Accetta, quindi, la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 1.98 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) illustra l'emendamento 1.188 a sua firma segnalando che eliminando il limite massimo al numero di candidati, che non ritiene indispensabile, si consente una maggiore discrezionalità alle scelte delle singole liste, ampliando, a suo avviso, le possibilità di scelta degli elettori.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene che si ponga una problematica connessa alle pluricandidature. Infatti segnala che il numero dei seggi così attribuiti potrebbe eccedere il numero di candidati pari a 240 con la conseguenza che il partito che dovesse vincere con un ampio margine potrebbe trovarsi sprovvisto di candidati da eleggere. In tal senso ritiene preferibile una misura che va nel senso opposto a quanto previsto dall'emendamento La Russa 1.188 prevedendo una forbice al numero di candidati, ad esempio ponendo un limite minimo pari a due e uno massimo pari a sei.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, replicando alle osservazioni del collega Cecconi ricorda che gli identici emendamenti Sisto 1.175 e Gasparini 1.108 prevedono il recupero dei « migliori perdenti ».

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ritiene che le osservazioni del collega Cecconi si basino su un calcolo errato. Se è vero che la quota dei seggi attribuiti con il metodo proporzionale è pari a 386 seggi a fronte di 240 candidati, è anche realistico credere che una lista possa ottenere il sessanta per cento dei voti solo a livello ipotetico. In conclusione, ritiene che la proporzione tra numero dei candidati e numero degli eletti sia ragionevole.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) dichiara di condividere quanto osservato circa la possibilità che un partito che riceva moltissimi voti possa esaurire la schiera di candidati eletti. Peraltro, aggiunge, il meccanismo che si produce con la proposta di legge provoca un effetto che non rispetta la probabile volontà dell'elettore: può infatti accadere che volendo votare un preciso nominativo di una precisa lista, per gli effetti accennati venga invece eletto un altro nominativo, per esaurimento dei posti. In tal senso la presenza del nome del candidato sulla lista, a suo avviso, è meramente virtuale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti La Russa 1.188 e Marcon 1.3.

Adriana GALGANO (Misto-CiPI) illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.123 sottolinea che esso tiene conto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, che ha espresso il proprio favore per liste di candidati brevi.

La Commissione respinge l'emendamento Galgano 1.123.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 15.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che i lavori riprendono dall'emendamento Parisi 1.38.

Mara MUCCI (Misto-CiPI) chiede precisazioni al relatore sul prosieguo dei lavori.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiarisce che, dopo le votazioni degli emendamenti non accantonati, scioglierà la riserva sugli emendamenti accantonati Sisto 1.171 e 1.170 e Galgano 1.127, pronunciandosi sulle questioni relative ed esprimendo il parere; non scioglierà ancora, invece, le questioni relative al capo della forza politica, né quelle sul tema della firma. Si pronuncerà, inoltre, sul tema dell'equilibrio di genere. Preannuncia infine che si potranno votare gli emendamenti sulle pluricandidature.

Giuseppe LAURICELLA (PD) riterrebbe opportuno accantonare l'emendamento Parisi 1.38 fino al momento in cui sarà chiarita la consistenza numerica dei collegi plurinominali.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, spiega che l'emendamento Parisi 1.38 reca una correzione meramente formale del testo.

La Commissione approva l'emendamento Parisi 1.38.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sull'emendamento 1.37, a sua firma, afferma di non comprendere le ragioni di un parere contrario, in quanto la proposta emendativa è volta ad ampliare la tutela del voto di tutti gli elettori in caso di decadenza di una delle candidature. L'emendamento, infatti, ne limiterebbe i danni conseguenti. Ricorda che nei collegi uninominali non sono previsti candidati supplenti.

La Commissione respinge l'emendamento Parisi 1.37.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) chiede chiarimenti sull'emendamento Gasparini 1.99, sul quale il parere del relatore è favorevole.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fornisce precisazioni sull'emendamento Gasparini 1.99, chiarendo che esso ha un carattere meramente formale e serve a coordinare la novella introdotta dal comma

15 con quella disposta dal comma 9, lettera *b*) del testo in esame, che riguarda la presentazione di candidature uninominali autonome da parte di liste collegate di minoranze linguistiche riconosciute.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gasparini 1.99 e respinge gli emendamenti Galgano 1.125, 1.120, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.141 e 1.142.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI), nell'illustrare il suo emendamento 1.136, specifica che la sua finalità è di accrescere la trasparenza delle operazioni elettorali, prevedendo l'obbligatoria verbalizzazione delle contestazioni mosse dai rappresentanti di lista durante le operazioni di spoglio, così da dare concretezza alla partecipazione di questi ultimi allo spoglio stesso. Invita il relatore ad accantonarlo per una riflessione, eventualmente riformulando l'obbligo in termini più blandi.

Laura RAVETTO (FI-PdL) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Menorello 1.136.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, non è contrario all'accantonamento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.136 si intende accantonato. Quindi, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.215, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento Dadone 1.91, di cui è cofirmatario. In particolare evidenzia che l'emendamento è volto ad evitare che il voto di alcuni cittadini possa avere un peso maggiore rispetto a quello di altri, come avverrebbe se diventasse legge il testo in esame, per effetto del quale i voti dati al candidato eletto nel collegio uninominale vengono contati *anche* per l'elezione nei seggi del collegio plurinominali, mentre quelli dati al candidato non eletto vengono contati *solo* per il collegio plurinominali.

Insiste, pertanto, sulla necessità di prevedere lo scorporo ovvero, in alternativa, il voto disgiunto, sottolineando come il sistema attualmente previsto dall'impianto normativo proposto non sia sostenibile dal punto di vista costituzionale, in quanto compromette l'uguaglianza del voto. A tale proposito ricorda come più volte disposizioni delle leggi elettorali siano state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale. Al fine di evitare che ciò accada di nuovo, invita la maggioranza ad una valutazione più approfondita della questione.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che gli emendamenti sullo scorporo e quelli sul voto disgiunto sono concettualmente collegati e andrebbero pertanto trattati assieme. Rilevato quindi che gli emendamenti sul voto disgiunto sono ancora accantonati e che vi sono suoi emendamenti anche sullo scorporo, si dichiara disposto a ritirare questi ultimi, se il relatore preannunciasse un orientamento favorevole sul voto disgiunto.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, prende atto della richiesta del deputato D'Attorre, preannunciando tuttavia che esprimerà parere contrario sugli emendamenti relativi al voto disgiunto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dadone 1.91 e Galgano 1.143.

Andrea CECCONI (M5S), illustrando l'emendamento D'Ambrosio 1.92, di cui è cofirmatario, con il quale si propone un meccanismo di scorporo, sottolinea che il problema portato all'attenzione della Commissione non è una questione politica, ma, piuttosto, di tenuta giuridica e costituzionale dell'impianto elettorale. Invita, quindi, la maggioranza a riconoscere l'esistenza del problema e a individuare una soluzione, quandanche diversa da quella che egli propone.

Mara MUCCI (Misto-CIpI) considera incoerente l'impianto previsto dalla norma.

Ritiene, pertanto, che, in assenza di voto disgiunto, vadano previsti dei correttivi.

La Commissione respinge l'emendamento D'Ambrosio 1.92.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), illustrando il suo emendamento 1.67, ribadisce che considera molto rilevante la questione. Ritiene infatti grave che un unico voto possa avere peso diverso in caso di elezione o meno del candidato nel collegio uninominale. L'indisponibilità della maggioranza ad un confronto sulla questione del voto disgiunto o dello scorporo rappresenta una chiusura e dà la sensazione che si voglia costruire la legge elettorale per interessi di parte, prescindendo dalle conseguenze che ne potrebbero derivare.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attorre 1.67.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) lamenta l'assenza momentanea del rappresentante del gruppo di Forza Italia, al quale avrebbe voluto chiedere se il gruppo condivide l'emendamento 1.177 Biancofiore, da lui sottoscritto. In particolare, qualora non lo condividano, avrebbe voluto chiedere loro come ritengano accettabile assicurare per legge un numero certo di eletti a una specifica forza politica, e cioè a liste rappresentative di minoranze linguistiche. Preannuncia, quindi, il proprio voto a favore dell'emendamento in discussione, la cui finalità è quella di riportare il Trentino Alto-Adige nel regime elettorale ordinario.

Laura RAVETTO (FI-PdL) precisa che il proprio gruppo non appoggia l'emendamento Biancofiore 1.177, che è stato presentato a titolo personale.

La Commissione respinge l'emendamento Biancofiore 1.177.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che gli emendamenti Galgano 1.145 e 1.144 sono stati ritirati.

Roberta AGOSTINI (MDP) illustra l'emendamento D'Attorre 1.68, di cui è cofirmataria, evidenziando come la proposta emendativa intenda eliminare la possibilità che possano partecipare alla redistribuzione dei seggi non assegnati soltanto le liste che hanno raggiunto il 3 per cento o le coalizioni che hanno superato il 10 per cento. Invita, quindi, il relatore e la maggioranza a svolgere un supplemento di riflessione sul tema, che è stato trattato estesamente nella seduta antimeridiana.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attorre 1.68.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, mutando il precedente giudizio, esprime parere favorevole sull'emendamento Gasparini 1.102, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Al comma 25, capoverso ART. 83, comma 1, lettera a-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera b) e ad eccezione delle liste che abbiano presentato candidature, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del presente testo unico, in più di due terzi delle circoscrizioni del territorio nazionale;

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Gasparini 1.102 deve considerarsi accantonato. Constatata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Malisani 1.209, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

Andrea CECCONI (M5S) illustra l'emendamento Toninelli 1.83, di cui è cofirmatario, sollecitando la Commissione a riflettere sull'esigenza di assicurare alla minoranza linguistica un'adeguata rappresentanza. In particolare, sottolinea come la soglia del 20 per cento prevista dal provvedimento in discussione sia, a suo avviso, eccessivamente elevata e consenta alla minoranza linguistica di essere rappresentata soltanto in una delle due circoscrizioni in considerazione, ovvero in

Alto Adige. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento, che è finalizzato ad abbassare la soglia all'8 per cento, incrementando così la democraticità del sistema.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ritiene che sia ingiusto riferire la soglia del 20 per cento solo alla minoranza linguistica, giudicando che sarebbe più corretto che le stesse regole fossero applicate a tutti i partiti che concorrono alle elezioni nei collegi del Trentino Alto-Adige, anche perché nel Sud Tirolo sono gli italiani ad essere minoranza linguistica. Ciò premesso, condivide l'emendamento Toninelli 1.83 e preannuncia il voto a favore, ma ritiene appunto auspicabile che la norma venga modificata al fine di applicare a tutte le liste la stessa soglia e le stesse regole previste per le minoranze linguistiche.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 1.83.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), nel sottoscrivere l'emendamento Kronbichler 1.70, lamenta la furbizia con la quale nel testo in esame sono state reintrodotte quelle norme speciali per la minoranza linguistica che erano state espunte dal testo con il voto dell'Assemblea di giugno. Sottolinea come quell'episodio abbia portato ad affossare un sistema elettorale sicuramente più condivisibile, per riproporne, con uno stratagemma truffaldino, un altro peggiore, in spregio dei vincoli che pure sono stati invocati per non proseguire nell'*iter* del testo rimesso alla Commissione dall'Aula.

La Commissione respinge l'emendamento Kronbichler 1.70.

Andrea CECCONI (M5S) interviene sull'emendamento Toninelli 1.84, di cui è cofirmatario, illustrandone le finalità volte a rendere più uniforme sul territorio nazionale l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche. Non si capisce, infatti, per quale ragione giuridica deter-

minate regole dovrebbero valere solo nel Trentino Alto Adige.

Adriana GALGANO (Misto-CiPI) condivide le finalità dell'emendamento Toninelli 1.84, evidenziando come gli emendamenti a sua prima firma 1.146 e 1.147 vadano nella stessa direzione. Ritiene, infatti, che le minoranze dovrebbero essere tutelate non soltanto nelle regioni a statuto speciale.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 1.84.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) sottoscrive l'emendamento Kronbichler 1.71, ribadendo quanto già detto riguardo al tentativo di superare di soppiatto i vincoli derivanti dalle pronunce dell'Assemblea sul precedente testo della legge elettorale.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, contesta la terminologia adottata dal deputato D'Attorre, che ha parlato di meccanismi « truffaldini » introdotti « di soppiatto ». Sottolinea come il testo attualmente in discussione risponda pienamente ai requisiti previsti dalle norme regolamentari per il prosieguo dell'esame, come chiarito anche dalla Presidente della Camera.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) conferma che, al di là delle parole, il suo convincimento è che il testo della maggioranza eluda il vincolo derivante dal voto dell'Assemblea di giugno, sottolineando come il proprio gruppo abbia più volte sollecitato invano una pronuncia della Giunta del regolamento sulla conformità a quei vincoli del testo adottato come testo base. Ribadisce, altresì, il proprio convincimento che il testo in discussione risulti peggiorativo del testo rinviato dall'Aula alla Commissione e si dichiara contrario all'inserimento di ogni disposizione che, per il solo Trentino Alto Adige, deroghi al sistema elettorale previsto a livello nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Kronbichler 1.71.

Domenico MENORELLO (Misto-CiPI) sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dal collega Gigli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gigli 1.205, 1.203 e 1.204 sottoscritti dal deputato Menorello.

Antonio DISTASO (Misto-DI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.23, ricordando di avere presentato analoga proposta anche per quanto riguarda il Senato. Finalità di tali emendamenti è quella di rafforzare l'idea di coalizione, garantendo rappresentanza anche alle forze di minori dimensioni.

Domenico MENORELLO (Misto-CiPI) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Distaso 1.23, condividendone la finalità di rafforzare le coalizioni elettorali. Ricorda che anche la legge elettorale con cui è stato eletto l'attuale Parlamento prevedeva il recupero dei cosiddetti « migliori perdenti » all'interno delle coalizioni. Si tratta, a suo avviso, di una soluzione migliore di quella proposta dal testo in esame, che, contro la volontà degli elettori, trasferisce i voti delle liste sotto la soglia alle liste sopra la soglia.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento Distaso 1.23, pur rilevando che esso propone in maniera trasparente una soluzione al problema dei partiti piccoli, e manifesta il timore che in una fase successiva le forze politiche che appoggiano il testo attualmente in discussione finiranno con il proporre una soluzione ancora meno accettabile, cioè la riduzione della soglia di sbarramento per tutti, al fine di acquisire il voto favorevole di alcune delle componenti che fanno parte attualmente del gruppo misto. Ritiene infatti ipotizzabile l'introduzione di un meccanismo che consenta uno scambio tra la presentazione di una pluralità di liste, pur senza rappresentanza, di appoggio ai candidati di una coalizione in cambio di alcune candidature per la parte uninominale, favorendo

logiche trasformistiche e la disarticolazione del sistema politico. In definitiva, è forte il rischio che il prossimo Parlamento abbia una rappresentanza debolissima.

Mara MUCCI (Misto-CIpI) giudica improbabile lo scenario delineato dal collega D'Attorre, considerato il notevole numero di firme necessarie per presentare le liste. Più in generale ritiene che quello che viene definito trasformismo andrebbe inserito in una discussione più ampia relativa alla crisi della rappresentanza politica. Auspica che la questione possa essere affrontata più approfonditamente quando si tratterà del numero delle firme.

La Commissione respinge l'emendamento Distaso 1.23.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) sottoscrive l'emendamento Biancofiore 1.176, condividendone le finalità.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, segnala che l'impostazione dell'emendamento 1.176 non appare compatibile con precedenti proposte emendative appoggiate dal deputato La Russa.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ribadisce la sua contrarietà alla previsione di una norma specifica che di fatto si applicherebbe alla sola SVP, qualunque sia lo strumento emendativo per realizzare tale scopo. Ricorda che l'attenzione a tale tema è in piena continuità con l'operato della destra, che si è sempre impegnata per la difesa della popolazione di lingua italiana residente in Trentino Alto Adige.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), nel ribadire che nel gruppo di Forza Italia è consentita la presentazione di emendamenti a titolo personale da parte di singoli deputati, preannuncia il voto contrario del gruppo sull'emendamento 1.176 Biancofiore, motivandolo con l'obiettivo di arrivare all'approvazione di una legge elettorale di iniziativa parlamentare.

Francesco SANNA (PD) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento Biancofiore 1.176, precisando che la norma che con essa si intende abrogare potrebbe trovare applicazione anche per forze politiche diverse dalla SVP, purché si presentino solo in Trentino Alto Adige.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ribadisce che la norma che l'emendamento vuole sopprimere può trovare concreta applicazione solo in relazione alla SVP, della quale si vuole evidentemente ottenere un voto favorevole sul testo in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Biancofiore 1.176.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la deputata Fabbri ha sottoscritto tutti gli emendamenti a prima firma Malisani. Ricorda quindi che il relatore ha invitato al ritiro degli emendamenti Marcon 1.18, D'Attorre 1.69 e Parisi 1.39, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 1.97 sullo stesso tema.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.39.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) sottoscrive l'emendamento Marcon 1.18 e insiste per la sua votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Marcon 1.18.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede un approfondimento per valutare se non sia preferibile la formulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.69 rispetto a quella dell'emendamento 1.97 del relatore.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiede un breve accantonamento delle due proposte emendative, per effettuare il richiesto approfondimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone

l'accantonamento degli emendamenti D'Attorre 1.69 e 1.97 del relatore.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Malesani 1.210.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, prende atto che anche l'emendamento 1.39 Parisi viene ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gigli 1.207 e 1.206.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.148.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Malesani 1.211.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ritornando sugli emendamenti da poco accantonati, ribadisce che il testo da lui proposto con l'emendamento 1.97 è più completo di quello dell'emendamento D'Attorre 1.69.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.69.

Andrea CECCONI (M5S) manifesta perplessità sulla concreta valenza normativa della soglia del 10 per cento prevista dal testo in discussione nel caso di approvazione dell'emendamento 1.97 del relatore. Osserva infatti che al raggiungimento o mancato raggiungimento della soglia non sembra connesso alcun effetto giuridico.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiarisce che il raggiungimento della soglia del 10 per cento consente di partecipare alla redistribuzione dei voti dati alle liste che non raggiungono il 3 per cento.

Andrea CECCONI (M5S), prende atto del chiarimento, ma ribadisce l'assurdità del meccanismo per il quale i voti delle liste sotto la soglia sono ridistribuiti a favore delle liste che superano la soglia: meccanismo che giudica non rispettoso della volontà dei cittadini.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, facendo riferimento ai quesiti rivoltigli a proposito degli effetti sulla quota proporzionale dei voti riferiti ai candidati uninominali, fa presente che risponderà nel momento in cui si passerà all'esame delle proposte emendative accantonate in materia di voto disgiunto.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) fa presente al deputato Cecconi che la previsione della soglia del 10 per cento è molto chiara, atteso che essa mira a consentire alle liste più grandi di raccogliere i voti delle liste più piccole. Preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.97 del relatore, pur precisando che tale suo orientamento favorevole non implica di certo l'adesione al meccanismo complessivo di attribuzione dei seggi, previsto dal provvedimento in esame, che giudica inaccettabile.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che appare necessaria una riformulazione di natura tecnica dell'emendamento 1.97 del relatore: dal momento che le parole del testo che esso mira a sostituire ricorrono più di una volta, occorre aggiungere « ovunque ricorrano ».

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, riformula il suo emendamento 1.97, alla luce delle considerazioni testé svolte del presidente.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.97 del relatore, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 1.97 del relatore (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Alfredo D'ATTORRE (MDP) chiede delucidazioni in ordine al contenuto dell'emendamento Famiglietti 1.103.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in risposta al deputato D'Attorre, spiega che l'emendamento Famiglietti 1.103 mira ad

affrontare un problema di natura tecnica e tende a evitare lo slittamento dei seggi tra le circoscrizioni.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), alla luce delle precisazioni del relatore, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Famiglietti 1.103, al fine di consentire a tutti di approfondirne il contenuto, considerata la delicatezza della questione posta.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, accede all'invito di accantonare l'emendamento Famiglietti 1.103.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Famiglietti 1.103, nonché l'emendamento Parisi 1.35, che riguarda lo stesso argomento, si intendono accantonati.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) illustra il suo l'emendamento 1.149.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI) fa presente che l'emendamento Galgano 1.149, di cui è cofirmatario, prevede la possibilità di sbloccare le liste nel caso in cui sia stato espresso un certo numero di preferenze. Fa notare che tale sistema si ispira ad un modello affermatosi in un importante Paese europeo, la Svezia.

La Commissione respinge l'emendamento Galgano 1.149.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.216 e 1.217, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 1.104 (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.105 Gasparini è stato ritirato. Quindi, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.218 Cristian Iannuzzi, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente una breve sospensione dei lavori prima di affrontare gli emendamenti accantonati.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.40, riprende alle 16.55.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, pronunciandosi sulle proposte emendative precedentemente accantonate, esprime parere favorevole sull'emendamento Sisto 1.170, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), invitando invece al ritiro degli emendamenti La Russa 1.185 e Sisto 1.171.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira il suo emendamento 1.171.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) illustra il proprio emendamento 1.185. Osserva che la riformulazione dell'emendamento Sisto 1.170, proposta dal relatore, si muove su un presupposto errato, mentre il suo emendamento interviene in modo estremamente semplice con l'abbassamento del numero dei collegi a 50, mediante l'unione a coppie dei 100 collegi della legge n. 52 del 2015. Ovviamente, va elevato di conseguenza il numero dei candidati per ogni collegio. Con questi termini precisi, si limita la discrezionalità del Governo nell'esercizio della delega e nel contempo si elimina anche la possibilità del mercato dei posti in lista.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritiene che la proposta del deputato La Russa di fissare direttamente in legge il numero dei collegi sia di buon senso e da prendere in considerazione.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) fa presente che anche alcuni emendamenti di Forza Italia tendono all'obiettivo di limitare l'ambito della delega con criteri stringenti. Non ritiene però possibile l'accorpamento dei collegi a coppie in quanto, ad

esempio, esistono circoscrizioni con un solo collegio. La riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Sisto 1.170 pare senz'altro positiva, in quanto stabilisce criteri per l'esercizio della delega ed evita di fissare il numero dei collegi, cosa che comporta in generale il rischio di dover forzare la composizione dei collegi per assicurarne il numero.

Giuseppe LAURICELLA (PD) reputa non sbagliata l'idea di fissare per legge un numero di collegi, che, ad esempio, in base alla riformulazione dell'emendamento Sisto 1.170, dovrebbero essere tra i 60 e i 64. Osserva però che la norma proposta va letta in combinato disposto con l'altra che propone di aumentare le pluricandidature da 3 a 4 per circoscrizione. In questo modo, per ogni forza politica si avrebbero 15 o 20 pluricandidature con l'effetto di blindare gli eletti e di eludere la scelta dell'elettore. Si tratta di una norma sulla cui legittimità invita a riflettere.

Nicola STUMPO (MDP) condivide la proposta di prevedere un numero di collegi definiti, al fine di limitare le già numerose incertezze del testo proposto. In questo modo, si limiterebbe la discrezionalità del Governo nell'esercizio della delega. A suo avviso, si potrebbe raggiungere il numero di 50 collegi partendo dalle vecchie circoscrizioni per la Camera.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, concorda con quanto osservato dal deputato Occhiuto. Ricorda che, nel precedente dibattito sul sistema cosiddetto similtedesco, in molti criticarono la scelta di precludere l'intervento del Governo, perché irrigidiva il sistema. Ritiene che con la riformulazione da lui proposta dell'emendamento Sisto 1.170, il Governo viene investito dell'indirizzo di tenere conto del valore medio di eleggibilità, al fine di trovare le soluzioni più consone, senza provocare effetti di irrigidimento. Sarebbe, a suo avviso, limitativo fissare un numero di 50 collegi quando potrebbe essere necessario costituirne 51. Sottolinea poi il carattere tendenziale dei valori inseriti nella sua

proposta di riformulazione dell'emendamento in esame. Nel replicare al deputato Lauricella, osserva poi che una forza politica, per bloccare le candidature in determinate circoscrizioni, deve necessariamente prendere voti.

Antonio DISTASO (Misto-DI) condivide l'impostazione dell'emendamento La Russa 1.185, che riduce la discrezionalità del Governo nell'esercizio della delega ed anche il rischio di non sapere, prima della proclamazione, dove si siano ottenuti candidati eletti.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 1.185.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) riformula l'emendamento 1.170, di cui è primo firmatario, nei termini indicati dal relatore. Ritiene infatti necessaria una flessibilità e un'elasticità nella definizione dei collegi, proprio al fine di ottenere una maggiore omogeneità.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere favorevole sull'emendamento Sisto 1.170, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Andrea CECCONI (M5S) fa osservare che per ottenere una media bisognerebbe fissare il numero dei collegi.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) fa presente che il valore medio a cui fa riferimento l'emendamento Sisto 1.170, come riformulato, è un valore definito di 5,5 alla Camera (media tra 3 e 8) e di 5 al Senato. Ribadisce che sarebbe irragionevole porre dei vincoli sul numero di seggi, anche in considerazione del fatto che i collegi uninominali sono stati definiti solo nel numero. L'emendamento delega il Governo a formare collegi plurinominali più uniformi possibile e a prendere in considerazione collegi più piccoli solo in casi eccezionali.

Andrea CECCONI (M5S) si chiede perché nell'emendamento non sia stato allora scritto il valore medio esatto.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) osserva che, a suo avviso, si potrebbe modificare l'emendamento scrivendo un numero preciso invece che i termini « valore medio ». Inoltre, si potrebbe aggiungere come vincolo anche il carattere di eccezionalità. Sottolinea infine che è eccessiva la distanza prevista nell'emendamento Sisto 1.170, come riformulato, tra 3 e 8 seggi: il rischio è di collegi poco uniformi.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) precisa che la media derivata dal suo emendamento è in sostanza di 5 seggi per il Senato e di non meno di 5,5 seggi per la Camera e, quindi, di 6 seggi.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) concorda con il relatore Fiano sul fatto che i collegi debbano essere disegnati dal Governo su delega del Parlamento, ma ritiene che i criteri direttivi vadano rafforzati. Serve un'indicazione più precisa sulla definizione dei collegi al fine di evitare le discrezionalità del Governo nell'esercizio della delega. I parametri potrebbero essere quelli delle circoscrizioni dei collegi uninominali, prevedendo ad esempio un numero di collegi tendenzialmente collegato al numero delle circoscrizioni.

La Commissione approva l'emendamento Sisto 1.170 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Sisto 1.170 (*Nuova formulazione*), risultano preclusi gli emendamenti Galgano 1.127, 2.26 e 3.9 e La Russa 2.41.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene necessario che i lavori della Commissione proseguano per tutta la giornata di domani.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che ogni decisione sullo svolgimento dei lavori nelle giornate successive è rinviata all'Ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà al termine della seduta odierna.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in merito alla questione della ripartizione proporzionale dei voti tra le liste in coalizione nel caso di voto per il candidato uninominale, svolge alcune considerazioni sulla scelta adottata nel testo di ripartire proporzionalmente i voti tra le liste in coalizione nel caso in cui l'elettore voti esprimendo un solo segno sul rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio uninominale. Si tratta di una questione posta da più parti nel corso del dibattito di cui ha ascoltato con grande attenzione le motivazioni esposte e le riflessioni svolte.

Premette che per affrontare questo tema occorre partire dal sistema delineato dal testo in discussione: ogni sistema elettorale infatti si fonda sull'impostazione che il legislatore ha ritenuto di tracciare, nell'ambito dei diversi modelli elettorali ipotizzabili, come dimostrano le esperienze comparate e la stessa « storia elettorale », sempre nel rispetto dei confini dettati dai principi fondamentali della Carta costituzionale e dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia elettorale.

La stessa Corte costituzionale ha ricordato come la « determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa » (sentenza n. 242 del 2012; ordinanza n. 260 del 2002; sentenza n. 107 del 1996). Il principio costituzionale di eguaglianza del voto esige che l'esercizio dell'elettorato attivo avvenga in condizione di parità, in quanto « ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi » (sentenza n. 43 del 1961), ma « non si estende [...] al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore [...] che dipende [...] esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e ammini-

strative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari» (sentenza n. 43 del 1961).

Non c'è, in altri termini, un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale, in quanto quest'ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico. Partendo da questi presupposti ci si deve quindi muovere, a suo avviso, nel dibattito: il sistema definito con il testo in esame prevede un sistema misto ma unitario, maggioritario per la parte relativa all'elezione del candidato di collegio e proporzionale per la restante parte. Il sistema elettorale qui delineato si fonda infatti proprio sul presupposto di un voto unico. Al contempo la scheda elettorale, come configurata nel testo, è volta a consentire all'elettore la massima conoscibilità dei candidati: nella scheda sono infatti indicati, oltre al nome del candidato uninominale, i nomi dei candidati nel collegio plurinominale, che in ogni caso non possono superare 4 nomi, nel rispetto nei principi sanciti dalla Corte costituzionale.

Ricorda, in proposito, che le censure di costituzionalità espresse dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014, hanno riguardato quei sistemi di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori.

Sottolinea come, pur essendo il sistema misto quanto ai criteri di assegnazione dei seggi (per una parte proporzionale ai voti e per l'altra maggioritaria in relazione ai risultati dei collegi uninominali) il sistema è strutturalmente unitario quanto alle forme di manifestazione della volontà elettorale. Il sistema infatti, si basa (per entrambe le suddette parti) su un voto unico al partito o, per i partiti che decidano di presentarsi coalizzati, alla coalizione preferita e al partito preferito. Tale carattere è reso evidente dalla previsione

di cui al nuovo articolo 83 che prevede che, ai fini del riparto nazionale proporzionale, si effettui in prima battuta il calcolo delle cifre elettorali per le coalizioni e per le liste non coalizzate e solo successivamente si effettua il calcolo delle cifre elettorali per le singole liste. Naturalmente sarebbe astrattamente possibile immaginare una soluzione diversa che consenta all'elettore di differenziare il proprio voto in favore di un candidato nel collegio uninominale da quello al partito preferito, attraverso ad esempio il voto disgiunto. Ma il testo base adottato dalla Commissione ha ritenuto di dover seguire un impianto differente, anche per evitare incentivi ad una ulteriore frammentazione e sfilacciamento del quadro politico attraverso scelte tra loro contraddittorie, in un quadro politico che si presenta già molto frammentato. Non va dimenticato che la formazione di una maggioranza di Governo ampia ed eterogenea all'inizio della legislatura in corso derivava proprio dall'impossibilità di formare una maggioranza parlamentare compatta ed omogenea. Ed è singolare che proprio coloro che lanciano le accuse più dure contro ogni prospettiva di future larghe intese sono poi sostenitori di un meccanismo (il voto disgiunto) che avrebbe come effetto proprio quello di ridurre le possibilità di un risultato elettorale chiaro ed utile a formare un solido equilibrio politico e aumentando quindi le probabilità che sia necessario giungere a larghe intese in sede parlamentare. L'elettore, come è esplicitamente chiarito dal testo, è dunque chiamato ad esprimere il proprio voto tracciando sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista preferita. In tale modo il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato della lista medesima nel collegio uninominale. Questa è l'impostazione seguita nel testo, volta a consentire, con un unico voto, di scegliere la lista e, quindi, il candidato prescelto.

Il testo chiarisce in ogni caso che, qualora l'elettore tracci il proprio segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi

a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. Si tratta di norme poste a salvaguardia del voto dell'elettore. Le altre soluzioni ipotizzabili non sono state ritenute perseguibili poiché non rispettose per intero della volontà dell'elettore: prevedere, infatti, la nullità del voto nel caso in cui sia tracciato un segno solo in favore del candidato uninominale è apparso penalizzante con la conseguenza di vanificare tutti i voti non riferiti ad un contrassegno. Prevedere che il voto in tal caso sia valido solo in favore del solo candidato uninominale priverebbe invece l'elettore di vedere il proprio voto dispiegare effetti anche sulla lista collegata; infine, attribuire il voto anche alla lista esclusivamente nel caso in cui al candidato sia collegato ad una sola lista potrebbe, invece, configurare una disparità di trattamento tra liste singole e liste collegate.

Ricorda, altresì, che una soluzione in parte analoga era stata seguita dalla legge n. 277 del 1993 (legge Mattarella) che, ai fini del cosiddetto scorporo, prevedeva – all'articolo 77 del testo unico per l'elezione della Camera – che, qualora il candidato eletto per la parte maggioritaria fosse collegato a più liste di candidati, la detrazione dei voti, ai fini dello scorporo, avvenisse « *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio ».

In ogni caso, anche tenendo conto di quanto evidenziato da più parti nel corso del dibattito, ritiene che potrebbe essere di ausilio apportare alcune modifiche al testo volte, da una parte, ad assicurare all'elettore, anche attraverso la previsione di apposite indicazioni da inserire sulla scheda elettorale, la maggiore chiarezza possibile sulle modalità di voto e sulle conseguenze dello stesso e, dall'altra parte, ad applicare la ripartizione proporzionale al livello territoriale più prossimo all'elettore – il collegio uninominale – così da

garantire che la ripartizione rispecchi quanto più possibile i voti espressi dall'elettore.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Marcon 1.9 e 1.12, Fratoianni 1.13 e 1.7, D'Attorre 1.55, Menorello 1.156, 1.135 e 1.134, Galgano 1.128, Quaranta 1.57, D'Attorre 1.56 e Toninelli 1.90.

Deposita, infine, l'emendamento 1.220 (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.220 del relatore alle ore 19 di oggi.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI si rimette alla Commissione sulle proposte emendative sugli emendamenti Marcon 1.9 e 1.12, Fratoianni 1.13 e 1.7, D'Attorre 1.55, Menorello 1.156, 1.135 e 1.134, Galgano 1.128, Quaranta 1.57, D'Attorre 1.56 e Toninelli 1.90.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 1.9 e 1.12, Fratoianni 1.13 e 1.7.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) illustra il suo emendamento 1.55, evidenziando che un sistema così complesso rende molto labile la trasparenza del meccanismo studiato. Sottolinea che non si mette in discussione il sistema delle preferenze nelle elezioni comunali, regionali ed europee, mentre c'è una totale chiusura in tal senso per le elezioni del Parlamento. L'argomento più utilizzato a difesa del sistema elettorale proposto è la minaccia di andare ad elezioni con il « Consultellum », nel caso in cui questa legge elettorale non venga approvata. Invece ritiene che il sistema elettorale ora proposto, che esclude ogni scelta da parte degli elettori, dovrebbe provocare un sussulto di dignità da parte dei deputati, perché reca un duro colpo al concetto di rappresentanza trasformando il Parlamento in un luogo di soli nominati dai partiti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Attorre 1.55,

Menorello 1.156, 1.135 e 1.134, Galgano 1.128 e Quaranta 1.57.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), illustrando il suo emendamento 1.56, ricorda che il relatore si era riservato su questo un margine di riflessione e si rammarica che essa si sia conclusa con un atteggiamento di chiusura. Non condivide le motivazioni poc'anzi addotte dal relatore, in quanto la possibilità per l'elettore di esprimere un unico voto non può in alcun modo essere considerato un rafforzamento del suo potere di voto, mentre potrebbe esserlo con l'espressione di un voto disgiunto tra la scelta del candidato nel collegio uninominale e la scelta della lista.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attorre 1.56.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Toninelli 1.90, ma in generale sul tema del voto disgiunto, desidera innanzitutto stigmatizzare il contenuto dell'emendamento appena presentato dal relatore evidenziando come le argomentazioni addotte dal relatore non siano state a suo giudizio convincenti né dal punto di vista politico né dal punto di vista tecnico. Al riguardo fa presente che nella Costituzione sono previste delle regole diverse a seconda del tipo di consultazione elettorale e non basta quindi limitarsi a richiamare una presunta volontà politica al fine di giustificare l'introduzione di un meccanismo che, al contrario, potrebbe successivamente essere sanzionato dalla Corte costituzionale.

Ricorda come nel sistema prevista dal cosiddetto *Mattarellum* la volontà dell'elettore potesse esprimersi in modo univoco. Successivamente anche la recente legge elettorale è stata giudicata incostituzionale in più punti dalla Corte: ora le disposizioni in materia di voto unico per la lista e il candidato nel collegio uninominale presentate dal relatore di fatto violano nuovamente i precetti costituzionali in materia senza risolvere alcune delle criticità già sollevate dalla Corte costitu-

zionale. Ribadisce quindi come la maggioranza stia ripetendo i medesimi errori commessi in passato.

Nicola STUMPO (MDP) rileva come nell'intervento svolto dal relatore siano emerse questioni assai rilevanti e complesse e che l'emendamento proposto in materia di voto unico per la lista e il candidato nel collegio uninominale introduce un meccanismo di calcolo dei risultati elettorali assai complesso attribuendo un diverso peso al voto espresso dall'elettore. Ricorda, al riguardo, la sua esperienza personale nella Giunta delle elezioni dove al fine di verificare i risultati elettorali si è dovuto procedere a verifiche di notevole complessità. Il meccanismo del voto unico e quindi non disgiunto, così come attualmente proposto, di fatto prevede che il voto espresso dall'elettore venga attribuito anche a liste in coalizione per le quali egli non ha deciso di esprimere la preferenza e si mette in discussione la possibilità che i risultati elettorali siano conoscibili tempestivamente rispetto alla chiusura dei seggi. Auspica quindi che prima o poi il Parlamento possa approvare una legge elettorale rispettosa dei principi costituzionali.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel rinviare ai precedenti interventi dei colleghi D'Attorre e Stumpo, sottolinea come la scelta operata dalla maggioranza del voto unico per la lista e il candidato nel collegio uninominale si traduca come una lesione della volontà dell'elettore e in un meccanismo di attribuzione dei voti alle liste palesemente incostituzionale in quanto si prevede una sorta di « spaccettamento » tra le liste collegate in coalizione dei voti che sostengono il singolo candidato. Su tale aspetto auspica un ripensamento da parte della maggioranza, giudicando tale meccanismo perverso e contraddittorio.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) desidera intervenire sul tema del voto disgiunto, tema senza dubbio scivoloso, sottolineando come a suo giudizio non si possa impedire all'elettore di esprimere un voto diverso

tra il candidato nel collegio uninominale e la lista che sostiene il candidato medesimo. Una certa esperienza in materia lo induce a ritenere che il voto disgiunto equivalga a circa un milione di voti, probabilmente non distribuiti in modo uniforme sul territorio nazionale. Evidenza come il voto disgiunto sia un fenomeno particolarmente presente dove il cosiddetto voto clientelare è molto radicato. In tale contesto, non volendo assumere una posizione politica su tale delicata questione sulla base di convenienze personali, preannuncia un voto di astensione sull'emendamento in esame.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) segnala preliminarmente come il suo gruppo abbia presentato una serie di emendamenti sul tema del voto disgiunto. Ritiene, al riguardo, che l'elettore non potrà essere soddisfatto se obbligato a votare contestualmente, con un unico voto, il candidato del collegio uninominale e la relativa lista o liste al medesimo collegate. Invita quindi ad una riflessione su tale cruciale questione ricordando come la Costituzione affermi che ogni voto ha e debba avere lo stesso valore. Dichiaro, infine, di sottoscrivere l'emendamento Toninelli 1.90.

Mara MUCCI (Misto-CIpI) ritiene che, anche se non si voglia optare per il meccanismo del voto disgiunto, occorra individuare un meccanismo idoneo al fine di mantenere la distinzione tra il voto espresso al candidato del collegio uninominale e quello alla lista che lo sostiene.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritiene illogico il meccanismo che si vuole introdurre, che determinerebbe effetti aberranti con l'attribuzione del voto al candidato del collegio uninominale anche, pro quota, a liste e quindi a candidati che mai avrebbe votato. Ritiene che vada quindi comunque eliminato il meccanismo del voto unico per il candidato del collegio uninominale e la lista o le liste al medesimo collegate. Più in generale si rammarica se qualche collega del Partito Democratico si sia risentito per le sue conside-

razioni, ma evidenza come quello introdotto dall'emendamento del relatore sia un meccanismo truffaldino e incostituzionale e ritiene non si possa procedere ulteriormente nell'approvazione di una legge così concepita.

Matteo MAURI (PD) invita i colleghi a non richiamare con eccessiva leggerezza la questione dell'incostituzionalità delle norme in questione, ritenendo che in tal modo non si tutelino affatto gli interessi dei cittadini che si dice di voler difendere. Sottolinea come si tratta di prendere atto della differenza delle posizioni emerse su alcuni rilevanti profili ma che l'obiettivo da perseguire è certamente quello di tenere insieme i principi di rappresentanza e di governabilità. Ritiene di evidenziare in questa sede anche l'importanza del tema delle alleanze e quindi del voto per le coalizioni che occorre considerare. Più in generale, nel ribadire l'assoluta necessità di rispettare le opinioni di tutti nella discussione in corso, ritiene di affermare che il voto unico per il candidato del collegio uninominale e la lista o le liste al medesimo collegate rispetta pienamente la volontà dell'elettore anche e soprattutto nella logica di un sistema di coalizione fra liste diverse. In conclusione, giudica non impossibile provare a ricercare sugli aspetti evidenziati una mediazioni tra le varie posizioni emerse.

Enzo LATTUCA (PD), poiché il testo in discussione propone un sistema elettorale che contiene elementi sia maggioritari che proporzionali, tra di loro nettamente separati, ritiene necessario prevedere un voto disgiunto. Le ragioni a favore del voto disgiunto appaiono rafforzate dall'assenza, a suo avviso da valutare positivamente, del meccanismo dello scorporo; in tal modo il voto per il candidato uninominale non ha alcuna conseguenza sulla rappresentanza proporzionale delle liste in termini di seggi. Ricordando che il sistema elettorale dei comuni consente di trasferire il voto dalle liste al candidato sindaco, ma non viceversa, nel caso di una sola indicazione di voto, segnala, in subordine a quanto

previsto dall'emendamento in discussione, che un successivo emendamento da lui presentato propone di evitare il trasferimento del voto dal candidato uninominale alle singole liste nel caso di non indicazione di nessuna di esse, come previsto attualmente dal testo in esame. Invita ad una riflessione su tale aspetto, segnalando altrimenti il rischio che l'elettore possa esprimere un voto da lui definito « preterintenzionale », nel senso di trovarsi ad esprimere preferenze per liste di cui non condivide le posizioni politiche.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) segnala la profonda differenza tra il sistema elettorale degli enti locali, che prevede premi di maggioranza e l'elezione di due organi distinti, da quello attualmente in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 1.90.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per permettere lo svolgimento di un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di decidere le modalità di prosecuzione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 18.45, riprende alle 18.50.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, con lettera del 3 ottobre scorso, è stata richiesta una nuova valutazione in ordine al giudizio di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Centemero 3.04. Ricorda che tale emendamento è volto a modificare la legge n. 28 del 2000 – che contiene disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica – al fine di prevedere che i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i sessi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e nei messaggi autogestiti.

In primo luogo, osserva che tale proposta di modifica, proponendo una modifica della legge n. 28 del 2000, incide su materia estranea a quella del testo in esame presso la I Commissione, che riguarda la definizione della legge elettorale della Camera e del Senato ed il cui oggetto non contempla in alcun modo interventi di modifica della legge n. 28 in materia di comunicazione e propaganda politica. Fa presente peraltro che – coerentemente – nessuna delle proposte di legge abbinata in materia elettorale reca disposizioni su tale specifica materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 3.04 della collega Centemero.

Rileva, anzi, che sulla materia della comunicazione politica oggetto della richiamata proposta emendativa risultano assegnate alla I Commissione tre proposte di legge (C. 863 Abrignani, C. 297 Cenni, C. 1672 Dorina Bianchi) – due delle quali incidenti proprio sulla questione specifica della parità di genere (C. 297 Cenni, 1672 Dorina Bianchi) – che non sono state abbinata a quelle in materia elettorale proprio in quanto incidenti su materia diversa.

Per tali ragioni ritiene di dover confermare il suo giudizio circa la non ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Centemero 3.04.

Avverte che è stato presentato il subemendamento Fabbri 0.1.220.1 all'emendamento 1.220 del relatore (*vedi allegato 2*). Avverte altresì che il relatore ha presentato una proposta di riformulazione in un testo identico degli identici emendamenti Centemero 1.178 e Roberta Agostini 1.60, e degli emendamenti Fabbri 1.109, Locatelli 1.50, precisando che tali emendamenti, se le proposte di riformulazione venissero accettate dai presentatori, dovrebbero essere riferiti all'articolo 2 e quindi dovrebbero essere conseguentemente rinumerati. Fa presente quindi che la proposta di riformulazione in oggetto, recante modifiche come detto riferite all'articolo 2, è la seguente:

« Al comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: della regione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: Ufficio centrale nazionale con le seguenti: Ufficio elettorale regionale e sostituire le parole: numero 6-bis) con le seguenti: numeri 3), 4) e 5) ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, come convenuto in sede di Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani, venerdì 6 ottobre 2017.

La seduta termina alle 18.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.45 alle 18.50.

ALLEGATO 1

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Al comma 9, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: all'ultimo periodo.

Conseguentemente:

alla medesima lettera b), capoverso comma 1-bis, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che presentano il candidato;

alla lettera c), capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo;

alla medesima lettera c), capoverso comma 2-bis, al terzo periodo, sopprimere le parole: nei collegi uninominali e la parola: uninominale.

1. 98. *(Nuova formulazione)* Fabbri.

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: e quarto con le seguenti: e al quarto.

1. 38. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

Al comma 15, capoverso numero 2), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le liste presentate

con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate.

1. 99. Gasparini.

Al comma 25, capoverso ART. 83, lettera b), numero 2), dopo le parole: le singole liste non collegate ovunque ricorrono, inserire le seguenti: e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso ART. 16-bis, lettera e), numero 2), dopo le parole: le singole liste non collegate ovunque ricorrono, inserire le seguenti: e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1).

1. 97. *(Nuova riformulazione)* Il Relatore.

Al comma 31, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al primo comma il numero 4 è sostituito dal seguente:

4) La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero

dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

1. 104. Fabbri.

Al comma 1, capoverso «ART. 1.», comma 3, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei *con le seguenti:* un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non

superiore a sei *con le seguenti:* un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei *con le seguenti:* non inferiore a tre e non superiore a otto, tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali si assegnano seggi inferiori al valore medio;

all'articolo 3, comma 2, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei, *con le seguenti:* non inferiore a due e non superiore a otto, tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali si assegnano seggi inferiori al valore medio.

1. 170. *(Nuova formulazione)* Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

ALLEGATO 2

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli).

**EMENDAMENTO DEL RELATORE 1.220
E RELATIVO SUBEMENDAMENTO**

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
1.220 DEL RELATORE**

Al capoverso 4-bis, sostituire le parole: « tracciando un solo segno » con le seguenti: « tracciando un segno ».

Conseguentemente:

all'allegato 1, sostituire le parole: « tracciando un solo segno » con le seguenti: « tracciando un segno »;

all'allegato 2, sostituire le parole: « tracciando un solo segno » con le seguenti: « tracciando un segno ».

0. 1. 220. 1. Fabbri.

Al comma 17, capoverso « ART. 31. », dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nella parte esterna della scheda è riportata la seguente dicitura in carattere maiuscolo, entro un apposito rettangolo « Il voto si esprime tracciando un solo segno sul contrassegno della lista prescelta ed è valido per la lista e per il candidato uninominale. Nel caso in cui sia tracciato un segno solo sul nome del candidato uninominale il voto è valido anche per la lista e, nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste in proporzione ai voti ottenuti nel collegio ».

Conseguentemente:

sostituire la Tabella A-ter, per l'elezione della Camera, con la seguente:

Tabella A-ter

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN **SOLO SEGNO** SUL CONTRASSEGNO DELLA **LISTA PRESCELTA** ED È VALIDO PER LA LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE.
NEL CASO IN CUI SIA TRACCIATO UN SEGNO SOLO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È VALIDO ANCHE PER LA LISTA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE IN COALIZIONE, I VOTI SONO RIPARTITI TRA LE LISTE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(data della elezione)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
.....
COLLEGIO PLURINOMINALE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE BOLLO DELLA SEZIONE

sostituire la Tabella B, per l'elezione del Senato, con la seguente:

Tabella B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN **SOLO SEGNO** SUL CONTRASSEGNO DELLA **LISTA PRESCELTA** ED È VALIDO PER LA LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE.
NEL CASO IN CUI SIA TRACCIATO UN SEGNO SOLO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È VALIDO ANCHE PER LA LISTA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE IN COALIZIONE, I VOTI SONO RIPARTITI TRA LE LISTE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO.

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del
(data della elezione)
REGIONE
.....
COLLEGIO PLURINOMINALE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE BOLLO DELLA SEZIONE

1. 220. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari. COM (2017) 341 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla II Commissione</i>)	42
Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011. COM (2017) 344 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni e una raccomandazione</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla II Commissione</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. C. 2669 Morani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	36
Sui lavori della Commissione	41

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 9.35.

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di

informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari. COM (2017) 341.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, a nome del relatore, onorevole Dambruoso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta e illustra una proposta di documento finale, nel quale viene valutato favorevolmente, con alcune osservazioni (*vedi allegato 1*), il provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011. COM (2017) 344.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni e una raccomandazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, a nome del relatore, onorevole Dambruoso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta e illustra una proposta di documento finale, nel quale viene valutato favorevolmente, con alcune osservazioni e una raccomandazione (*vedi allegato 2*), il provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

C. 4605 Ferranti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente* e relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 4605, recante « Modifiche all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, in materia di assegno di divorzio ».

Segnala che il provvedimento in discussione si propone lo scopo di definire precisi criteri normativi riguardanti la determinazione dell'assegno divorzile, relativamente al quale sono emersi orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

In proposito, rammenta che una consolidata giurisprudenza in materia di assegno divorzile ha sempre ravvisato, quale primo presupposto e criterio di determinazione del predetto assegno, l'assenza di un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita goduto dall'ex coniuge in costanza del matrimonio. In sede di giu-

risprudenza di legittimità, tuttavia, si è registrato, di recente, con la sentenza della Cassazione civile n. 11504 del 10 maggio 2017, un segno del tutto opposto: si è, infatti, affermato che l'assegno divorzile può essere concesso unicamente all'ex coniuge che non abbia l'autosufficienza economica, che non sia, cioè, in grado di provvedere al proprio mantenimento. Peraltro segnala che, adeguandosi a questa nuova interpretazione, una recente ordinanza del tribunale di Milano, emessa il 22 maggio 2017, ha affermato che l'assegno può essere chiesto dall'ex coniuge avente diritto al gratuito patrocinio (che versi cioè in condizione di povertà), non assumendo alcuna rilevanza, conseguentemente, ulteriori elementi quali la durata del matrimonio e l'impegno dedicato dallo stesso ex coniuge alla famiglia. Altre pronunce hanno invece escluso che lo stato di povertà sia il necessario presupposto dell'assegno divorzile, per la determinazione del quale va tenuto in conto, anche, ma non esclusivamente, il tenore di vita matrimoniale unitamente ad altri criteri, come l'apporto personale ed economico di ciascun coniuge alla conduzione familiare (tribunale di Udine, sentenza n. 513 del 1° giugno 2017).

Evidenza che tale contrastante quadro giurisprudenziale richiede, quindi, un urgente intervento normativo che, adeguando la disciplina sull'assegno di divorzio a quelle della maggior parte dei Paesi europei, consenta di evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall'altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente più debole.

Ciò premesso, segnala che il provvedimento in discussione interviene sull'articolo 5 della legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970), ripartendo su due commi i contenuti dell'attuale comma 6 (cui sono apportate significative modifiche) ed aggiungendo due ulteriori disposizioni. Il nuovo comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970 prevede che, con la sentenza di divorzio, il tribunale dispone l'attribuzione di un assegno allo scopo di compensare, per quanto possibile, la di-

sparità delle condizioni di vita dei coniugi determinato dallo scioglimento del matrimonio (o dalla cessazione dei suoi effetti civili). Un primo elemento di novità, quindi, riguarda il fatto che il coniuge economicamente più debole ha sempre diritto all'assegno; scompare, infatti, la prima delle due fasi che ha finora impegnato il tribunale, vale a dire quella relativa all'« *an debeatur* ». Di conseguenza, è soppresso il riferimento al possesso di mezzi adeguati (o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive) da parte del richiedente come presupposto del diritto all'assegno di divorzio. Altre novità riguardano gli elementi di valutazione nella determinazione dell'assegno periodico da parte del tribunale, che diventano oggetto di un nuovo comma 7. In particolare: all'attuale ampio concetto di « condizioni dei coniugi » è sostituito quello più specifico di condizioni economiche in cui gli stessi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio»; agli elementi già considerati dall'attuale comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970 (in cui la durata del matrimonio è indicato come elemento valutativo autonomo) sono, inoltre, aggiunti l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive, la mancanza di una adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

Evidenza che un nuovo comma 8 introduce un'ulteriore innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea, il tribunale può attribuire l'assegno solo per un determinato periodo. L'unico caso contemplato dalla proposta in esame in cui il tribunale può negare l'assegno di divorzio riguarda il caso di matrimonio cessato o sciolto per violazione degli obblighi coniugali da parte del richiedente (nuovo comma 9). Si tratta, quindi, dei doveri dei coniugi previsti dall'articolo 143

c.c. la cui violazione può comportare addebito nella separazione (obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione, a contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo).

Segnala che l'articolo 1, comma 3, della proposta di legge conferma l'applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 5 della legge sull'assegno di divorzio anche agli scioglimenti delle unioni civili, già previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016. Le modifiche a tale ultima disposizione disposte dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento in discussione hanno, infine, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'articolo 5 della legge sul divorzio.

Ciò premesso, ritiene opportuno che sul provvedimento in titolo la Commissione avvii una breve e puntuale attività conoscitiva. A tale scopo, invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a far pervenire, entro mercoledì 11 ottobre prossimo, l'indicazione di eventuali soggetti da poter audire.

Evidenzia, inoltre, che la Commissione dovrebbe esaminare il provvedimento in titolo parallelamente alla proposta di legge dell'onorevole Morani C. 2669, recante modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali, sulla quale la Commissione ha già concluso un ciclo di audizioni 19 luglio scorso ed il cui seguito dell'esame è fissato al successivo punto all'ordine del giorno della seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.

C. 2669 Morani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.

Atto n. 437.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto in esame costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge n. 247 del 2012, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense».

In particolare, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012, stabilisce, tra l'altro, che all'attuazione della medesima legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore (con decorrenza, quindi, dal 2 febbraio 2013). Inoltre, il comma 1 dell'articolo 43 della medesima legge, ha previsto che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri sog-

getti previsti dalla legge. Il comma 2 ha quindi demandato al Ministro della giustizia, sentito il CNF, l'adozione di un regolamento per disciplinare: le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprensivi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a 160 ore per l'intero periodo; le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Rammenta che sullo schema di decreto in esame il Consiglio nazionale forense ha espresso il previsto parere il 26 maggio 2017. Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha espresso il suo parere nell'adunanza del 22 giugno 2017. Lo schema di decreto ministeriale introduce, mediante lo strumento regolamentare, la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. In base all'articolo 1, lo schema di regolamento disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.

Segnala che, ai fini della disciplina dettata dal regolamento: per « legge professionale » si intende la legge n. 247 del 2012; per « corsi di formazione » i corsi di cui all'articolo 43 della legge professionale.

Fa presente che l'articolo 2 stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il CNF, o da quest'ultimo ove abbiano rilevanza nazionale. L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente: denominazione e dati identificativi del soggetto formatore; esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze; individuazione del comitato tecnico-scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti; indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti; programma del corso e indicazione della metodologia didattica; *curriculum vitae* dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Rammenta che la richiesta si intende accolta trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza di accreditamento. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi previste dall'articolo 29, comma 1, lett. c) della legge n. 247 del 2012. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al *curriculum vitae* dei docenti. Il consiglio dell'ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della legge n. 247 del 2012. Il CNF, anche tramite la Scuola

superiore dell'avvocatura, ed i consigli dell'ordine circondariali, anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un'area dedicata del proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti o accreditati con link che rimanda al programma.

Evidenzia che l'articolo 3 disciplina i contenuti del corso di formazione. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato. I corsi prevedono approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; ordinamento e deontologia forense; tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea; diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; organizzazione e amministrazione dello studio professionale; profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

Evidenzia che, al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge n. 247 del 2012, il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal CNF.

Rammenta che l'articolo 4 dispone che i soggetti che organizzano i corsi di formazione provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Fa presente che, secondo l'articolo 5, il corso ha una durata minima non inferiore a 160 ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari (prevista dall'articolo 44 della legge n. 247 del 2012) o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.

Segnala che l'articolo 6 stabilisce che i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e

degli eventuali compensi ai docenti. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito. Inoltre, in base all'articolo 7, i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell'ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 247 del 2012 e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal CNF. Le sessioni organizzate secondo le predette modalità telematiche non possono superare il limite massimo delle 50 ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attività non pregiudichi l'effettività della formazione. Il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'UE secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lett. c), della legge n. 247 del 2012, nel limite massimo di sei mesi.

Rileva che l'articolo 8 disciplina le verifiche intermedie e la verifica finale. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di maggio e novembre secondo le cadenze temporali previste dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si

compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale prevista dall'articolo 9 del presente regolamento. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Fa presente che l'articolo 9 istituisce presso il Ministero della giustizia la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche del profitto. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è costituita da 9 componenti e da un presidente designato dal CNF. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'Albo designati dal CNF, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione può operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. Quando un membro cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del CNF, nonché con l'eventuale attività di docente nell'ambito dei corsi di formazione. La Commissione dura in carica 4 anni. Ai suoi componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Essa viene nominata entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore dello schema di regolamento. La Commissione elabora, tenendo conto delle linee guida fornite dal CNF, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da fornire le domande – da aggiornare ogni 6 mesi – per le verifiche nelle materie insegnate nei corsi di formazione. Le linee guida elaborate dal CNF indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, affinché questi le metta a disposizione dei soggetti formatori in una piattaforma telematica da essi esclusivamente accessibile. I soggetti organizzatori dei corsi designano la Commissione di valutazione interna, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge n. 247 del 2012, che svolgerà i compiti relativi all'effettuazione delle verifiche intermedie e della verifica finale. La Commissione dura in carica 2 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai suoi componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Rammenta che l'articolo 10 dispone la pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre l'articolo 11 prevede che esso si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al primo giorno del primo semestre successivo alla data della sua entrata in vigore.

Alessandro ZAN (PD), pur rilevando come il provvedimento in discussione abbia il pregio di rendere uniforme sul territorio nazionale il contenuto dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, manifesta perplessità in merito alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 dello schema di decreto in titolo, nel quale si dispone che « i soggetti

organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito ». A suo avviso, sarebbe più opportuno, al fine di evitare disparità tra le diverse realtà territoriali, sostituire le parole « possono prevedere » con le seguenti « devono garantire ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, evidenzia come, essendo i corsi in oggetto « autofinanziati », non sia possibile disporre che gli organizzatori degli stessi siano obbligati a garantire borse di studio per l'accesso agli stessi.

Alessandro ZAN (PD) rileva che sarebbe comunque opportuno individuare un tetto massimo, uniforme su tutto il territorio nazionale, da applicare ai costi dei corsi di formazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che l'osservazione dell'onorevole Zan potrà essere un valido spunto di riflessione per la relatrice.

Andrea COLLETTI (M5S) esprime la contrarietà del suo gruppo parlamentare al provvedimento in titolo. Al riguardo osserva che lo stesso, a suo avviso, nel prevedere l'obbligo di frequenza a corsi di formazione per accedere alla professione di avvocato, di fatto, crei una disparità di trattamento tra coloro che, in ragione del reddito, possono accedere a tali corsi e coloro che non sono nelle condizioni di poterne sostenere i costi. Rileva, quindi, che non deve essere il reddito a censire coloro che possono accedere ad una carriera, bensì soltanto la capacità professionale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi parlamentari a far pervenire entro le ore 15 di lunedì 9 ottobre prossimi eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo, al fine di consentire alla relatrice di formulare la relativa proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Vittorio FERRARESI (M5S) rammenta di aver chiesto, il 4 luglio scorso, che la Commissione avvii sulla proposta di legge a sua firma C. 3592, in materia di tutela degli animali, un'approfondita attività conoscitiva. Sollecita, pertanto, l'avvio di tale indagine conoscitiva.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire, entro la giornata di giovedì 12 ottobre prossimo l'eventuale indicazione di soggetti da audire sulla proposta di legge Ferraresi C. 3592 ed abbinata.

Giuseppe BERRETTA (PD) comunica alla Commissione che il Tribunale di Catania, il 27 ottobre prossimo, parteciperà, ad Edimburgo, alla premiazione per l'assegnazione del premio CEPEJ « Bilancia di

Cristallo » 2017, del Consiglio d'Europa. Fa presente che tale premio segnala le migliori pratiche innovative ed efficienti in materia di organizzazione giudiziaria. Rileva che il tribunale etneo è stato selezionato tra 37 uffici giudiziari europei candidati grazie al progetto Migrantes il cui obiettivo è il miglioramento della gestione e la riduzione dei tempi di trattazione delle procedure relative al riesame di richieste di protezione internazionale. Ai fini della valutazione per tale premio, fa presente che è importante anche il sostegno delle autorità nazionali e che il Ministero della giustizia si è già attivato in tale senso. Ritene, pertanto, che sia utile che anche la Commissione giustizia manifesti il proprio sostegno a tale tribunale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Berretta, avverte che acquisirà i dati relativi all'iniziativa dallo stesso testé citata e ne farà oggetto di comunicazione alla Commissione nella seduta di martedì 10 ottobre prossimo.

La seduta termina alle 10.05.

ALLEGATO 1

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari. COM (2017) 341.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

La II Commissione (Giustizia),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari COM (2017) 341;

considerato che:

ECRIS, il sistema europeo di informazione finalizzato a consentire agli Stati membri lo scambio di informazioni contenute nei casellari giudiziari, può costituire uno strumento essenziale per le attività di prevenzione e contrasto al crimine, con particolare riferimento alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo;

affinché ECRIS possa esprimere interamente le sue potenzialità è tuttavia necessario implementarne ed arricchirne l'operatività;

è apprezzabile lo sforzo compiuto dalla Commissione europea la quale, adempiendo all'impegno previsto dall'attuale quadro giuridico di ECRIS, ha pubblicato la prima relazione sugli scambi, fornendo un quadro aggiornato e puntuale sul funzionamento di ECRIS e sulle relative criticità;

emerge dalla relazione che nel primo quinquennio di funzionamento di ECRIS, sebbene tutti i 28 Stati membri siano attualmente connessi a ECRIS, è

stato effettivamente realizzato solo il 76 per cento interconnessioni possibili; l'obiettivo finale – che ogni Stato membro sia connesso e scambi informazioni tramite ECRIS con tutti gli altri Stati membri – deve quindi ancora essere raggiunto;

la relazione registra, altresì, una rapida crescita del volume annuo di messaggi scambiati fra gli Stati membri connessi, pur evidenziando marcate differenze fra gli Stati membri in termini di attività, carico di lavoro, e tipologia di informazioni trasmesse;

è condivisibile la preoccupazione della Commissione europea per il mancato adempimento, da parte di alcuni Stati membri, agli impegni previsti da ECRIS circa la notifica delle condanne e la trasmissione dei relativi aggiornamenti agli Stati membri di cittadinanza degli autori dei reati, i quali potrebbero approfittarne eludendo le conseguenze del loro passato criminale;

osservato che:

come rilevato dalla Commissione europea, il sistema è utilizzato in misura insufficiente per quanto concerne lo scambio di informazioni relative a cittadini di Stati terzi (nel 2016 solo il 10 per cento di tutte le richieste);

occorre quanto prima colmare tale lacuna, considerato che un efficiente meccanismo di scambio di informazioni sui precedenti penali relativi a cittadini di Stati terzi attivi in diversi Paesi membri

può assicurare un potente strumento per un'efficace politica di contrasto alla criminalità e al terrorismo;

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) occorre assicurare tutte le iniziative utili, a livello europeo, per indurre i Paesi che ancora non hanno completato le interconnessioni ECRIS con tutti gli altri Stati membri a provvedere in tal senso in modo da sfruttare integralmente le potenzialità del sistema;

b) è necessario pervenire in tempi brevi alla rapida adozione della proposta

di regolamento, presentata dalla Commissione europea contestualmente alla relazione in esame, recante l'istituzione del sistema centralizzato ECRIS TCN, volto a realizzare l'obiettivo dello scambio sistematico delle informazioni relative ai cittadini di Stati terzi;

c) è necessario che le Istituzioni europee adottino tutte le misure idonee a sollecitare gli Stati membri, tra i quali anche l'Italia, a utilizzare più intensamente ECRIS trasmettendo un numero più elevato di richieste di informazioni o rispondendo in modo sistematico a tutte le istanze provenienti da altri Stati.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011. COM (2017) 344.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

La II Commissione (Giustizia),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 COM (2017) 344;

considerato che:

la relazione sulle statistiche relative all'uso del sistema da parte degli Stati membri ha messo in evidenza talune criticità procedurali e organizzative nell'attuale funzionamento di ECRIS tali da pregiudicarne l'utilizzo con riferimento allo scambio sistematico delle informazioni relative ai casellari giudiziari di cittadini di Stati terzi;

occorre al più presto affrontare tali criticità al fine di rafforzare uno strumento che può rivelarsi particolarmente efficace nelle attività di prevenzione e contrasto a fenomeni transnazionali come la criminalità organizzata e il terrorismo, che negli ultimi anni stanno generando forte allarme in Europa;

la proposta corregge l'attuale sistema, al momento non in grado di sta-

bilire *ex ante* quale Stato membro sia in possesso di casellari giudiziari relativi ad un determinato autore di reato cittadino di Stato terzo;

la Commissione propone di migliorare ECRIS supportandolo con un sistema informativo centralizzato, attraverso il quale sia possibile individuare immediatamente lo Stato membro che abbia registrato condanne definitive relative a cittadini extraeuropei;

osservato che:

è apprezzabile lo sforzo della Commissione europea volto ad integrare il sistema dotandolo di uno strumento che consenta alle autorità di uno Stato membro di individuare più agevolmente quali altri Stati membri detengano informazioni sui precedenti penali relativi a cittadini di Stati terzi. Tale meccanismo può infatti ridurre significativamente l'eventualità che autori di reati (anche ad altissima pericolosità sociale, l'organizzazione e l'attuazione di attentati terroristici) possano continuare ad agire in Stati membri diversi, approfittando delle difficoltà in cui attualmente versano le autorità competenti nel risalire al loro trascorso criminale;

è condivisibile l'intento della Commissione europea di inserire nel nuovo sistema centralizzato, oltre ai dati alfanumerici, le impronte digitali e (auspicabilmente in un prossimo futuro) le immagini facciali degli autori dei reati, in modo che

il sistema ECRIS TCN, una volta potenziato, possa partecipare ad un futuro servizio comune di confronto biometrico e ad un archivio comune di dati relativi all'identità dei cittadini di Stati terzi autori di crimini. Tale meccanismo assicurerebbe un ulteriore progresso verso l'obiettivo, condiviso dall'Italia in tutte le sedi europee, della interoperabilità dei sistemi informativi utilizzati nell'ambito della cooperazione giurisdizionale penale e di polizia, affiancando in modo complementare gli strumenti messi in campo dall'Unione europea, come la banca dati SIS e le Agenzie europee di contrasto (Eurojust, Europol e la futura Procura europea);

la proposta di regolamento rappresenta in ogni caso un soddisfacente punto di equilibrio tra l'esigenza di prevenzione e di contrasto di nuovi crimini perpetrati da pregiudicati e il rispetto dei diritti fondamentali quali stabiliti nella Carta europea e nelle Costituzioni degli Stati membri con particolare riferimento alla sfera della protezione dei dati personali,

esprime una valutazione positiva

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario pervenire alla rapida adozione del sistema centralizzato ECRIS TCN, in modo da consentire l'utilizzo integrale dell'attuale rete di scambi di informazioni per quanto riguarda i casellari giudiziali relativamente ai cittadini di Stati terzi;

b) appare opportuno valutare se non si possa riconoscere agli Stati membri una maggiore flessibilità per quanto concerne i tempi di implementazione della disciplina, di cui si prospetta l'adozione, con particolare riferimento agli adempimenti impegnativi connessi all'inserimento dei *record* recanti le condanne definitive a carico di cittadini di Stati terzi emanate prima dell'entrata in vigore del regolamento. Sul punto occorre altresì precisare che l'inserimento delle impronte digitali non sarà possibile per le sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del regolamento, ma solo per le condanne definitive successive a tale data;

c) occorre valutare se il potenziamento e l'aggiornamento di ECRIS nei termini prospettati non comporti, a carico delle competenti autorità degli Stati membri, oneri finanziari, oltre che amministrativi, tali per cui potrebbe risultare opportuno prospettare lo stanziamento di apposite risorse da parte dell'UE;

e la seguente raccomandazione:

per quanto concerne più direttamente i profili interni, è necessario garantire la massima cooperazione possibile il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia al fine di consentire alle autorità centrali indicate nella proposta di regolamento l'accesso e l'inserimento nel sistema centralizzato EDRIS TCN dei dati biometrici, con particolare riferimento alle impronte digitali, relativamente agli autori dei reati cittadini di Stati terzi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-12109 Michele Bordo: Sui danni provocati da un incendio al sito archeologico di Faragola, in territorio di Ascoli Satriano (Foggia)	46
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	48
5-11945 Marrocu: Sulla soppressione di alcune classi presso l'IPSIA A. Volta del comune di Guspini (Medio Campidano)	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	50
5-12008 Marzana: Sull'aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia per il triennio scolastico 2017/2020	47
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	51
5-12087 D'Ottavio: Sull'alienazione di una parte dell'area dell'Istituto agrario « Pavoncelli » di Cerignola	47
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	53
5-12167 Pes: Sulle scuole di specializzazione di area sanitaria in Sardegna	47
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	55

INTERROGAZIONI

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 9.15.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

5-12109 Michele Bordo: Sui danni provocati da un incendio al sito archeologico di Faragola, in territorio di Ascoli Satriano (Foggia).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Umberto D'OTTAVIO (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della circostanziata risposta che dà atto della grande attenzione che il Governo sta dedicando al restauro delle parti danneggiate dal fuoco, nel sito archeologico di Ascoli Satriano.

5-11945 Marrocu: Sulla soppressione di alcune classi presso l'IPSIA A. Volta del comune di Guspini (Medio Campidano).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta tenuto conto che, sulla base delle informazioni contenute nella risposta, la situazione delle classi dell'Istituto A. Volta, successive alle prime, sembra essersi risolta positivamente.

5-12008 Marzana: Sull'aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia per il triennio scolastico 2017/2020.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Maria MARZANA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta con la quale il MIUR assicura di aver fornito agli uffici operativi le necessarie indicazioni per procedere all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia. Rimarca, tuttavia, che i disagi che hanno caratterizzato le procedure sono da attribuirsi al difettoso funzionamento del sistema informatico impiegato dal Ministero. Evidenzia, infine, che nonostante l'anticipo con cui si è proceduto alle assunzioni in ruolo, anche quest'anno scolastico ha avuto un avvio stentato, non essendo stata ancora completata la pubblicazione delle graduatorie definitive, con inevitabili disagi e pesanti ricadute su studenti e personale docente.

5-12087 D'Ottavio: Sull'alienazione di una parte dell'area dell'Istituto agrario « Pavoncelli » di Cerignola.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Umberto D'OTTAVIO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta che rivela l'attenzione del Governo nel seguire il caso segnalato con l'interrogazione. Tuttavia, ritiene necessario un intervento più incisivo da parte del Ministero sugli amministratori locali volto a scongiurare l'alienazione di una parte dell'area dell'Istituto.

5-12167 Pes: Sulle scuole di specializzazione di area sanitaria in Sardegna.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, replicando in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta fornita e si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta che garantisce agli specializzandi in corso l'ordinaria conclusione del ciclo di studi specialistici e fornisce chiarimenti sulle procedure di accreditamento che mirano ad assicurare l'uniformità degli standard formativi.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

5-12109 Michele Bordo: Sui danni provocati da un incendio al sito archeologico di Faragola, in territorio di Ascoli Satriano (Foggia).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Bordo richiede a questo Ministero, quali iniziative il Governo intende assumere per garantire l'accurato restauro di quanto danneggiato dal fuoco in occasione dell'incendio che ha interessato il sito archeologico di Ascoli Satriano.

Come noto infatti a seguito dell'incendio sviluppatosi nella notte fra il 6 e 7 settembre scorso, il cantiere in atto presso il complesso archeologico di Ascoli Satriano ha subito gravissimi danni. Sono andate completamente distrutte le coperture in legno della villa ma soprattutto l'incendio ha procurato seri danni alle importanti testimonianze archeologiche (pavimento musivo, marmi ecc.). Spentosi l'incendio il competente Segretariato regionale per la Puglia, d'intesa con la Soprintendenza, ha provveduto innanzitutto a sgomberare dalle macerie il sito e a mettere in sicurezza il patrimonio archeologico procedendo alla rimozione delle lamiera del tetto e alla predisposizione di coperture provvisorie per riparare dalle intemperie le pavimentazioni antiche.

Contestualmente è stata disposta la sospensione dei lavori in corso e al fine di evitare interferenze si è disposta l'interdizione dell'area a persone estranee al cantiere non avente titolo o preventivamente non autorizzato. Tanto per motivi di sicurezza e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché per la salvaguardia dell'importante patrimonio archeologico gravemente danneggiato. Per l'attuazione di tali misure è stato richiesto anche l'intervento del Comando stazione dei Carabinieri e del Sindaco di Ascoli Satriano per la collaborazione del personale della polizia locale.

Nel contempo gli Uffici sul territorio hanno informato dei fatti il Direttore dell'Istituto di Conservazione e Restauro, che in passato ha curato l'intervento di restauro sul pavimento musivo e ne conosce perfettamente la storia conservativa e le caratteristiche intrinseche, della necessità di un urgente sopralluogo tecnico specializzato per valutare congiuntamente e mettere in atto le migliori soluzioni per il recupero dei beni danneggiati e redigere un progetto di restauro di intesa con la Soprintendenza.

Tra breve le coperture provvisorie, calcolate per sopportare il peso dell'acqua piovana e della neve, saranno pronte e si potrà affrontare la rimozione delle macerie minute e la ricognizione dello stato di conservazione delle pavimentazioni antiche.

La macchina organizzativa sul territorio è stata tempestiva e sta lavorando alacremente in stretta collaborazione tecnica con l'Istituto centrale e in costante contatto informativo con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Spero di poter riferire presto in questa sede aggiornamenti e notizie più confortanti.

Concludo, onorevole Bordo, con le parole contenute nel verbale del Consiglio superiore dei beni culturali e del paesaggio, che come lei sa costituisce il massimo organo consultivo centrale del Ministero, ed è presieduto dal prof. Volpe: « Il Consiglio Superiore Beni Culturali e paesaggistici del MiBACT, nella riunione del 18 settembre 2017, ha deciso all'unanimità di condividere e fare proprio il documento del Comitato tecnico-scientifico Archeolo-

gia relativo agli incendi che hanno colpito i siti archeologici di Faragola e di Elea-Velia, condividendone le preoccupazioni, lo spirito e le proposte e auspicando interventi immediati di restauro e di ricostruzione.

Il Comitato esprime profondo dolore e preoccupazione per gli incendi che negli ultimi tempi hanno colpito drammaticamente importanti aree archeologiche.

All'incendio del parco archeologico di Faragola nel comune di Ascoli Satriano (FG), ampiamente pubblicizzato, si unisce quello che ha devastato il sito UNESCO di Elea-Velia nel comune di Ascea (SA). I sospetti di eventi dolosi sono comuni a entrambi i siti, ubicati rispettivamente in

province come il Foggiano e il Salernitano, tanto ricche di uno straordinario patrimonio archeologico, quanto bisognose di un attento e vigile presidio di mano pubblica, di tutti gli enti e istituzioni interessati e coinvolti nella tutela e valorizzazione del nostro patrimonio.

Il Comitato auspica che il Ministero, insieme con le Regioni, gli enti locali, le Università, si faccia carico di intervenire prontamente e di studiare strategie innovative per una migliore tutela delle aree archeologiche offrendo tutta la propria collaborazione ».

Quello del Consiglio superiore è l'auspicio di tutti.

ALLEGATO 2

5-11945 Marrocu: Sulla soppressione di alcune classi presso l'IPSIA A. Volta del comune di Guspini (Medio Campidano).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla questione sollevata dagli onorevoli interroganti si riferiscono gli elementi informativi acquisiti dal competente Ufficio scolastico regionale per la Sardegna.

Secondo quanto comunicato le classi dell'Istituto d'istruzione secondaria superiore « Alessandro Volta » di Guspini non autorizzate in organico di fatto sono state unicamente due nuove classi prime, una alla sezione IPSIA (Manutentori e assistenza tecnica) ed una alla sezione IPSS (Servizi sociali), non precedentemente proposte in organico di diritto. Ciò in considerazione delle risorse disponibili e della necessità di assicurare, prioritariamente, la continuità del percorso scolastico agli studenti delle classi dalla seconda in poi.

Per quanto concerne l'indirizzo IPSIA (Manutentori e assistenza tecnica), le due classi seconda e quarta erano già state autorizzate in organico di diritto dall'Ufficio di ambito territoriale di Cagliari con decreto dirigenziale del 21 luglio 2017 (n. 7294). In organico di fatto, nonostante la diversa proposta del dirigente scolastico, l'Ufficio ha potuto autorizzare, sulla base dei criteri uniformi adottati sul territorio

e alla luce dello stanziamento di bilancio pervenuto dal Ministero, tanto la classe seconda che la classe quarta.

Relativamente all'indirizzo IPSS (Servizi sociali), le due classi terza e quarta erano anch'esse già state autorizzate in organico di diritto dall'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari con il medesimo decreto dirigenziale già citato. Anche in questo caso, in organico di fatto, nonostante la diversa proposta pervenuta dal dirigente scolastico, l'Ufficio ha potuto autorizzare tanto la classe terza che la classe quarta.

L'Ufficio ha, altresì, precisato che le proposte del dirigente scolastico erano conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 in materia di riorganizzazione della rete scolastica e di razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008. Come sopra precisato, la situazione si è comunque risolta positivamente per gli studenti delle classi successive alla prima, i quali potranno quindi proseguire il proprio percorso di studi.

ALLEGATO 3

5-12008 Marzana: Sull'aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia per il triennio scolastico 2017/2020.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione ora in discussione si chiedono chiarimenti in merito alla posizione dei docenti inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento che, non essendo stati inclusi automaticamente nella prima fascia delle graduatorie di istituto, nel tentativo di cambiare la scuola di riferimento, si sono trovati nell'impossibilità, provocata dal sistema informatico, di aggiornare la propria posizione in graduatoria per le supplenze del triennio 2017/2020.

In particolare, si sollecita una proroga dei termini per la presentazione delle istanze relative all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2020, in ragione delle suddette difficoltà connesse al sistema informatico impiegato.

A riguardo, si rappresenta che il M.I.U.R., ben consapevole delle esigenze e delle problematiche indicate dall'On.le interrogante, è intervenuto fornendo agli uffici operativi apposite indicazioni.

Nel dettaglio, si informa che con avviso pubblicato sul portale SIDI in data 30 giugno 2017 ha provveduto a comunicare la proroga delle funzioni di trasmissione da parte delle scuole al sistema informativo dal 30 giugno al 13 luglio 2017. Pertanto, le funzioni POLIS di presentazione, in modalità telematica, del modello B di scelta delle sedi sono state rese disponibili dal 14 luglio al 25 luglio 2017.

Successivamente, con nota del 20 luglio 2017 (prot. 31285), è stata data comunicazione agli uffici scolastici regionali che gli aspiranti presenti nella prima fascia

delle graduatorie di istituto per effetto dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sono vincolati a mantenere le sedi del precedente triennio anche nel caso in cui, per diversi motivi, queste sedi fossero presenti solo sulle posizioni di seconda e terza fascia. È stato, inoltre, precisato che si sono verificati casi di alcuni aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento tardivamente per effetto di pronunce giurisdizionali e anche nelle graduatorie di istituto di seconda e/o terza fascia del triennio 2014/2017, ma non nella prima fascia, che per il triennio 2017/2020 hanno cambiato la scuola di riferimento rispetto al triennio precedente. Pertanto, al fine di ripristinare l'esatta posizione dell'aspirante nel precedente triennio, è stato comunicato un blocco nelle funzioni del portale POLIS di inserimento del modello B, invitando l'aspirante a recarsi presso la scuola di riferimento per regolarizzare la propria posizione. A tal fine sarebbe stata effettuata, a cura del sistema informativo, la cancellazione della domanda che l'aspirante ha presentato per il triennio 2017/2020, in modo da consentire alla scuola competente del precedente triennio di acquisire la domanda dalla scuola a cui era stata erroneamente presentata.

Infine, con nota del 25 luglio 2017 (prot. 32120) è stata data comunicazione agli uffici scolastici regionali che, in ragione dell'elevato numero di aspiranti, le funzioni del portale POLIS di presentazione, in modalità telematica, del modello B di scelta delle sedi sono state rese disponibili fino alle ore 20.00 del giorno 26 luglio 2017. Con la medesima nota è stato, altresì, precisato che gli aspiranti che, per

cause a loro non imputabili, non fossero riusciti ad inoltrare il modello B entro la suddetta data, avrebbero potuto presentarlo in modalità cartacea alle scuole capofila, le quali avrebbero poi provveduto alla trasmissione al portale SIDI.

Tutto ciò posto, è evidente che il MIUR si è adoperato nel senso indicato dall'On.le interrogante, fornendo, altresì, precise indicazioni in merito alla posizione dei do-

centi inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento rispetto alle graduatorie di istituto.

Con l'occasione, si evidenzia che non ricorrevano le condizioni per la concessione di ulteriori proroghe rispetto a quelle sopra indicate in ragione della necessità di disporre di graduatorie definitive entro tempi utili per il corretto avvio dell'anno scolastico.

ALLEGATO 4

5-12087 D'Ottavio: Sull'alienazione di una parte dell'area dell'Istituto agrario « Pavoncelli » di Cerignola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'argomento sul quale verte la presente interrogazione investe la competenza di più pubbliche Amministrazioni, specificamente quella degli enti locali che sono tenuti alla fornitura dei locali scolastici ai sensi della legge n. 23 del 1996.

Ciò non di meno, gli Uffici del MIUR seguono con la massima attenzione singoli casi che, come quello segnalato dall'onorevole interrogante, presentano delle criticità al fine di contribuire alla ricerca di idonee soluzioni.

Premesso ciò, in relazione al caso dell'Istituto d'istruzione secondaria superiore « G. Pavoncelli » di Cerignola, si riportano gli elementi informativi forniti dal competente Ufficio scolastico regionale per la Puglia.

La citata Istituzione scolastica possiede un'azienda agraria, frutto di un lascito testamentario finalizzato alla realizzazione di una scuola dedicata alla pratica agricola. Sui fondi dell'azienda l'attività didattica deve svolgersi, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento contabile delle scuole n. 44 del 2001, su una predeterminata superficie dell'azienda stessa. La superficie catastale dei fondi in discorso ammonta complessivamente ad oltre 22 ettari. L'effettiva superficie agricola utilizzata (SAU), che è stata oggetto nel tempo di significative opere di miglioramento, è di oltre 14 ettari.

Una prima controversia ha riguardato la proprietà dei suddetti fondi, rispetto ai quali il Tribunale di Foggia (con sentenza n. 1039 del 19 ottobre 1991) ha dichiarato il comune di Cerignola, dopo un'analitica

ricostruzione delle vicende successive, proprietario del fabbricato adibito a scuola e possessore a solo titolo enfiteutico dei fondi dell'azienda agraria.

In base all'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 23 del 1996, che prevede il trasferimento a titolo gratuito degli immobili utilizzati come sedi delle istituzioni scolastiche alla province, che ne assumono i relativi oneri, il comune di Cerignola ha trasferito alla provincia di Foggia gli edifici scolastici ed i fondi aziendali con atto di convenzione del 17 settembre 1999.

A partire dal marzo 2016, gli stessi fondi sono stati destinatari di molteplici interventi da parte del comune che ha dapprima disposto la realizzazione di una bretella stradale e di un palazzetto dello sport, concedendo in favore di un'associazione locale, in comodato gratuito, alcuni suoli agricoli da destinare a canile municipale.

Superfluo evidenziare che la realizzazione di tali opere interferisce gravemente con le attività scolastiche poiché è evidente che le stesse impediscono l'uso dei fondi rustici.

L'Istituto scolastico, dopo aver sottoposto la situazione all'attenzione di diversi soggetti istituzionali, quali l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, il Prefetto e la provincia di Foggia, considerata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione, ha chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari di proporre ricorso al TAR Puglia per l'annullamento, previa sospensione, degli effetti delle determine dirigenziali relative agli interventi sopra descritti.

Il TAR, tuttavia, ha respinto la domanda cautelare proposta con ordinanza n. 434 del 2016. La questione è pendente al Consiglio di Stato per la fase cautelare, oltre che dinanzi al TAR per il giudizio di merito.

In attesa delle pronunce in sede giurisdizionale, si sono registrati interventi di vari soggetti istituzionali, dal Prefetto alla provincia di Foggia, all'Assessorato della regione per l'istruzione e la formazione, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza.

Per quanto concerne il MIUR, in data 13 giugno 2016 l'Ufficio scolastico regionale ha invitato il comune, con nota prot. n. 9898, a non intraprendere iniziative che portino alla riduzione dell'offerta formativa, considerato che l'azienda agraria rappresenta il laboratorio didattico necessario e indispensabile per un Istituto di questo

indirizzo. Nel contempo ha invitato la provincia di Foggia ad avviare azioni a tutela dell'Istituto « Pavoncelli ».

A fronte di tali interventi il comune di Cerignola, tuttavia, ha inserito nel Piano di alienazioni il suolo facente parte dell'azienda agraria della scuola e, con determina a contrarre n. 895 del 28 luglio 2017, ha approvato il bando di gara con procedura aperta per la realizzazione del palazzetto dello sport di cui alla delibera n. 98 del 2017 mediante l'istituto della permuta ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si può assicurare che il Ministero, attraverso le proprie articolazioni territoriali operanti nella regione Puglia, per quanto di propria competenza, continuerà a seguire la vicenda al fine di salvaguardare l'offerta formativa dell'Istituto « Pavoncelli » di Cerignola.

ALLEGATO 5

5-12167 Pes: Sulle scuole di specializzazione di area sanitaria in Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Pes, si rappresenta preliminarmente che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017 n. 402, che ha innovato la disciplina in materia già contenuta nel decreto ministeriale 29 marzo 2006, ha individuato gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria finalizzati all'accREDITAMENTO delle stesse.

Pertanto, nell'anno accademico 2016/2017 è stato avviato e si è concluso il primo processo di accREDITAMENTO delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, sulla base delle nuove regole previste dal citato decreto. Nel corso di tale processo, l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica – che, come è noto, costituisce l'organismo tecnico istituito presso il MIUR, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, con il compito, tra l'altro, di determinare gli standard per l'accREDITAMENTO delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità e di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono – ha proceduto alla valutazione delle istanze relative a circa 1.433 Scuole di specializzazione, pervenendo, in ciascuno dei casi, a effettuare alternativamente una proposta di accREDITAMENTO, di non accREDITAMENTO o di accREDITAMENTO provvisorio delle Scuole, oltre a un'analoga valutazione di accREDITAMENTO, di non accREDITAMENTO o di accREDITAMENTO provvisorio delle strutture.

Come noto, infatti, l'articolo 8, comma 2, del summenzionato decreto ha previsto che « limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accREDITAMENTO, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accREDITAMENTO provvisorio, fermo restando che l'accREDITAMENTO definitivo potrà essere conseguito al raggiungimento degli standard, dei requisiti e degli indicatori ».

La valutazione delle Scuole è stata effettuata dall'Osservatorio nazionale con il contributo e con il supporto dei dati e delle informazioni fornite da importanti Agenzie di valutazione nazionale, quali l'ANVUR e l'AGENAS, e ha riguardato un insieme di aspetti più ampio e complesso rispetto al passato. Sono state, infatti, oggetto di esame e di analisi le performance « formative » concernenti il corpo docente delle Scuole di specializzazione e le performance « assistenziali » concernenti le singole strutture facenti parti della rete formativa delle medesime Scuole.

Alle proposte dell'Osservatorio sono seguiti i decreti del Ministro della salute, di concerto con il MIUR, di accREDITAMENTO delle singole strutture facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializza-

zione, e i decreti direttoriali del MIUR di istituzione e di accreditamento dei corsi di specializzazione.

Con il decreto ministeriale MIUR del 29 settembre 2017, n. 719 sono stati assegnati i 6.105 contratti statali di formazione medica specialistica alle Scuole di specializzazione istituite e accreditate presso gli Atenei ai sensi della normativa succitata, mentre con il successivo decreto ministeriale MIUR n. 720 in pari data, è stato bandito il concorso di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2016/2017.

Per quanto concerne, in particolare, la condizione delle Scuole di specializzazione della Sardegna, e, più nel dettaglio, di quelle che sono state oggetto di proposta di non accreditamento da parte dell'Osservatorio nazionale, non può che rilevarsi che con l'avvio delle procedure concorsuali per l'anno accademico 2016/2017 può considerarsi definitivamente concluso anche il processo di accreditamento delle Scuole di specializzazione.

Tali Scuole però, già a partire dal prossimo anno accademico, potranno presentare nuova istanza di accreditamento, con le modalità e con le tempistiche che

verranno di anno in anno stabilite dal Ministero, ove ritengano di aver superato le criticità già rilevate dall'Osservatorio nazionale in vista dell'avvio dell'anno 2016/2017, criticità che si sono rivelate ostative ad una valutazione favorevole all'accREDITAMENTO, pieno o provvisorio.

Inoltre, si sottolinea che le procedure di accreditamento introdotte dal decreto n. 402 del 2017, concernenti le Scuole di specializzazione di area sanitaria istituite presso le Università, mirano ad innalzare il livello e la qualità della formazione universitaria erogata ai medici durante il proprio percorso formativo specialistico e a garantire, nel pieno rispetto delle specificità territoriali, l'uniformità degli standard formativi minimi da assicurare agli specializzandi che, presso tali Istituzioni, acquisiscono conoscenze e competenze professionali.

Infine, si assicura che le Università presso le quali afferiscono le scuole di specializzazione che non hanno ricevuto l'accREDITAMENTO per quest'anno, avranno cura di garantire agli specializzandi in corso l'ordinaria conclusione del ciclo di studi specialistici presso cui gli stessi risultano iscritti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12370 Castiello: Sul finanziamento dell'infrastruttura viaria Intervalliva Tolentino-San Severino Marche	57
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	59
5-12371 Kronbichler: Sul ritardo nella presentazione della relazione tecnica alla proposta di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	60
5-12372 Ginoble: Sull'esclusione della provincia di Teramo dalla riclassificazione delle arterie ex statali	58
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	61
5-12373 Daga: Sul fondo di garanzia per le opere idriche e sulle ulteriori iniziative in materia ...	58
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	62
Sui lavori della Commissione	58

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture.

Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, secondo quanto convenuto dall'uffi-

cio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12370 Castiello: Sul finanziamento dell'infrastruttura viaria Intervalliva Tolentino-San Severino Marche.

Giuseppina CASTIELLO (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppina CASTIELLO (LNA) replicando, fa notare come l'infrastruttura ri-

chiamata nell'atto di sindacato ispettivo sia un'opera strategica sia per la vastità dei territori serviti da essa sia per il numero degli abitanti interessati alla stessa. Auspica quindi l'intervento urgente del CIPE per l'individuazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie.

5-12371 Kronbichler: Sul ritardo nella presentazione della relazione tecnica alla proposta di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Florian KRONBICHLER (MDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Florian KRONBICHLER (MDP) replicando, prende atto della risposta del sottosegretario, la quale contribuisce a prestare maggiore attenzione in futuro a casi analoghi a quelli richiamati nell'atto di sindacato ispettivo.

5-12372 Ginoble: Sull'esclusione della provincia di Teramo dalla riclassificazione delle arterie ex statali.

Tommaso GINOBLE (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tommaso GINOBLE (PD), replicando, fa notare come dalla risposta del sottosegretario emergano comunque fatti nuovi di cui prende atto. Chiede che il Governo presti particolare attenzione alla questione

riportata nell'atto di sindacato ispettivo, al fine di correggere un *vulnus*, quale quello del mancato coinvolgimento della provincia di Teramo pesantemente colpita dagli ultimi eventi sismici e meteorologici.

5-12373 Daga: Sul fondo di garanzia per le opere idriche e sulle ulteriori iniziative in materia.

Federica DAGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federica DAGA (M5S) replicando, prende atto del fatto che lo schema di DPCM è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Fa poi notare come nei due anni di attesa del DPCM avrebbero potuto realizzarsi opportunità per i gestori più piccoli.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Enrico BORGHI (PD) preannuncia la presentazione da parte del gruppo PD di un atto di indirizzo volto ad impegnare il Governo ad anticipare il passaggio ad ANAS delle strade provinciali, anche ai fini della manutenzione.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

**5-12370 Castiello: Sul finanziamento dell'infrastruttura viaria
Intervalliva Tolentino-San Severino Marche.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto riferisce ANAS, l'intervalliva Tolentino-San Severino Marche è un intervento compreso tra le opere di completamento del Sistema Viario Quadrilatero che ha avuto l'*iter* approvativo di seguito riepilogato:

il progetto preliminare dell'intervento è stato sottoposto dalla Società Quadrilatero (QMU) alla procedura di approvazione CIPE nel dicembre 2003 ed è stato approvato dallo stesso Comitato con la delibera n. 13/2004;

nel 2006 la QMU ha affidato al Contraente Generale, a seguito di gara comunitaria ad evidenza pubblica, la redazione del progetto definitivo dell'intervento in argomento, da sottoporre al CIPE per l'approvazione ed il finanziamento;

nel 2010 il Contraente Generale ha presentato il progetto definitivo, non più approvato da QMU per intervenute necessità di variante al tracciato e per l'assenza di finanziamento;

nel 2012 il Contraente Generale ha esercitato la facoltà di recesso dal con-

tratto per gli interventi viari non finanziati, tra cui l'intervalliva Tolentino - San Severino;

nel 2016, il CIPE, con delibera n. 64/16, pubblicata il 12 maggio 2017, ha ridefinito l'intero progetto Quadrilatero e il relativo quadro economico complessivo, con inserimento dell'intervalliva Tolentino-San Severino tra gli interventi non prioritari e accantonati in attesa della disponibilità di nuove risorse.

Nel prendere atto del Protocollo d'intesa sottoscritto tra regione Marche, provincia di Macerata, comune di Tolentino e comune di San Severino Marche, e della disponibilità della Quadrilatero ad intraprendere le attività relative alle gare per la progettazione e per la realizzazione dell'intervento, si rende necessario non solo il preventivo pronunciamento del CIPE circa l'individuazione e l'assegnazione alla Quadrilatero delle risorse finanziarie necessarie, ma la preventiva verifica costi/benefici da parte delle strutture preposte del MIT sulla base dello studio di fattibilità.

ALLEGATO 2

5-12371 Kronbichler: Sul ritardo nella presentazione della relazione tecnica alla proposta di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La realizzazione di opere finalizzate al superamento o all'abbattimento di barriere architettoniche è uno dei temi particolarmente attenzionati dal Governo. Senza dubbio, il superamento delle barriere architettoniche rappresenta un avanzamento sul fronte dei diritti e coinvolge la vita di tutte le comunità, non solo delle persone disabili.

Si rileva che fin dal 2004 il Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche non era stato alimentato con nuove risorse.

La legge di bilancio 2017, all'articolo 1, comma 140 ha previsto che le risorse di cui è stato dotato l'apposito fondo istituito presso il MEF per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo

infrastrutturale del Paese, siano utilizzate, tra l'altro, per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Grazie al forte impegno del Governo, con successivo dPCM 21 luglio 2017, n. 232, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre scorso, per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono stati individuati e ripartiti complessivi 180 milioni di euro.

Quanto alla relazione tecnica relativa all'AC 1013, questa è stata depositata nel giugno scorso su richiesta della Commissione Bilancio della Camera dei deputati.

Su tale proposta di legge il Governo chiederà al Senato un rapido esame affinché si possa arrivare in tempi brevi alla sua approvazione.

ALLEGATO 3

**5-12372 Ginoble: Sull'esclusione della provincia di Teramo
dalla riclassificazione delle arterie ex statali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come si è già avuto modo di riferire agli Onorevoli interroganti, il MIT ha attivato tutte le procedure propedeutiche alla ridefinizione di una nuova Rete Stradale di Interesse Nazionale che hanno condotto alla definizione della proposta così come previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Al fine di attivare una fase di concertazione e condivisione con le regioni e con tutti gli ulteriori soggetti interessati, è stato avviato apposito tavolo tecnico che ha visto la partecipazione del Coordinamento Nazionale della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio (IMGT), di UPI e ANCI – Città Metropolitane. A valle delle riunioni del 3 e del 29 maggio 2017, cui hanno preso parte anche numerosi rappresentanti sia regionali che provinciali, è stato chiesto a tutti i soggetti partecipanti di inoltrare alla competente Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del MIT le proprie eventuali osservazioni e/o richieste di integrazione.

Per quanto risulta alla predetta Direzione generale, durante tutta la fase dedicata alla concertazione (maggio-luglio 2017) non è giunta alcuna osservazione e/o richiesta di integrazione da parte della provincia di Teramo né da parte dei rappresentanti dell'UPI, i quali hanno sempre partecipato ai predetti tavoli tecnici.

Di contro, risultano pervenute due richieste di integrazione da parte della regione Abruzzo, concernenti la SS 614 della Maielletta e le SP 106 delle Capannelle e 4 della Molinella.

La regione Abruzzo ha quindi rappresentato l'esigenza di integrare l'originaria proposta MIT esclusivamente con la su menzionata viabilità, ricadente interamente nel territorio della provincia dell'Aquila. Il piano di riclassificazione della rete stradale è stato basato sui criteri dettati dal Codice della Strada e, ove questi siano risultati insufficienti, in funzione dei contenuti programmatici richiamati nel documento strategico «Connettere l'Italia» e, infine, sulla base degli elementi tecnici tali da restituire un adeguato «schema a maglie».

L'UPI, nell'esprimere l'intesa nel corso della Conferenza Unificata del 3 agosto scorso, ha posto agli atti della stessa la documentazione concernente le istanze della provincia di Teramo, affinché tali richieste possano essere oggetto di verifica da parte del MIT.

Preso atto dell'intesa già sancita con undici regioni, tra le quali anche la regione Abruzzo, e al fine di assicurare la fattiva conclusione della proposta di revisione in argomento, la competente Direzione generale si sta adoperando affinché si possa giungere all'adozione definitiva del relativo dPCM e delle relative tabelle di riclassificazione nei tempi più brevi possibili.

Nel contempo, la medesima Direzione generale provvederà certamente ad avviare specifica istruttoria concernente l'istanza avanzata dall'UPI per conto della provincia di Teramo, istituendo apposito tavolo tecnico con i rappresentanti dell'Ente territoriale.

ALLEGATO 4

5-12373 Daga: Sul fondo di garanzia per le opere idriche e sulle ulteriori iniziative in materia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, il dPCM in argomento istituisce – presso la Cassa conguglio per il settore elettrico – un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo si alimenta tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Au-

torità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che ne disciplina anche le modalità di gestione.

Il predetto dPCM – previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico – definisce gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.

Lo schema di dPCM è stato predisposto dal MIT e trasmesso il 31 agosto scorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i successivi adempimenti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	63
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	64
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---------------------------------------------------------------------	----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	70
5-10261 De Lorenzis: Collegamenti ferroviari a lunga percorrenza da e per Taranto	70
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	72
5-11154 Ricciatti: Progressiva riduzione della presenza di uffici e impianti ferroviari nella regione Marche e contestuali disservizi del trasporto ferroviario	70
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	73

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già esaminato le proposte emendative riferite ai primi due articoli del provvedimento. Nella seduta svolta il 29 marzo 2017 il rappresentante del Governo si era riservato di esprimere compiutamente i pareri dell'Esecutivo in tempi brevi, all'esito dei doverosi approfondimenti in corso e delle interlocuzioni con il relatore.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ricorda che l'esame del provvedimento si era interrotto prima dell'esame degli emendamenti agli articoli 3 e 4, tra i quali vi erano quelli presentati dal relatore *pro tempore* – il collega Mauri – che ne riformulavano sostanzialmente il contenuto. Segnala che a seguito degli approfondimenti svolti, sono emersi significativi elementi critici sui testi dei citati emendamenti che hanno imposto una pausa di riflessione.

Ritiene, tuttavia, che l'interlocuzione con il presentatore della proposta di legge e con i rappresentanti del Governo hanno realizzato, a suo avviso, le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento. Auspica quindi che si possa arrivare ad una sintesi condivisa sulle questioni ancora aperte. Si riferisce, con riguardo all'articolo 3, alla definizione del livello di impegno e di responsabilità posto a carico degli amministratori di enti pubblici e imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero rilevante di addetti.

L'altra questione aperta è relativa all'articolo 4 e riguarda l'individuazione delle forme di finanziamento e le connesse risorse per favorire la diffusione del *car pooling*, su cui peraltro, ricorda, anche il collega Dell'Orco aveva avanzato una specifica proposta e che possa essere ragionevole per il prosieguo dei lavori.

Ritiene infine opportuno ricordare che la questione relativa al limite del corrispettivo per chi fornisce il servizio – già affrontata dalla Commissione – potrà essere riesaminata in una fase successiva,

eventualmente avvalendosi del contributo fornito dalle Commissioni in sede consultiva.

Conclude assicurando che sarà sua cura cercare un'intesa, anche con il Governo, sulla base di nuovi emendamenti che si riserva di presentare nei prossimi giorni.

Michele DELL'ORCO (M5S) concordando con quanto osservato dal relatore, si dice convinto che le coperture finanziarie relative all'articolo 4 possano essere facilmente reperite, considerato che si tratta di cifre irrisorie.

Ricorda, inoltre, che la sua parte politica non ha mai fatto mancare il proprio fattivo contributo per individuare soluzioni condivise delle problematiche emerse e assicura fin d'ora un orientamento favorevole all'eventuale trasferimento del progetto di legge in sede legislativa.

Michele Pompeo META, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 10.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 461.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo scade il prossimo 12 ottobre. Segnala tuttavia che la richiesta non è corredata dalla prevista intesa sancita in sede di Conferenza unificata né sono stati ancora trasmessi il previsto parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, previsti dal comma 2 dell'articolo 6 della legge delega e che quindi l'esame della Commissione potrà concludersi solo successivamente all'acquisizione dei suddetti pareri.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, segnala che lo schema di decreto legislativo all'esame consta di 55 articoli che intervengono principalmente sul codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005 ma contiene anche ulteriori disposizioni di modifica con funzione di coordinamento nella specie con il decreto legislativo n. 5 del 2016 che concerne l'attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua. L'articolo 54 contiene infine i principi e i criteri per la modifica del regolamento attuativo del codice della nautica da diporto.

Passando all'esame delle norme, la prima disposizione che esamina riguarda l'articolo 3 che novella l'articolo 3 del codice prevedendo una nuova classificazione delle unità da diporto. Oltre a inserire, adeguando il quadro delle definizioni a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 5 del 2016, la definizione delle moto d'acqua, le principali innovazioni riguardano l'introduzione della defi-

nizione dell'unità da diporto utilizzata a fini commerciali, definita anche *commercial yacht* (rispetto alla quale alcuni limitati interventi di coordinamento sono contenuti all'articolo 1 e 2), nonché alla distinzione, basata sulla stazza, tra le navi da diporto maggiori (con stazza superiore a 500 GT o 600 TSL) e quelle minori (con stazza fino ai valori sopra indicati). Entrambe, come nel regime precedente, devono avere lunghezza superiore ai 24 metri.

L'articolo 4 prevede l'applicazione del decreto legislativo n. 5 del 2016 alla progettazione, costruzione ed immissione in commercio di tutte le unità da diporto, con l'esclusione delle navi e dei « *commercial yacht* ».

Gli articoli da 5 a 12 intervengono sul regime amministrativo delle unità da diporto, con riguardo all'iscrizione delle stesse, incrociandosi in alcuni casi con le modifiche introdotte, al medesimo capo, dall'articolo 12 dello schema di regolamento concernente il sistema telematico della nautica da diporto.

Appare evidente la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni posto che il testo proposto nello schema di decreto legislativo non tiene conto delle innovazioni introdotte dal regolamento, sotto il profilo tecnologico e di semplificazione per i diportisti.

L'articolo 5 introduce la possibilità di iscrizione provvisoria per le navi da diporto, attualmente prevista per le sole imbarcazioni. Al comma 3 sono definiti i requisiti di idoneità tecnica per le navi autocostruite.

Il novellato comma 4 prevede che il proprietario o l'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria di unità da diporto possa richiedere all'ufficio di iscrizione l'annotazione della perdita di possesso dell'unità a seguito di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione.

L'articolo 6 inserisce nel codice il nuovo articolo 15-*bis*, che disciplina specificamente l'iscrizione delle navi da diporto.

Analogamente ai precedenti, l'articolo 10 introduce una disciplina specifica per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto.

Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 sono sempre relative alle iscrizioni e concernono modifiche agli articoli 16, 17 e 18 del codice. In particolare viene prevista la cancellazione dell'annotazione del nome dell'utilizzatore in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria nonché l'annotazione della perdita di possesso nei registri nella medesima fattispecie; si prevede inoltre l'esclusione della pubblicità legale per la dichiarazione di armatore e la previsione, nel caso di iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero della possibilità di avvalersi di un rappresentante purché «regolarmente soggiornante» in Italia.

L'articolo 11 modifica l'articolo 20 introducendo la facoltà di procedere a iscrizione provvisoria della nave e dell'imbarcazione da diporto da parte dell'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria.

L'articolo 12 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in materia di trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri, con specifico riguardo alla fattispecie di vendita all'estero dell'unità da diporto, introducendo alcune disposizioni di snellimento procedurale.

Gli articoli da 13 a 25 modificano disposizioni concernenti l'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto. Tali modifiche si muovono nell'ottica di una riduzione e di uno snellimento degli oneri amministrativi necessari per la navigazione da diporto. Sono inoltre previste alcune modifiche di adeguamento alle norme del decreto legislativo n. 5 del 2016 e altre volte a rafforzare la sicurezza della navigazione delle unità da diporto ed alcune norme di coordinamento formale.

L'articolo 13 introduce all'articolo 22 la licenza di navigazione provvisoria tra i

documenti di navigazione delle navi e delle imbarcazioni da diporto, allineando inoltre i riferimenti normativi riguardanti la dichiarazione di conformità al decreto legislativo n. 5 del 2016. Si rimette infine al regolamento di attuazione l'individuazione dei documenti di navigazione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

L'articolo 14 contiene una disposizione di coordinamento all'articolo 23 del codice mentre l'articolo 15 ridetermina il termine massimo entro il quale va effettuato il rinnovo della licenza di navigazione, oltre a provvedere ancora una volta ad integrare i riferimenti al decreto legislativo n. 5 del 2016 con riferimento alla stessa licenza di navigazione.

L'articolo 16, introducendo nel codice un nuovo articolo 24-*bis*, disciplina il procedimento amministrativo per la dichiarazione di armatore delle unità da diporto commerciali e la relativa revoca. In mancanza della dichiarazione di armatore, si presume come tale il proprietario, fino a prova contraria. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda l'unità da diporto utilizzata a fini commerciali e l'esercizio della stessa. Anche in tal caso sarà necessario coordinare tale disposizione con le nuove disposizioni relative al nuovo sistema telematico di registrazione delle unità di diporto.

L'articolo 17 contiene rettifiche formali e di coordinamento all'articolo 25 del codice mentre l'articolo 18 introduce il certificato di idoneità al noleggio delle unità da diporto rimettendo al regolamento di attuazione la disciplina del medesimo.

L'articolo 19 inserisce l'articolo 26-*bis* al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. La disposizione è relativa ai controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare ed è diretta a ridurre tali controlli nel periodo della stagione balneare attraverso accertamenti preventivi sulla documentazione di bordo che evitano la reiterazione degli stessi. Inoltre il comma 3 prevede che la pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della

navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

L'articolo 20 fissa i limiti di navigazione per i natanti da diporto, aggiornando il testo alle norme di cui al decreto legislativo n. 5 del 2016; inoltre sono previsti specifici requisiti per il conduttore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali.

Anche l'articolo 21 contiene una disposizione diretta ad allineare il testo del codice alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 5 del 2016.

L'articolo 22, accanto ad alcune disposizioni di mero aggiornamento formale, prevede anche una specifica responsabilità del conduttore dell'unità da diporto nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi concernenti le dotazioni di apparecchiature trasmettenti o satellitari di bordo. Si rimette inoltre al regolamento di attuazione l'individuazione delle condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza e delle dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto, che navigano nelle acque marittime e interne.

Gli articoli da 23 a 25 concernono la navigazione temporanea introducendo alcune semplificazioni procedurali e recependo in via normativa orientamenti interpretativi già maturati in sede applicativa. In particolare si stabilisce che l'autorizzazione alla navigazione temporanea può essere rilasciata in lingua inglese e che abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per i periodi necessari a eventi espositivi e fiere commerciali.

L'articolo 26 introduce un nuovo articolo, il 36-*bis*, nel codice che disciplina i titoli professionali del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta. La nuova disciplina dipende anche dalla necessità di allineare agli standard internazionali le certificazioni per un titolo semplificato per il diporto nautico. Le disposizioni attuative saranno rimesse a modifiche del regolamento di attuazione del codice. La classificazione prevede come novità principale l'istituzione della figura di ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe.

Si prevedono poi le figure di ufficiale di navigazione da diporto, capitano da diporto e comandante da diporto.

L'articolo 27 contiene disposizioni dirette a ridurre gli oneri amministrativi e i costi di gestione degli equipaggi esonerando dall'annotazione di imbarco e sbarco degli equipaggi per le imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio.

L'articolo 28 modifica il Capo IV del Titolo II del codice della nautica da diporto, che contiene la disciplina delle patenti nautiche.

La novità più rilevante appare essere l'istituzione di una nuova categoria di patente nautica, patente D, configurata come un'abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto. La disposizione è volta anche a ridefinire i requisiti per il conseguimento della patente nautica e conferisce ai medici accertatori, sulla base dei rivalutati requisiti psicofisici e dell'esito delle visite mediche di idoneità, la facoltà di imporre specifiche prescrizioni ai titolari di patente nautica, anche relative alla durata della validità dell'abilitazione, per ragioni di sicurezza della navigazione o di tutela della loro salute. Tali controlli sono più stringenti proprio in relazione al rilascio della patente D.

Assai rilevante la disposizione dell'articolo 29 che introduce un nuovo articolo 39-*bis* nel codice istituendo l'anagrafe delle patenti nautiche, anche in attuazione di indirizzi parlamentari. L'anagrafe consentirà in tempo reale di verificare i requisiti di validità delle patenti nautiche e, attraverso un sistema di archiviazione delle violazioni commesse dagli abilitati, l'applicazione delle sanzioni della sospensione e revoca della patente, anche per effetto di recidive.

L'articolo 30 estende l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria anche ai natanti da diporto utilizzati nell'esercizio di attività commerciali, prevedendo l'obbligo di assicurazione per responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.

L'articolo 31 introduce nel codice un capo nuovo (Capo II-*bis*) al titolo III

dedicato alle figure professionali per le unità da diporto. In particolare sono istituite e disciplinate la figura del mediatore da diporto (articoli 49-ter e 49-quater) e dell'istruttore di vela (articoli 49-quinquies e 49-sexies).

Anche l'articolo 32 introduce un nuovo capo (Capo II-ter) contenente le norme su scuole nautiche (articolo 49-septies) e centri di istruzione per la nautica (articolo 49-octies). Nel rinviare alla documentazione per l'analisi di dettaglio di queste articolate disposizioni segnala che le scuole nautiche sono dirette all'educazione marinaresca e all'istruzione e alla formazione dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica e sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province o delle Città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale, mentre i centri di istruzione per la nautica sono costituiti da associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche.

L'articolo 33 introduce il Capo II quater al titolo III che concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto. In particolare viene in primo luogo disciplinato il « transito delle unità da diporto » (articolo 49-novies) precisando la necessità che siano riservati dai concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto spazi adeguati per le unità da diporto in sosta temporanea (ad esempio nel caso di lunghe navigazioni ovvero di problemi all'unità) non superiore alle 72 ore. La disposizione contiene anche specifici accorgimenti per favorire le persone diversamente abili.

È inoltre prevista la disciplina dei campi di ormeggio (articolo 49-decies) che possono essere istituiti dai gestori di aree marine protette nelle zone di riserva generale e parziale per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali aree allo scopo di assicurare un miglior controllo delle aree, ridurre i rischi di condotte pregiudizievoli per l'ambiente (a questo scopo è ad esempio previsto il divieto di ancoraggio al fondale) e favorire

un allentamento della pressione antropica sulle aree. Infine è prevista una norma relativa al ricovero a secco delle piccole imbarcazioni e dei natanti (articolo 49-undecies). La disposizione del nuovo articolo 49-duodecies prevede invece l'istituzione di un servizio di assistenza e traino delle imbarcazioni e dei natanti in mare, razionalizzando la disciplina relativa al recupero di tali unità da diporto in caso di avaria rispetto alla quale, ricorda la relazione illustrativa, non sussiste una specifica competenza da parte delle capitanerie di porto.

L'articolo 34 novellando il titolo IV istituisce, per l'11 aprile, la giornata del mare e della cultura marina, non come festa civile, ma prevedendo iniziative, anche negli istituti scolastici diversi da quelli prettamente orientati alla formazione nautica, volte a diffondere la cultura e la conoscenza del mare.

Gli articoli da 35 a 43, ricalibrano le sanzioni previste per le violazioni elevandoli di un terzo secondo quanto previsto dal criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera v) della delega. Sono altresì introdotte nuove disposizioni dirette a sanzionare la conduzione di unità da diporto sotto effetto di sostanze alcoliche ovvero di sostanze stupefacenti e psicotrope, prevedendo una sanzione aggravata per coloro che conducono l'unità da diporto essendo minori di anni 21 o per i conduttori di unità da diporto utilizzate a fini commerciali. Si prevedono inoltre i casi di sospensione della licenza di navigazione e di ritiro della dichiarazione di potenza.

Vengono poi modificate, in aumento di un terzo le sanzioni per le fattispecie di abusivo utilizzo dell'autorizzazione temporanea alla navigazione, esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto ed è prevista un'aggravante nel caso in cui dalle violazioni sia derivato un danno ambientale.

L'articolo 43 contiene infine disposizioni di carattere procedurale che rinviano alla legge n. 689 del 1981, e la disciplina delle condizioni per l'applicazione di sanzioni in misura ridotta.

L'articolo 44 dispone, in un'ottica di semplificazione amministrativa, che sono esentate dagli adempimenti di arrivo e partenza le unità addette alla navigazione da diporto di ogni nazionalità e le unità addette alla navigazione da diporto dell'Unione europea destinate a uso commerciale, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, che non trasportano più di dodici passeggeri, fatti salvi gli obblighi informativi del Regolamento (CE) 15 marzo 2005, n. 562.

L'articolo 45 estende al caso dell'integrità ambientale il termine ridotto di 24 ore per la denuncia di evento straordinario, già previsto in caso di danno alle persone. Si prevede inoltre l'istituzione dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, che monitori gli infortuni e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati dai prodotti delle unità da diporto.

L'articolo 46 inserisce l'articolo 62-*bis* al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prevedendo che la normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, sia conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea.

L'articolo 47 integra la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 171 del 2005 mentre l'articolo 48 contiene una modifica formale all'allegato VIII del codice.

Gli articoli da 49 a 53 contengono modifiche di coordinamento riferite ad altre disposizioni normative. In particolare l'articolo 49 introduce il riferimento al ricovero a secco delle imbarcazioni all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, l'articolo 50 contiene una mera modifica di coordinamento del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, l'articolo 51 provvede al pieno adeguamento alla direttiva 2009/16/CE del decreto legislativo n. 53 del 2011 con riferimento alla definizione di interfaccia na-

ve/porto, l'articolo 52 modifica l'articolo 3 della legge n. 172 del 2003, prevedendo tra i requisiti per l'iscrizione nel Registro internazionale l'eliminazione per le navi del requisito della stazza lorda non superiore alle mille tonnellate.

L'articolo 53 contiene infine alcune modifiche al decreto legislativo n. 5 del 2016. Tra queste si segnala in particolare l'abrogazione della disposizione che prevede l'imputazione a carico degli operatori economici privati degli oneri concernenti le attività di valutazione dei prodotti eseguite dalle amministrazioni di vigilanza in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

Come anticipato l'articolo 54 indica i principi e i criteri per la modifica del regolamento attuativo del codice della nautica da diporto, mentre l'articolo 55 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Sottolineando che lo schema all'esame è estremamente ampio e complesso e presenta diversi elementi di interesse e di discussione, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito della discussione.

Michele MOGNATO (MDP) invita il relatore ad approfondire quanto recato dall'articolo 28 del provvedimento all'esame, che distingue le patenti nautiche in quattro categorie aggiungendo la categoria D) che riguarda l'abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e che, se ha ben compreso, riguarda anche le patenti di persone con disabilità, ad esempio ipovedenti e audilesi.

In proposito, ricorda la questione riguardante i paraplegici. Attualmente le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri ma è richiesta la presenza a bordo di un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, « idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare ». Al riguardo, segnala che gli odierni mezzi tecnici e lo sviluppo di tecnologie

dedicate rendono possibile fare qualche passo avanti anche in materia di abilitazioni al comando. Ritiene quindi che i nuovi mezzi siano idonei a permettere ai paraplegici di essere inseriti tra i possibili soggetti cui sarebbe possibile rilasciare la patente nautica di cui alla nuova categoria D. Per tali motivi chiede al relatore di tenere in considerazione la problematica.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, segnala che si tratta di un aspetto che gli era stato già segnalato e che considera meritevole di un particolare approfondimento anche per gli aspetti di carattere prettamente tecnico, su cui richiede un fattivo contributo da parte degli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Comando generale delle Capitanerie di porto.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 10.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-10261 De Lorenzis: Collegamenti ferroviari a lunga percorrenza da e per Taranto.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Diego DE LORENZIS (M5S) replicando, si dichiara moderatamente soddisfatto da quanto riferito dal rappresentante del Governo perché pur fornendo in parte risposte a quanto richiesto, tuttavia non reca sufficienti dettagli. Infatti relativamente ai principali interventi e lavori previsti dal contratto di programma 2017-2021, pur essendo indicate globalmente le risorse, non viene specificato il cronoprogramma di essi. Inoltre rileva che per quanto riguarda la lunga percorrenza non vengono, di fatto, segnalate significative novità rispetto alla situazione attuale.

Conclude riservandosi ulteriori iniziative di sindacato ispettivo dopo aver approfondito la materia anche alla luce delle informazioni oggi ricevute.

5-11154 Ricciatti: Progressiva riduzione della presenza di uffici e impianti ferroviari nella regione Marche e contestuali disservizi del trasporto ferroviario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lara RICCIATTI (MDP) replicando, ritiene che quanto riferito dal rappresentante del Governo costituisca un utile contributo. Tuttavia sottolinea che la regione Marche soffre di un'accentuata carenza di collegamenti ferroviari e che l'utenza è spesso afflitta da disservizi in questo settore dei trasporti.

Conclude riaffermando il suo personale impegno a continuare a seguire le vicende

oggetto dell'interrogazione in titolo a tutela dei viaggiatori marchigiani e – con riguardo al suo impianto passeggeri di lunga percorrenza –, in particolare, di Ancona.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.50.

ALLEGATO 1

5-10261 De Lorenzis: Collegamenti ferroviari a lunga percorrenza da e per Taranto.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda l'offerta di servizi ferroviari da e per Taranto, Trenitalia informa che con il nuovo Contratto di Servizio MIT-MEF-Trenitalia per gli anni 2017-2026 sono state confermate le due coppie di Intercity Taranto-Roma e viceversa precedentemente programmate. Il CdS ha inoltre previsto un'ulteriore coppia di collegamenti IC tra Taranto e Reggio Calabria (via jonica) – in aggiunta a quella già esistente – la cui attivazione è avvenuta dal 12 febbraio scorso.

Per quanto riguarda i servizi a mercato, con l'orario attualmente in vigore è stata confermata anche la coppia di treni Frecciabianca Taranto-Milano e vv., mentre a dicembre 2016 l'offerta di media-lunga percorrenza della stazione di Taranto è stata incrementata con l'attivazione di una coppia di Frecciarossa da/per Napoli-Roma-Milano.

Quanto, poi, ai principali interventi e lavori che interessano la città di Taranto, il Contratto di Programma 2017-2021 prevede:

raddoppio della linea Bari-Taranto e la realizzazione di una bretella per il collegamento tra la linea Bari-Taranto e la linea Taranto-Metaponto, nonché il completamento del raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto, con risorse totali pari a 479 milioni di euro;

progetto per la realizzazione di un collegamento ferroviario tra il complesso del porto di Taranto e la Rete Nazionale, con risorse pari a 26 milioni di euro;

sistemazione del nodo di Bari, con raddoppio delle tratte terminali di accesso al nodo delle linee Bari-Taranto e Bari-Lecce e creazione di un itinerario di *by-pass* per il traffico merci dalle linee Adriatica verso i porti di Taranto e Gioia Tauro, con risorse pari a 145 milioni di euro;

interventi di *upgrading* tecnologico e infrastrutturale dell'asse Napoli-Bari-Lecce/Taranto, con risorse pari a 430 milioni di euro.

ALLEGATO 2

5-11154 Ricciatti: Progressiva riduzione della presenza di uffici e impianti ferroviari nella regione Marche e contestuali disservizi del trasporto ferroviario.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In adempimento degli impegni assunti nell'ambito del Contratto di Servizio di Trenitalia con la regione Marche e in un'ottica di miglioramento del servizio ferroviario regionale, Trenitalia ha sostituito i convogli ALn 668 (la cui manutenzione corrente veniva eseguita presso l'IMC di Fabriano) con i nuovi treni a trazione diesel *Swing*, che offrono migliori standard di qualità ed efficienza.

I convogli diesel *Swing*, di nuova generazione, sono caratterizzati da un impianto tecnico assolutamente più avanzato e, conseguentemente, necessitano di una attività manutentiva più complessa. A seguito di tale sostituzione, sono quindi cessate le attività dell'impianto di Fabriano e la manutenzione dei nuovi treni viene eseguita presso l'impianto di Ancona, tecnologicamente più avanzato, così da poter assicurare un utilizzo più razionale ed efficace delle risorse industriali, nonché una migliore qualità del servizio.

Per quanto concerne l'impianto passeggeri di lunga percorrenza di Ancona, sempre Trenitalia riferisce che è stata eseguita una riorganizzazione operativa finalizzata

al miglior utilizzo delle risorse – che comunque non sono state ridotte – e delle professionalità.

Circa, infine, la qualità del servizio ferroviario regionale, si evidenzia che:

la puntualità complessiva 2017 della regione Marche si è attestata poco sotto il 93 per cento dei treni giunti a destinazione entro 5 minuti dall'orario previsto (senza esclusione di alcuna causa);

le soppressioni per cause dipendenti da Trenitalia si sono ridotte allo 0,1 per cento dei treni programmati;

il gradimento per il servizio rilevato dall'ultima indagine di *customer satisfaction* del luglio scorso ha raggiunto l'87,4 per cento dei clienti soddisfatti.

Tali risultati sono conseguenti ad una serie di azioni correttive attuate e all'immissione in servizio negli ultimi tre anni di nuovo materiale rotabile e, precisamente: 11 ETR 425 *Jazz*, 8 ATR 220 *Swing*, a cui si aggiunge il *revamping* di 180 carrozze media distanza e l'utilizzo di 43 locomotive elettriche E464 di ultima generazione.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09058 Bargerò: Criticità nella gestione dei buoni pasto da parte degli esercizi commerciali ..	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-10950 Sammarco: Esclusione degli operatori turistici dall'applicazione della normativa di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 232 del 2016	75
5-11595 Fanucci: Regolazione della rete di distribuzione dei carburanti	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-11707 Burtone: Chiusura dei siti Sogin nel periodo estivo 2017	75
5-11788 Mongiello: Prospettive produttive e occupazionali della società Mazal Global Solutions Srl	75
5-12011 Crippa: Copertura degli oneri relativi al cosiddetto « caso Gala »	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	76
5-12361 Civati: Fenomeni corruttivi denunciati dall'inchiesta giornalistica « Azerbaijani Laundromat »	76
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	89
5-12362 Galgano: Cessione delle aziende del polo metallurgico ex Pozzi	77
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	90
5-12363 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Perugina di San Sisto	77
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	92
5-12364 Polidori: Pagamento dei crediti delle aziende dell'indotto dell'Ilva di Taranto	77
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	93
5-12365 Benamati: Effetti dell'accordo sull'acquisizione dei cantieri STX sulla politica industriale e sulla cantieristica nazionale	77
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	95
5-12366 Vallasca: Tutela degli interessi nazionali nell'accordo Fincantieri – STX	78
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	97

RISOLUZIONI:

7-01298 Vallasca: Cooperazione rafforzata tra Stati membri dell'Unione europea nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.30.**5-09058 Bargerò: Criticità nella gestione dei buoni pasto da parte degli esercizi commerciali.**

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cristina BARGERÒ (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dalla Viceministra che ringrazia per gli elementi puntuali resi in questa sede. Sottolinea come l'interrogazione a sua prima firma sia stata presentata in un momento antecedente alla modifica normativa concernente la disciplina dei buoni pasto. Auspica che in prospettiva si adottino meccanismi idonei a prevedere il cosiddetto POS universale unificando i *chip* di lettura delle tessere elettroniche in circolazione al fine di semplificarne l'utilizzo per gli utenti finali e di eliminare costi aggiuntivi e aggravii per attesa dei rimborsi a carico degli esercenti.

5-10950 Sammarco: Esclusione degli operatori turistici dall'applicazione della normativa di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 232 del 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Sammarco: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-11595 Fanucci: Regolazione della rete di distribuzione dei carburanti.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Edoardo FANUCCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dalla Viceministra di cui condivide l'impianto complessivo. Auspica che il Governo possa adottare tempestivamente le misure necessarie per tutelare il settore della distribuzione interessato da una crisi diffusa in cui i lavoratori pagano il prezzo più elevato di una concorrenza aggressiva.. Sottolinea altresì che tutto il settore è interessato dal fenomeno dilagante dell'evasione e dell'evasione delle accise sui carburanti. Invita il Governo a trovare una soluzione nella prossima legge di stabilità sia con disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell'evasione e dell'evasione, sia con misure di tutela dei lavoratori della rete di distribuzione. Al riguardo esprime piena fiducia sulla capacità del Governo di individuare le misure più adeguate a garantire l'applicazione del principio di legalità nel settore.

5-11707 Burtone: Chiusura dei siti Sogin nel periodo estivo 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Burtone: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-11788 Mongiello: Prospettive produttive e occupazionali della società Mazal Global Solutions Srl.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza della deputata Mongiello: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-12011 Crippa: Copertura degli oneri relativi al cosiddetto « caso Gala ».

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, ringrazia la Viceministra per la puntuale ricostruzione della vicenda. Ricorda tutta-

via che nell'ultima legge di stabilità è stata inserita una disposizione, a seguito di un emendamento presentato dal una deputata allora appartenente al Partito Democratico, che ha consentito al quarto operatore italiano nella vendita di energia elettrica di chiedere allo Stato la revisione dei prezzi di fornitura dell'energia qualora il prezzo del petrolio avesse subito un aumento o una diminuzione non inferiore al 10 per cento. Lamenta che nella risposta fornita non si accenna ai costi che dovranno sostenere le società di distribuzione. Sottolineato che sono state fornite assicurazioni sul processo Consip, rileva che A2A, e-distribuzione e Acea lamentano mancanze di milioni di euro per corrispettivi non pagati da Gala e dai soggetti della distribuzione. Al riguardo, constata che non è stato risposto alla domanda posta nella sua interrogazione relativamente al possibile aggravio di questi oneri sulla bolletta elettrica degli utenti italiani, *extrema ratio* preannunciata dal presidente dell'AEEGSI, Guido Bortoni. Assicura che continuerà a vigilare sulla questione della società Gala che avrebbe presentato garanzie a copertura del rischio di inadempienza rivelatesi inadeguate e che avrebbe raggiunto un'esposizione finanziaria di circa 500 milioni di euro.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12361 Civati: Fenomeni corruttivi denunciati dall'inchiesta giornalistica «Azerbaijani Laundromat».

Annalisa PANNARALE (SI-SEL-POS), cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Annalisa PANNARALE (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo che ancora una volta rinuncia ad ascoltare le gravi ragioni poste a sostegno dell'interrogazione, perseguendo ostinatamente l'obiettivo della realizzazione del gasdotto, nonostante vi sia un eccesso di produzione di gas nel nostro Paese.

Sottolinea che l'Azerbaijan, con cui l'Italia intrattiene intensi rapporti commerciali, è un Paese in cui sono costantemente violati i diritti umani e ricorda che autorevoli istituzioni italiane europee si sono opposte alla realizzazione del progetto TAP. Evidenzia come sia mancata una reale discussione in ordine alla Strategia energetica nazionale quando risulta ormai evidente che ci si trova in una congiuntura caratterizzata da un eccesso di offerta di gas.

Sottolinea infine come la finalità dell'interrogazione a sua firma sia quella di porre l'attenzione sull'inchiesta avviata dal Consiglio d'Europa e stigmatizza quello che giudica un comportamento di assoluta indifferenza da parte del Governo italiano.

5-12362 Galgano: Cessione delle aziende del polo metallurgico ex Pozzi.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) rinuncia ad illustrare.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Adriana GALGANO (Misto-CIpI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, che ha fornito nuovi elementi di conoscenza. Apprezza le azioni messe in campo dal Governo per garantire la continuità produttiva delle Industrie metallurgiche e della Isotta Fraschini di Spoleto. Chiede al Governo di organizzare un incontro con i lavoratori al fine di rassicurarli sulle loro prospettive lavorative.

5-12363 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Perugia di San Sisto.

Lara RICCIATTI (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Lara RICCIATTI (MDP), replicando, ringrazia il Governo e, in particolare, il MiSE per il lavoro che sta svolgendo al fine di individuare una soluzione soddisfacente per lo stabilimento di San Sisto. Ricorda che con il Job Act si sono ridotti i termini di utilizzo degli ammortizzatori sociali e quindi la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria particolarmente utile nei casi di produzioni stagionali come quelle della Perugia. Nell'auspicare una riforma del Job Act, sottolinea che su 800 lavoratori della Perugia, 364 rischiano il licenziamento. Auspica infine che, oltre alla tutela dei livelli occupazionali, il Governo possa individuare le misure più adeguate al fine di accelerare la ripresa economica di

un'area del Paese già duramente colpita dalla recessione.

5-12364 Polidori: Pagamento dei crediti delle aziende dell'indotto dell'Ilva di Taranto.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), replicando, ringrazia la Viceministra per la risposta puntuale che ritiene però insoddisfacente. Giudica inaccettabile delegare alla magistratura, come indicato nella risposta, la soluzione del problema inerente al pagamento dei crediti maturati dalle aziende dell'indotto. Nell'esprimere apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo al fine di risolvere i complessi nodi normativi ed economici della vicenda del gruppo Ilva, auspica si possano attuare misure più incisive a favore delle 130 imprese dell'indotto. Chiede pertanto la convocazione un tavolo istituzionale al fine di comporre la questione del soddisfacimento dei creditori, senza costringere i singoli a rivolgersi all'autorità giudiziaria.

5-12365 Benamati: Effetti dell'accordo sull'acquisizione dei cantieri STX sulla politica industriale e sulla cantieristica nazionale.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Ricorda che Fincantieri è intervenuto, in una difficile procedura di acquisizione dei can-

tieri francesi di Saint Nazaire STX, offrendo un elevato patrimonio di tecnologie e capacità, e che nello scorso mese di maggio il neoeletto presidente Macron ha bloccato il processo rivedendo la decisione di consentire a Fincantieri di detenere la maggioranza azionaria. Rammenta che nel vertice di Lione, svoltosi il 27 settembre 2017, il presidente Gentiloni ha annunciato il raggiungimento di un'intesa tra il Governo francese e quello italiano relativo all'acquisizione dei cantieri navali. Rileva che la posizione del Governo italiano ha portato ad un accordo positivo con significative responsabilità in capo alla parte italiana che dimostrano la capacità industriale e l'elevata competenza tecnologica del nostro Paese.

5-12366 Vallasca: Tutela degli interessi nazionali nell'accordo Fincantieri – STX.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Rileva l'incapacità del Governo italiano di trattare in posizione di forza nel settore della cantieristica. Manifesta preoccupazione, in particolare, per l'accordo raggiunto nel settore civile paventando che l'eccellente patrimonio di conoscenze tecnologiche italiane potrebbe cadere in mani francesi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.40.

7-01298 Vallasca: Cooperazione rafforzata tra Stati membri dell'Unione europea nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo.

(Seguito discussione e rinvio)

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 19 settembre 2017.

Filippo GALLINELLA (M5S), cofirmatario della risoluzione, sottolinea che la risoluzione intende impegnare il Governo a verificare con urgenza la disponibilità di altri Stati membri ad instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo, con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione dell'origine nei settori delle calzature, del tessile abbigliamento, della ceramica, del legno per arredo e dell'oreficeria e di avanzare in tal senso formale richiesta alla Commissione europea.

Adriana GALGANO (Misto-CiPI) dichiara di aver presentato sulla materia in discussione la risoluzione n. 7-01356 pubblicata nell'Allegato B della seduta di ieri.

La Viceministra Teresa BELLANOVA si riserva di intervenire nella prossima seduta dopo aver valutato i contenuti della risoluzione Galgano 7-01356.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.

C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento,

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Ricorda che la proposta di legge è stata approvata il 24 maggio 2017 in prima lettura dall'Aula del Senato. Nel corso dell'esame in sede referente, nella Commissione Industria, sono stati auditi i rappresentanti delle principali associazioni del settore spaziale e aerospaziale: l'AIPAS (Associazione delle imprese per le attività spaziali), la Federazione delle aziende italiane dell'aerospazio, difesa e sicurezza (AIAD) e l'Associazione per i servizi, le applicazioni e le tecnologie ICT per lo spazio (ASAS); il Direttore ESA Finanza Controllo Tecnologie dell'Informatica, il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana e il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entrando nel dettaglio della proposta, osserva che l'articolo 1 prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri dei compiti di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali. Il conferimento di tali funzioni ha la duplice finalità di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali e di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), la cui riforma è oggetto del progetto di legge.

Quanto disposto dall'articolo 1 è strettamente collegato alla generale riforma della *governance* dell'ASI che vede il passaggio di alcune funzioni di controllo e di impulso dal Ministro della ricerca scientifica al Presidente del Consiglio, attuata principalmente attraverso la creazione di un apposito comitato interministeriale cui partecipano dieci ministri (sono rappresentati praticamente tutti i ministri con portafoglio ad eccezione di Giustizia, Lavoro e Salute).

L'articolo 2 della proposta di legge disciplina infatti l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del citato Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e ne definisce le competenze. A tal fine, l'articolo sostituisce l'attuale disciplina in materia di indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale, contenuta nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003, la quale invece assegna un ruolo primario in materia al MIUR, da svolgere d'intesa o sulla base di accordi di programma con i Ministeri interessati (affari esteri, difesa, infrastrutture e trasporti, ambiente) e con uno o più gruppi di lavoro cui partecipa anche il Presidente dell'ASI e altri soggetti interessati, dei quali può avvalersi la commissione per la ricerca istituita presso il CIPE. Il nuovo articolo 21 del decreto legislativo dispone l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale con la finalità di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati. Al Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame, è demandata l'individuazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Sottosegretario di

Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dal presidente dell'ASI. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, è consentito al Presidente dello stesso, sentiti i componenti, di invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Quanto alle spese di funzionamento del Comitato stesso, esse sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo specifica che ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati e ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati e agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per ciascuna amministrazione. Il nuovo articolo elenca le funzioni del Comitato, disponendo che esse siano svolte nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un regolamento interno adottato nella prima seduta, tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale. In particolare, al Comitato vengono attribuiti i seguenti compiti di indirizzo generale del settore: definire gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innova-

zione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale; indirizzare e supportare l'ASI nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; coordinare i programmi e l'attività dell'ASI con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche; individuare le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali; definire gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle PMI del settore; definire gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni; definire le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati. Il Comitato promuove altresì opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea; promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica. Oltre, ai citati compiti di indirizzo, al Comitato sono attribuiti anche compiti di valutazione e definizione delle risorse finanziarie per l'attuazione delle politiche spaziali e aerospaziali. In particolare, ad esso spetta di definire il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche suddette, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, con la sinergia delle risorse pubbliche e private,

destinate alla realizzazione delle relative infrastrutture, nonché di promuovere specifici accordi di programma tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali. L'elaborazione delle linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale viene poi connessa alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, al fine di favorire lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle PMI, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni. Al Comitato spettano inoltre compiti di valutazione e resocontazione delle politiche perseguite, che consistono nell'effettuare la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici e nel predisporre, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale. Infine, al Comitato sono attribuiti compiti finalizzati all'informazione e alla formazione. L'articolo dispone altresì che per l'espletamento dei suoi compiti, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ASI e di eventuali altri esperti del settore, compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unità, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'ASI. Per le predette attività non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o altri emolumenti e agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse a legislazione vigente spettanti a ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 – in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 2, circa il coordina-

mento delle politiche spaziali e aerospaziali in capo al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio – apporta modifiche varie al decreto legislativo n. 128 del 2003. In particolare è modificata la disciplina vigente relativa alle finalità dell'Agenzia, al fine di specificare che i compiti della stessa che si concretizzano nel coordinamento e nella gestione dei progetti nazionali e nella partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali in campo spaziale ed aerospaziale, sono svolti in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio. È quindi specificato che il Ministero dell'istruzione esercita nei confronti dell'ASI le funzioni (di vigilanza e controllo) attribuitegli, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale. L'articolo 3 modifica altresì le disposizioni vigenti, relative all'attività dell'ASI, al fine di specificare che l'Agenzia predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale – anziché sulla base del Piano nazionale della ricerca e degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale – il Documento strategico di politica spaziale nazionale. La formulazione vigente prevede invece come documento programmatico il Piano aerospaziale nazionale e ne affida all'ASI l'attuazione. La norma introduce altresì la previsione che l'ASI predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio. Si specifica inoltre che la partecipazione dell'ASI ai lavori del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea (ESA), e la promozione e il coordinamento della presenza italiana ai programmi da essa approvati, avviene sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale, anziché del Governo genericamente inteso. Viene poi inserito il riferimento ai servizi applicativi correlati alla ricerca nel settore spaziale e aerospaziale tra le iniziative

europee cui l'Italia partecipa oggetto di promozione e sostegno da parte dell'ASI. Viene altresì specificato che l'ASI intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale. L'articolo 3 modifica le disposizioni relative alle competenze del presidente dell'ASI al fine di introdurre la previsione che esso partecipa al Comitato interministeriale ed il richiamo al requisito dell'onorabilità tra le modalità di scelta del presidente stesso. Si modifica inoltre la norma relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'ASI.

L'articolo 4 demanda al consiglio di amministrazione dell'ASI di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'ASI.

L'articolo 5, dispone, in via transitoria, che i componenti degli organi dell'ASI, in carica alla data di entrata in vigore della provvedimento in esame, restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti. La proposta di legge modifica inoltre il numero dei componenti del Comitato tecnico scientifico dell'ASI, che da undici (oltre il presidente dell'Agenzia che lo presiede) vengono ridotti a non più di sette (oltre il Presidente dell'Agenzia che lo presiede). Si modifica pertanto la disciplina vigente, anche al fine di prevedere che due (e non più quattro) di essi siano nominati dal presidente e i restanti dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Si precisa inoltre che uno dei componenti è individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa. Rimane confermato che i componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. L'articolo in esame interviene inoltre sulla disposizione, ai sensi del quale il presidente, il direttore generale, i componenti del CDA e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi cui è interessata l'ASI, salvo

quelle a partecipazione ASI, al fine di introdurre la previsione che i sopra indicati soggetti non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti codice penale al Libro II, Titolo II, Capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione). Si prevede, inoltre, l'immediata sostituzione di coloro che ricoprono incarichi direttivi dell'ASI in alcuni casi, tra cui l'incompatibilità sopravvenuta. Si prevede dunque che la rimozione dalla carica ricoperta in precedenza dell'eletto o colui che è nominato a cariche politiche o di governo, in luogo della opzione, che è generalmente prevista dall'ordinamento come atto risolutivo della causa di compatibilità. È prevista altresì l'immediata sostituzione, oltre che in caso di incompatibilità sopravvenuta per grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. L'altro caso di sostituzione immediata riguarda l'ipotesi di condanna anche non passata in giudicato per uno dei reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Si interviene inoltre sulla disposizione che consente all'ASI di partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di specificare che l'autorizzazione a compiere operazioni in tal senso è concessa all'ASI dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, anziché dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. Viene mantenuto fermo il silenzio assenso decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione. Viene altresì modificata la normativa vigente, concer-

nente i bilanci, preventivi e consuntivi e le relazioni sui risultati economici e gestionali dell'ASI, al fine di includere, tra i soggetti destinatari di tali documenti anche nonché il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (oltre che il MIUR e il MEF). Si introduce infine una nuova disposizione, sugli obblighi di pubblicità in capo all'ASI. L'ASI è in particolare obbligata a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale: le informazioni sull'attività complessivamente svolta; le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti; i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia. In conclusione ritiene

che, qualora vi sia l'accordo unanime dei gruppi parlamentari e l'assenso del Governo, la Commissione potrebbe procedere all'approvazione del provvedimento in esame anche in sede legislativa. Sottolinea che come si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare volta ad una riforma settore aerospaziale, che rappresenta uno degli asset strategici dell'industria nazionale, molto attesa da molti anni da tutti i soggetti coinvolti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-09058 Bargerò: Criticità nella gestione dei buoni pasto da parte degli esercizi commerciali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dall'Onorevole interrogante, rappresentando quanto segue.

In data 10 agosto u.s. è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* il decreto interministeriale 7 giugno 2017 n. 122, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Il provvedimento, in vigore dal 9 settembre 2017, è volto ad assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e la stabilità economica del mercato dei buoni pasto, ma, soprattutto, a garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, oltre che la prestazione di un servizio efficiente ai consumatori.

Vengono infatti individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra la società che emette i buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

In particolare, l'articolo 5 del provvedimento sancisce il divieto di pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente (soggetto convenzionato) e precisa che lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

Tale disposizione prevede inoltre che gli accordi tra la società di emissione e i

titolari degli esercizi convenzionabili prevedono un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara devono quindi uniformarsi a tali prescrizioni, prevedendo la presentazione da parte dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.

La norma, poi, specifica che nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli consistenti in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della stessa. Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.

Le nuove disposizioni consentono quindi di evitare, soprattutto nel caso di procedure di gara avviate dalla pubblica amministrazione, i profili di criticità conseguenti alla traslazione dei costi connessi agli elevati ribassi presentati in sede di offerta economica sulla rete degli esercizi convenzionati.

Nel previgente contesto normativo poteva infatti verificarsi la modifica delle commissioni di rimborso inizialmente indicate in sede di offerta, giustificata in ragione della fruizione di servizi aggiuntivi, posto che le commissioni di rimborso praticate dalle società emittitrici agli esercizi convenzionati risultavano formal-

mente basse ma di fatto destinate a lievitare in virtù dei servizi aggiuntivi offerti.

Oggi, invece, laddove previsto dal bando di gara, le prestazioni ulteriori rientrano tra gli elementi di valutazione dell'economicità dell'offerta.

Resta ferma la possibilità di offrire comunque prestazioni aggiuntive da parte delle società emittitrici agli esercizi convenzionabili, sotto forma di servizi ulteriori, e salva la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire ai medesimi.

Al fine, poi, di arginare il fenomeno dei ritardi nel rimborso dei buoni pasto incassati dalle società emittitrici, l'articolo 5, comma 6 del provvedimento stabilisce

l'applicabilità anche a tali termini di pagamento del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che disciplina i termini di pagamento nelle transazioni commerciali e l'applicazione degli interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento.

Quanto, infine, alla richiesta di introdurre un POS universale in grado di leggere tutte le tessere elettroniche in circolazione, non sembra al momento ravvisarsi la percorribilità di tale proposta, anche in considerazione del fatto che ciò potrebbe comportare un aggravio di costi a carico degli utenti finali oltrechè delle stesse società emittitrici.

ALLEGATO 2

5-11595 Fanucci: Regolazione della rete di distribuzione dei carburanti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dall'onorevole interrogante, facendo presente che il Ministero dello sviluppo economico, con l'intento di favorire il rispetto delle regole di settore, da parte di soggetti subentranti nel caso di cessione di aziende, segue costantemente la questione e ha già fissato vari incontri tra le parti interessate (Associazioni dei titolari di impianti e Federazioni dei gestori), per l'introduzione, sulla base di una contrattazione a livello nazionale, di nuove forme contrattuali.

Si evidenzia che presso il Ministero, in data 1° agosto 2017, ho presieduto un incontro con i rappresentanti delle Federazioni dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti maggiormente rappresentative a livello nazionale (Faib Confe- sercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommer- cio) nel corso del quale sono state affrontate le criticità legate all'applica- zione del cosiddetto modello grossista da parte della Società Esso – che ha ceduto e continua a cedere impianti della rete distribuzione carburanti ad altri titolari – soprattutto in relazione agli aspetti della garanzia della continuità gestionale, della tutela dei livelli occupazionali e della qualità del servizio.

A seguito del predetto incontro, la Di- rezione generale competente ha convocato per il prossimo 13 ottobre un incontro tecnico presso il Ministero dello sviluppo economico, per acquisire gli elementi in- formativi da parte delle Società suben- tranti (Rete Italia spa, Som spa, Enerpe- troli srl, Petrolifera Adriatica spa, Amegas Spa e Basile petroli spa, nonché Eg Italia

srl che ha con la Società Esso un accordo preliminare), cui seguirà il tavolo plenario con le Federazioni.

In merito all'iniziativa proposta dall'in- terrogante, di introdurre un costo di di- stribuzione minimo valido erga *omnes*, si fanno presenti le criticità derivanti dalle normative antitrust in presenza di un mercato ormai liberalizzato.

Il Ministero dello sviluppo economico è ad ogni modo impegnato a sostenere altre iniziative sollecitate anche dall'On. in- terrogante, dando corso all'impegno assunto dal Governo il 28 giugno scorso di attivare la procedura di conciliazione tra le Fede- razioni di categoria dei gestori e le società subentranti alla Esso nell'ambito dell'ap- plicazione del citato modello grossista.

In particolare, il Governo si è impe- gnato a valutare l'adozione di ogni inizia- tiva utile al fine di garantire la continuità gestionale degli impianti ceduti e i livelli occupazionali ed ottenere il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo azien- dale siglato il 16 luglio 2014 relativamente alle reti a marchio cedute.

Concludo facendo inoltre presente l'ul- teriore impegno del Governo ad attivare, tramite l'Osservatorio carburanti, un mo- nitoraggio della rete carburanti venduta, al fine di verificarne il livello dei prezzi praticati, nonché ad attivare uno specifico tavolo delle controversie contrattuali tra la Esso (o le società subentranti nella pro- prietà della rete Esso) e le Associazioni di rappresentanza dei gestori, così come è previsto dal decreto legislativo n. 32 del 1998.

ALLEGATO 3

**5-12011 Crippa: Copertura degli oneri relativi al cosiddetto
« caso Gala ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo ai quesiti posti nell'atto in discussione relativamente alla situazione fallimentare della Società Gala SpA, anche sulla base di informazioni acquisite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Premetto che il tema del rapporto tra venditori di energia elettrica e distributori con riferimento alla riscossione e gestione degli oneri di sistema elettrico è all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico, che ha già avviato un confronto con l'Autorità per l'energia e gli operatori del settore, al fine di individuare una soluzione che consenta di assicurare la certezza dei flussi finanziari che alimentano i conti relativi agli oneri di sistema, anche in presenza di morosità da parte dei clienti finali, obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere detti oneri.

Gli strumenti regolatori vigenti, implementati anche a seguito delle recenti pronunce del giudice amministrativo, non si sono rivelati sufficienti ad affrontare efficacemente il problema in parola. Le varie delibere dell'Autorità sono state, infatti, annullate o sospese essendo stati eccepiti sia la natura parafiscale degli oneri, che gravano esclusivamente sul cliente finale, che la carenza di potere regolatorio della stessa Autorità.

Da parte sua, l'Antitrust il 21 luglio scorso, ha inviato una segnalazione sulla necessità di un intervento urgente del legislatore per mettere ordine alla questione del versamento degli oneri di sistema elettrico nel caso di mancato pagamento da parte del cliente finale.

In particolare, è stato rilevato che la questione, disciplinata attualmente da disposizioni contrattuali pattuite tra distributori e venditori, risulta essere lesiva della concorrenza, considerato il ridotto potere negoziale del venditore verso il distributore e della presenza di soggetti verticalmente integrati.

Pertanto, su detta questione, il Governo sta valutando l'opportunità di presentare una proposta che stabilisca i principi secondo cui disciplinare la materia in ordine alla gestione dei flussi finanziari degli oneri, all'allocazione dei rischi tra venditori e distributori e, infine, che disponga in merito agli strumenti per la riscossione degli oneri dovuti dai clienti morosi, evitando rischi di socializzazione.

Nelle more di una soluzione definitiva, l'Autorità ha pubblicato un nuovo documento di consultazione con il quale si propone una metodologia per la determinazione del valore della garanzia prestata dai venditori ai distributori, in funzione della « virtuosità » nella gestione del credito da parte degli stessi venditori, nonché un limite minimo in percentuale degli importi fatturati che le imprese distributrici sono tenute a corrispondere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e al Gestore per i servizi energetici (GSE).

Rappresento, inoltre, che l'introduzione dell'albo dei venditori, previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », costituisce uno strumento atto a garantire l'operatività nel mercato della vendita al dettaglio di soggetti solidi ed affidabili, anche dal punto di vista economico e finanziario.

In merito alle conseguenze sugli aderenti alla gara Consip, derivanti dalla situazione debitoria della Società Gala, evidenzio che la pubblica amministrazione aderente alla gara Consip, aggiudicata dalla medesima Società, ricadrà nel cosiddetto « servizio di salvaguardia » che, per sua natura, comporta una maggiorazione dei costi della fornitura elettrica rispetto al Prezzo Unico Nazionale, differente a seconda dell'area territoriale di appartenenza.

Tale confronto andrebbe effettuato rispetto al prezzo di aggiudicazione di Gala, il quale presentava notevoli differenze tra tipologie di utenze (usi diversi e illuminazione pubblica), fasce di prelievo e aree geografiche.

Nel merito, il maggiore incremento si prefigurava riguardo alla fornitura per l'illuminazione pubblica nei Comuni del Lazio, dove il prezzo di aggiudicazione della gara era stato particolarmente vantaggioso per le Pubbliche Amministrazioni. In tale caso, l'incremento di costo conseguente all'entrata in salvaguardia era stimato nell'ordine del 20 per cento (circa 40

euro/Megawattora); la fornitura elettrica per usi diversi avrebbe, invece, comportato una maggiorazione di circa 27 euro/Megawattora.

Successivamente, Enel Energia (che aveva a suo tempo partecipato alla gara Consip) è subentrata a Gala nel contratto alle medesime condizioni contrattuali per la fornitura di energia elettrica nella Regione Lazio; in tal caso, pertanto, non sono previste maggiorazioni di costo per tutto l'anno in corso.

Concludendo, dalle informazioni acquisite anche dal competente Ministero dell'economia e delle finanze si è appreso che, a seguito delle azioni poste in essere dalla Consip, è stato possibile mitigare gli effetti negativi dell'inadempimento da parte del fornitore, evitando così un maggior costo di circa 23,5 milioni di Euro che si sarebbe verificato, qualora le PA fossero rimaste in salvaguardia fino al termine dei propri contratti. Consip ha, comunque, già avviato le procedure per l'aggiudicazione del nuovo contratto di approvvigionamento di energia elettrica per l'anno 2018.

ALLEGATO 4

5-12361 Civati: Fenomeni corruttivi denunciati dall'inchiesta giornalistica « Azerbaijani Laundromat ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Commissione Europea ha assegnato al TAP lo *status* di « Progetto di Interesse Comune (PCI) ». I Progetti di Interesse Comune rivestono un ruolo importante nel nuovo Regolamento dell'Unione europea in materia di infrastrutture energetiche transeuropee, rispondendo ad esigenze di sicurezza e diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento di gas per l'Italia e l'Europa, oltre che al fine di assicurare una transizione dalle fonti fossili più inquinanti, quali il carbone, per il quale la SEN ne prevede la fuoriuscita dell'uso entro i prossimi anni.

Il TAP, inoltre, è stato selezionato come Progetto di Interesse Comune in quanto funzionale all'apertura del Corridoio Meridionale del Gas, uno dei 12 cosiddetti corridoi energetici, reputati prioritari dall'Unione europea per il conseguimento degli obiettivi di politica energetica attraverso una lunga e trasparente procedura

che ha coinvolto molti organi della Commissione europea e nella quale il Consiglio d'Europa non ha avuto competenza o ruolo.

I lavori di realizzazione del gasdotto sono in corso, secondo la tempistica del progetto che ne prevede l'entrata in funzione nel 2020. Non si ravvede, ad oggi una motivazione legittima per un intervento di sospensione degli stessi, con le evidenti conseguenze sul progetto, sulla semplice base di alcuni articoli di stampa.

Qualora, all'esito delle verifiche in sede europea si riscontrassero delle ipotesi di responsabilità sarà compito della magistratura procedere alle opportune verifiche ed indagini in ordine alla sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, le cui conclusioni saranno ovviamente tenute nel debito conto laddove abbiano rilevanza in merito all'autorizzazione del progetto stesso.

ALLEGATO 5

**5-12362 Galgano: Cessione delle aziende del polo metallurgico
ex Pozzi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con decreto ministeriale del 29 settembre 2014 è stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria della Isotta Fraschini S.r.l. (cosiddetta procedura madre) e con successivo decreto in data 10 ottobre 2014 la stessa è stata estesa anche alla società IMS S.r.l.

Con successivo decreto del 5 luglio 2015 è stata autorizzata l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali della Isotta Fraschini S.r.l. Il termine di esecuzione del predetto programma, dapprima prorogato (*ex* articolo 66 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e, poi, *ex* articolo 57, comma 4-*bis*, del medesimo decreto legislativo), andrà a scadenza il prossimo 31 ottobre 2017.

Diversamente, il termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali della società Industrie Metallurgiche Spoleto (IMS), autorizzato con decreto in data 3 dicembre 2015, e successivamente anch'esso prorogato (ai sensi dei sopracitati articoli 66 e 57, comma 4-*bis*), andrà a scadenza il 2 marzo 2018.

Tali Società, operanti nel settore siderurgico, hanno stabilimenti rispettivamente: la Isotta Fraschini a Dongo (MI) e Spoleto (PG), la IMS a Spoleto.

Isotta Fraschini ha proseguito l'esercizio dell'attività nel sito produttivo di Dongo, dove sono occupati 163 dipendenti, mentre i siti di Spoleto, sia di Isotta Fraschini (68 dipendenti) che di IMS (136 dipendenti), sono, allo stato, inattivi con il relativo personale in CIGS con scadenza al 31 ottobre p.v. per Isotta Fraschini ed al 2 marzo 2018 per IMS.

Al fine di dare attuazione ai suddetti programmi di cessione, i Commissari stra-

ordinari, nel corso del 2016, hanno provveduto a pubblicare bandi di vendita, rispettivamente:

per la raccolta di offerte vincolanti d'acquisto per l'intero complesso aziendale di Isotta Fraschini o per i singoli rami di Dongo e Spoleto;

per la raccolta di offerte vincolanti d'acquisto per l'intero complesso aziendale di Spoleto di IMS.

All'esito di tali sollecitazioni del mercato, non è pervenuta alcuna offerta per IMS, né per il Ramo di Spoleto di Isotta Fraschini.

È invece pervenuta una offerta per il solo ramo di Dongo, relativamente alla quale i Commissari, a ciò autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, hanno proseguito una fase di trattativa, che si è conclusa solo recentemente, con la formalizzazione, in data 27 settembre scorso, di una offerta vincolante di acquisto, tuttora in corso di valutazione da parte dei Commissari.

Ove positivamente valutata, tale offerta sarà oggetto di pubblicazione al fine di ricevere eventuali offerte migliorative, previa necessaria autorizzazione sia del Comitato di sorveglianza che degli Uffici preposti del Ministero dello sviluppo economico, che – data l'imminente scadenza dei termini del programma di cessione – avverrà presumibilmente entro il mese corrente.

Quanto, invece, al Ramo di Spoleto della Isotta Fraschini ed al complesso della IMS, dopo l'esito infruttuoso del primo bando, ulteriori tentativi sono pro-

seguiti, nel corso del corrente anno, con il coinvolgimento ed il supporto delle istituzioni locali (Comune, Regione), oltre che delle rappresentanze sindacali, per la ricerca di interessamenti imprenditoriali.

Ad oggi, però, nonostante le informali manifestazioni di interesse, non sono pervenute offerte irrevocabili d'acquisto.

Al riguardo, i Commissari straordinari hanno anticipato che è in corso di deposito presso il MiSE e presso il Comi-

tato di sorveglianza una istanza per dar corso ad un nuovo tentativo di vendita, mediante pubblicazione di un invito per la raccolta di offerte vincolanti di acquisto, sia per il ramo d'azienda di Spoleto di Isotta Fraschini che per il complesso aziendale di IMS, congiuntamente e/o disgiuntamente.

Sarà mia cura informare il Parlamento sugli esiti di questo nuovo tentativo di vendita.

ALLEGATO 6

5-12363 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Perugina di San Sisto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti in merito alle note vicende dello stabilimento Perugina di San Sisto (PG) verso le quali, ormai da mesi, l'attenzione del Ministero dello sviluppo economico, e mia in particolare, è massima.

Al riguardo, ho provveduto ad attivare presso il MiSE un tavolo di gestione della crisi aziendale dedicato allo stabilimento di San Sisto.

Mi preme sottolineare che nel recente incontro del 27 settembre, ho invitato le parti a riprendere il dialogo sul Piano industriale e sugli impegni sottoscritti da azienda e organizzazioni sindacali con l'accordo dell'aprile 2016.

Evidenziando la necessità di portare a compimento il piano di investimenti dell'azienda, ho rammentato i contenuti dell'accordo sottoscritto l'11 gennaio 2017 presso il Ministero del lavoro, con l'obiettivo di favorire un rapido e reciproco confronto sui punti nodali dell'accordo: stato di avanzamento del piano di riorganizzazione; eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro; percorsi di formazione e riconversione professionale idonei a favorire la continuità occupazionale o la ricollocazione dei lavoratori coinvolti.

Le parti sono state sollecitate a riprendere il confronto in sede territoriale per svolgere ogni opportuno approfondimento

utile al raggiungimento di un esito positivo della vicenda, anche in considerazione del fatto che la scadenza degli ammortizzatori sociali per i dipendenti del sito perugino è prevista a luglio 2018.

A tal fine ho proposto di predisporre un piano di lavoro da realizzarsi nel corso dei prossimi sei mesi, con incontri bimestrali di monitoraggio presso il MiSE.

L'azienda e le organizzazioni sindacali hanno dato seguito alle mie sollecitazioni concordando un primo confronto per il prossimo 13 ottobre.

Inoltre, per quanto di sua competenza, la Regione Umbria ha convocato, in data 19 ottobre, l'azienda al fine di valutare e approfondire gli strumenti da poter mettere in campo per il sostegno di investimenti in ricerca e sviluppo.

Ricordando che la prossima riunione in sede ministeriale si terrà il prossimo 9 novembre, ribadisco che il Governo che rappresento, pur consapevole della difficoltà della situazione, è fermamente convinto che attraverso il dialogo e il confronto costruttivo tra le parti, adeguatamente supportate dalle istituzioni interessate, sia possibile pervenire a un epilogo in grado di preservare il tessuto occupazionale e produttivo di una realtà storicamente emblema del *Made in Italy* nel mondo.

ALLEGATO 7

5-12364 Polidori: Pagamento dei crediti delle aziende dell'indotto dell'Ilva di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto-legge n. 1 del 2015, nel novellare l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 347 del 2003 (cosiddetta Legge Marzano), ha previsto che « Per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano ambientale sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare, ossia sono pagati con priorità rispetto agli altri crediti ammessi al passivo ».

Con recente disposizione a carattere interpretativo del citato articolo 3, (articolo 8, comma 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), è precisato altresì che « ...nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA ».

Tali disposizioni consentono il pagamento in prededucazione non soltanto dei crediti correnti maturati in corso di procedura di amministrazione straordinaria, ma anche di quelli maturati prima dell'i-

nizio della medesima, se rispondenti ai criteri indicati dalla legge (risanamento ambientale, sicurezza e continuità degli impianti produttivi essenziali).

Il riconoscimento della prededucibilità dei crediti avviene mediante accertamento da parte del Giudice Delegato alla procedura, previa valutazione dei Commissari straordinari della rispondenza del credito vantato ai citati criteri.

Lo stato passivo di Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria è stato reso esecutivo in data 30 giugno 2017 e nel corso del mese di settembre scorso sono state completate le comunicazioni ai creditori.

Complessivamente, sono stati riconosciuti crediti in prededucazione per fornitori per un ammontare pari a circa 80 milioni di euro, di cui circa 10 milioni di euro relativi all'indotto di Taranto, a fronte di richieste complessive di circa 500 milioni di euro (66 milioni di euro per l'indotto di Taranto). I creditori, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, potranno contestare in sede giudiziaria le decisioni del Giudice Delegato al fine di veder riconosciute le loro pretese.

Relativamente ai crediti correnti, cioè i crediti maturati durante la procedura, Ilva in Amministrazione Straordinaria sta provvedendo al pagamento dei propri debiti nei confronti dei fornitori, con l'obiettivo di una progressiva riduzione dello scaduto fino al suo azzeramento.

A tal riguardo, i Commissari hanno comunicato di aver avviato da tempo un confronto con la Confindustria di Taranto (da ultimo, si è tenuto un incontro il 14 settembre) e di aver presentato uno specifico piano di recupero, secondo forme e

modalità idonee a garantire uniformità nei pagamenti. I Commissari hanno altresì confermato e rinnovato il proprio impegno ad assicurare un costante colloquio con le imprese creditrici, anche al fine di superare eventuali criticità che dovessero emergere.

Si precisa che i crediti derivanti da investimenti della Procedura finalizzati all'attuazione degli interventi ambientali saranno pagati a valere sui fondi assegnati ad Ilva dalla legge 4 marzo 2015 n. 20.

Infine, rappresento che ad oggi non è pervenuta al Ministero dello sviluppo economico alcuna richiesta di accesso al

fondo di garanzia (di cui al decreto-legge n. 1 del 2015) e al Fondo di garanzia per le PMI, quale misura di sostegno al settore dell'indotto.

Il motivo della inoperatività di tale strumento è da attribuire, come già riferito, alla circostanza che il riconoscimento della prededucibilità dei crediti avviene, mediante l'accertamento da parte del Giudice Delegato alla procedura, dei presupposti indicati dalla legge (risanamento ambientale, sicurezza e continuità degli impianti produttivi essenziali), previa valutazione e attestazione dei Commissari straordinari.

ALLEGATO 8

5-12365 Benamati: Effetti dell'accordo sull'acquisizione dei cantieri STX sulla politica industriale e sulla cantieristica nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente, vorrei ricordare che dopo mesi di trattative, il 12 aprile scorso Fincantieri ha firmato con il Governo francese un accordo che definiva la struttura della compagine azionaria, gli elementi fondamentali della *governance* e le linee guida del Piano industriale. Il Governo francese tuttavia manteneva il diritto di prelazione sull'acquisizione esercitabile entro il 29 luglio 2017.

Il 31 maggio il Presidente Macron, recandosi in visita presso i cantieri navali STX, ha manifestato, come noto, la volontà di rivedere gli accordi sottoscritti all'epoca della presidenza Hollande tra il gruppo italiano e il Governo Francese, procedendo, ricordo, alla nazionalizzazione del cantiere e dando di fatto mandato al proprio Ministro dell'economia di avviare con gli interlocutori italiani un ulteriore confronto che ha avuto luogo lo scorso 5 giugno a Roma, quando il Ministro Padoan e il Ministro Calenda hanno incontrato il Ministro Le Maire.

Il 27 settembre, durante l'incontro bilaterale italo-francese, è stato raggiunto l'accordo sull'acquisizione dei cantieri navali STX di Saint-Nazaire da parte di Fincantieri. Tale accordo, che è parte di una alleanza di ampio respiro tra i due paesi nel settore navale sia civile che militare, prevede che il pacchetto azionario riferibile al gruppo italiano sia pari al 51 per cento, assicurando in tal modo la maggioranza assoluta di Fincantieri.

Ricordo che l'accordo sottoscritto durante la presidenza Hollande prevedeva una compagine azionaria ripartita tra Fincantieri con il 48,66 per cento delle azioni, un'istituzione finanziaria italiana identi-

cata nella Fondazione CR Trieste con il 6 per cento, il Governo francese con il 33,34 per cento e DCNS, oggi Naval Group, con il 12 per cento.

I rappresentanti italiani avrebbero quindi detenuto una quota azionaria pari al 54,66 per cento.

La percentuale del 51 per cento – interamente in capo a Fincantieri, che nel precedente accordo deteneva una quota inferiore delle azioni, pari al 48,66 per cento – è stata concordata nel corso dell'incontro del 27 settembre dai rappresentanti dei governi italiano e francese e garantisce il mantenimento della maggioranza a favore dell'azienda italiana, semplificando il precedente accordo, con la previsione di un unico socio italiano ed evitando il ritiro dall'operazione che si stava profilando.

Il 51 per cento viene raggiunto con un prestito dell'1 per cento da parte del Governo francese, ma il Governo francese potrà revocare il prestito solo a condizione di un inadempimento di Fincantieri rispetto agli impegni industriali presi. Questa clausola era peraltro prevista anche nel precedente accordo che accordava allo stato francese il diritto di ricomprare la quota detenuta dalla società nelle medesime circostanze. Inoltre in questa eventualità Fincantieri potrà rivendere anche il suo restante 50 per cento al Governo francese in modo da non trovarsi in una ipotetica situazione di stallo.

In merito alla *governance* richiamata dall'Interrogante, l'accordo siglato con Macron prevede un Consiglio di Amministrazione composto da 4 rappresentanti di nomina francese e 4 rappresentanti di

nomina Italiana tra cui Amministratore Delegato e Presidente, quest'ultimo ha diritto di voto decisivo in caso di parità.

Ritengo, infine, che dalle capacità produttive italiane e francesi, nascerà un

« *leader* » nel settore navale che potrà generare un proficuo fatturato annuo, una presenza internazionale radicata in vari Paesi e un rilevante indotto occupazionale.

ALLEGATO 9

**5-12366 Vallascas: Tutela degli interessi nazionali nell'accordo
Fincantieri – STX.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano è consapevole che in un contesto sempre più globalizzato sia necessario rafforzare meccanismi di difesa dai comportamenti impropri. Per tale ragione in Europa ha contrastato ogni progetto di indebolimento degli strumenti di tutela commerciale.

Ciò posto, sulla questione specifica evidenzio che la nostra posizione è stata sempre ferma e chiara: l'Italia e Fincantieri hanno dato tutte le garanzie quanto al mantenimento dell'occupazione e alla protezione delle tecnologie attraverso una *governance* equilibrata e in una prospettiva autenticamente europea.

Il 31 maggio il Presidente Macron, recandosi in visita presso i cantieri navali STX, ha manifestato, come noto, la volontà di rivedere gli accordi sottoscritti all'epoca della presidenza Hollande tra il gruppo italiano e il Governo Francese, procedendo, ricordo, alla nazionalizzazione del cantiere e dando di fatto mandato al proprio Ministro dell'economia di avviare con gli interlocutori italiani un ulteriore confronto che ha avuto luogo lo scorso 5 giugno a Roma, quando il Ministro Padoan e il Ministro Calenda hanno incontrato il Ministro Le Maire.

Ricordo che l'accordo sottoscritto durante la presidenza Hollande prevedeva una compagine azionaria ripartita tra Fincantieri con il 48,66 per cento delle azioni, un'istituzione finanziaria italiana identificata nella Fondazione CR Trieste con il 6 per cento, il Governo francese con il 33,34 per cento e DCNS, oggi Naval Group, con il 12 per cento.

I rappresentanti italiani avrebbero quindi detenuto una quota azionaria pari al 54,66 per cento.

La percentuale del 51 per cento – interamente in capo a Fincantieri, che nel precedente accordo deteneva una quota inferiore delle azioni, pari al 48,66 per cento – è stata concordata nel corso dell'incontro del 27 settembre dai rappresentanti dei governi italiano e francese e garantisce il mantenimento della maggioranza a favore dell'azienda italiana, semplificando il precedente accordo, con la previsione di un unico socio italiano ed evitando il ritiro dall'operazione che si stava profilando.

Il 51 per cento viene raggiunto con un prestito dell'1 per cento da parte del Governo francese, ma il Governo francese potrà revocare il prestito solo a condizione di un inadempimento di Fincantieri rispetto agli impegni industriali presi. Questa clausola era peraltro prevista anche nel precedente accordo che accordava allo stato francese il diritto di riacquistare la quota detenuta dalla società nelle medesime circostanze. Inoltre in questa eventualità Fincantieri potrà rivendere anche il suo restante 50 per cento al Governo francese in modo da non trovarsi in una ipotetica situazione di stallo.

In merito alla *governance* sottolineo che l'accordo siglato con il Governo Macron prevede un Consiglio di Amministrazione composto da 4 rappresentanti di nomina francese e 4 rappresentanti di nomina Italiana tra cui Amministratore Delegato e

Presidente. Quest'ultimo ha diritto di voto decisivo in caso di parità.

L'Italia e la Francia nell'affermare la loro volontà di rafforzare la cooperazione in materia navale, nel campo sia civile che militare, hanno raggiunto un accordo, che comprende un raggruppamento d'impresе locali e che permetterà di preservare e sviluppare l'attività dei Cantieri di Saint-Nazaire e del loro tessuto industriale.

Il Governo ritiene che, la Fincantieri forte del suo *know-how* sarà l'operatore industriale in seno all'azionariato, onorando importanti impegni in materia d'occupazione, di mantenimento del *know-how* e proprietà intellettuale, di difesa e diversificazione dell'attività dei Cantieri di Saint-Nazaire.

In parallelo, l'Italia e la Francia hanno deciso di approfondire la loro coopera-

zione navale militare, avviando i lavori in vista della costituzione di un'alleanza tra i sistemi industriali dei due Paesi.

A tal fine un comitato di alto livello per i seguiti, composto da rappresentanti dei due Governi e delle parti interessate, sarà costituito a breve.

Esso sarà incaricato di proporre, entro il mese di giugno 2018, previa consultazione dell'insieme delle parti interessate, modalità pratiche per questa intesa tra i due sistemi industriali, in particolare per quanto riguarda la struttura, la *governance* il quadro finanziario e le politiche pubbliche per appoggiare tale alleanza.

Sicuramente la costruzione di un leader di tale portata, nella cantieristica civile e militare, rappresenta un progetto meritevole che sarà seguito con la massima attenzione e sui cui sviluppi avremo cura di tenere informato il Parlamento e i suoi rappresentanti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-12134 Arlotti: Totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva richiesta per l'accesso all'« Ape sociale »	99
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	103
5-12244 Fedriga: Reintegrazione nel posto di lavoro in conseguenza della tardiva contestazione di un illecito disciplinare	100
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	104
5-12274 Lombardi: Licenziamenti operati dal gruppo Ericsson	100
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	105

RISOLUZIONI:

7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.	
7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00983 Rizzetto: Revisione della normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.	
7-01311 Martelli: Iniziative in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.	
7-01325 Tripiedi: Iniziative volte a rivedere il sistema di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (<i>Discussione e rinvio</i>) .	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

INTERROGAZIONI

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 9.

5-12134 Arlotti: Totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento

dell'anzianità contributiva richiesta per l'accesso all'« Ape sociale ».

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tiziano ARLOTTI (PD), ringraziando il sottosegretario, apprezza il fatto che l'INPS si stia adoperando per dare soluzione ad un problema che riguarda un

consistente numero di lavoratori transfrontalieri, che prestavano la loro attività in Stati confinanti, quali San Marino, la Svizzera o la Francia, e che non hanno potuto fare valere la contribuzione versata all'estero ai fini dell'accesso all'«Ape sociale». Trattandosi di una platea non eccessivamente ampia, a suo avviso la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio non avrebbe costi gravosi e potrebbe risolvere entro l'anno il problema di tali lavoratori.

5-12244 Fedriga: Reintegrazione nel posto di lavoro in conseguenza della tardiva contestazione di un illecito disciplinare.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto SIMONETTI (LNA), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia il sottosegretario per la risposta e si dichiara amareggiato nel constatare che, a causa di vizi procedurali, un lavoratore che ha compiuto azioni molto gravi non sia stato punito con il licenziamento, come avrebbe dovuto. Paradossalmente, a suo avviso, si potrebbe proporre a Poste italiane di organizzare appositi corsi di formazione dei dirigenti perché le procedure di licenziamento in futuro siano seguite nel rispetto dei tempi previsti, evitando il ripetersi di vicende analoghe a quella descritta nell'atto di sindacato ispettivo.

5-12274 Lombardi: Licenziamenti operati dal gruppo Ericsson.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide TRIPIEDI (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, rende noto che lo scorso 15 settembre sono stati comunicati ulteriori sessantasette licenziamenti, che si aggiungono ai

precedenti cento ottantuno. Ricorda, inoltre, che la società Ericsson ha appena richiesto di accedere a ulteriori finanziamenti pubblici, pur avendone già usufruito per il periodo 2012-2017. Si tratta, pertanto, dell'ennesimo caso in cui sono concessi benefici a carico della finanza pubblica a società che, ciononostante, decide di licenziare il personale e delocalizzare le proprie attività. Si tratta di una pratica alla quale il Governo deve porre fine, perché il diritto alla libera attività imprenditoriale, costituzionalmente garantito, non può essere esercitato in contrasto con l'utilità sociale, come affermato dalla medesima Carta costituzionale. A suo avviso, è quindi necessario che il Governo adotti iniziative che, piuttosto, incentivino le aziende a rimanere in Italia e ad assumere lavoratori, considerando anche che i licenziamenti per le delocalizzazioni gravano sui contribuenti, che finanziano indirettamente la concessione degli ammortizzatori sociali.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

RISOLUZIONI

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 9.20.

7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.

7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usu-

ranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

7-00983 Rizzetto: Revisione della normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.

7-01311 Martelli: Iniziative in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.

7-01325 Tripiedi: Iniziative volte a rivedere il sistema di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00934 Patrizia Maestri e 7-01092 Ciprini, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2016, e avvia la discussione delle risoluzioni 7-00983 Rizzetto, 7-01311 Martelli e 7-01325 Tripiedi.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che sono state presentate le risoluzioni 7-00983 Rizzetto, 7-01311 Martelli e 7-01325 Tripiedi, vertenti su un argomento analogo a quello affrontato dalle risoluzioni 7-00934 Patrizia Maestri e 7-01092 Ciprini, già in discussione. Per tale ragione, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 28 settembre si è concordato di discutere congiuntamente anche tali risoluzioni.

Chiede, quindi, ai presentatori dei nuovi atti di indirizzo se intendano illustrarli, facendo presente che il parere del Governo verrà acquisito in una successiva seduta.

Davide TRIPIEDI (M5S), illustrata sommariamente la propria risoluzione, sollecita il Governo ad individuare una soluzione della questione posta dagli atti di indirizzo in discussione nella prossima legge di bilancio. In caso contrario, a suo

giudizio, l'approvazione delle risoluzioni non avrebbe alcun senso.

Patrizia MAESTRI (PD), rinviando al dibattito svolto in altre sedute, intende sottolineare che le aspettative di vita, oltre che essere differenti tra uomo e donna, dipendono strettamente dalle attività lavorative svolte, come dimostrato da un recente studio dell'ordine degli attuari, e si muovono con andamenti non lineari, come indicano le statistiche diffuse dall'ISTAT con riferimento all'anno 2015o. Ricorda che nel verbale dell'accordo tra Governo e sindacati dello scorso anno in materia pensionistica si fa riferimento all'esigenza di valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori in modo da tenere conto delle diversità nelle speranze di vita. Parimenti, nella legge di bilancio 2017 si è individuato un elenco di attività giudicate gravose, in relazione alle quali è possibile accedere al pensionamento ad età inferiori a quelle richieste per la generalità dei lavoratori. Giudica, pertanto, opportuno che il Governo si impegni nel monitoraggio volto a verificare l'andamento delle domande presentate per accedere al beneficio, in vista dell'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle misure in materia di anticipo pensionistico, nonché per rimuovere le criticità che si sono nel frattempo evidenziate. Contestualmente, in linea con quanto evidenziato nel parere approvato ieri sulla Nota di aggiornamento del DEF, sarebbe necessario, a suo avviso, il rinvio al 30 giugno 2018 dell'adozione del provvedimento che dovrebbe disporre l'innalzamento dei requisiti pensionistici, alla luce della variazione della speranza di vita nel triennio precedente, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Davide TRIPIEDI (M5S), sottolineando che i dati del monitoraggio e gli studi statistici sono noti da tempo, osserva che ora bisogna dimostrare la volontà di agire, adottando un atteggiamento finalmente pragmatico e concreto.

Roberto SIMONETTI (LNA), richiamando i contenuti della sua proposta di legge Atto Camera n. 4600, di cui la Commissione ha avviato l'esame nella seduta di ieri, osserva che l'aggancio dei requisiti pensionistici al variare della speranza di vita è un principio di per sé equo. Ciò che non è giusto, a suo avviso, è non avere considerato che gli aumenti dell'età pensionabile per l'aumento della speranza di vita dal 2010 a oggi sono stati, di fatto, assorbiti dall'aumento disposto dalla manovra Fornero. La sua proposta di legge, pertanto, non è volta a eliminare un meccanismo condivisibile ma a sterilizzarne l'operatività, fino al riassorbimento degli effetti dell'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni, età da lui reputata congrua, nonostante sia superiore all'età

media di pensionamento nell'Unione europea.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 5 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

ALLEGATO 1

5-12134 Arlotti: Totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva richiesta per l'accesso all'« Ape sociale ».

TESTO DELLA RISPOSTA

L'APE sociale è una prestazione nuova e *sui generis* non catalogabile tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale e, pertanto, da considerare fuori dal campo di applicazione sia dei regolamenti dell'Unione europea sia delle convenzioni bilaterali, che, peraltro, hanno un campo di applicazione più limitato che non si estende alle prestazioni assistenziali. Pertanto, con la circolare n. 100 del 2017 l'INPS ha precisato che il requisito contributivo richiesto (30/36 anni) non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in paesi dell'Unione europea, Svizzera, Spazio Economico Europeo (SEE) o in paesi extracomunitari convenzionati con l'Italia.

Voglio, tuttavia, precisare che, al fine di evitare un aumento non quantificabile e non prevedibile dei costi dovuti all'amplia-

mento della platea dei destinatari, durante i lavori preparatori della citata circolare era emersa l'opportunità di adottare il predetto orientamento solo in sede di prima applicazione; si era fatta salva la possibilità di assumere una posizione più aperta una volta superata la fase di prima applicazione della nuova normativa.

In conclusione, al fine di favorire nella seconda fase di monitoraggio – che terminerà il 30 novembre 2017 – l'ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione estera, l'INPS sta valutando la possibilità di consentire il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l'accesso all'APE sociale totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, SEE o in paesi extracomunitari convenzionati con l'Italia.

ALLEGATO 2

5-12244 Fedriga: Reintegrazione nel posto di lavoro in conseguenza della tardiva contestazione di un illecito disciplinare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Fedriga e Simonetti, passo ad illustrare quanto segue.

Gli interroganti riferiscono di una vicenda, di cui è stata data notizia anche dagli organi di stampa, di un lavoratore licenziato da Poste italiane Spa, per aver sottratto nel 2012 del denaro da una cassaforte della sede delle Poste di Vasto, licenziato dall'azienda nel 2016 e successivamente reintegrato a seguito di provvedimento del giudice del lavoro al quale il lavoratore aveva proposto ricorso.

Dagli elementi acquisiti dal Ministero della giustizia, è emerso che il Tribunale di Chieti ha annullato il licenziamento per tardività, in quanto irrogato all'esito di procedimento disciplinare avviato a distanza di anni dal momento in cui il datore di lavoro era venuto a conoscenza del fatto e solo a seguito della condanna penale.

Il Tribunale, facendo applicazione del principio generale dell'immediatezza contestativa in materia disciplinare, non san-

cito formalmente ma scaturente da esigenze generali del diritto di difesa nonché affermato da giurisprudenza costante, ha quindi annullato il provvedimento espulsivo disponendo la reintegra del lavoratore.

Peraltro il datore di lavoro, nel corso degli anni non aveva esternato il venir meno del rapporto fiduciario, limitandosi a disporre un mero trasferimento interno e quindi manifestando, sia pure implicitamente, la possibilità di prosecuzione del rapporto.

Non è stato comunicato se è stata proposta impugnazione.

Alla luce di quanto esposto, posso quindi affermare che la vicenda in questione non rileva alcuna necessità di intervenire sulla normativa in materia, posta a tutela dei casi, come quello in esame, in cui il licenziamento sia annullato a seguito della illegittimità del provvedimento espulsivo, riconosciuta in via giudiziale e riconducibile al comportamento del datore di lavoro.

ALLEGATO 3

5-12274 Lombardi: Licenziamenti operati dal gruppo Ericsson.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Voglio innanzitutto chiarire che la problematica occupazionale del Gruppo Ericsson è ben nota al Governo ed in particolare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento (avviata dalla Società il 14 marzo scorso) si sono tenuti presso il Ministero del lavoro diversi incontri tra le Parti ai quali hanno partecipato rappresentanti del Governo e i rappresentanti delle regioni Campania, Liguria, Lombardia e Lazio.

Nel corso di tali riunioni il Ministero e le regioni hanno ripetutamente invitato l'azienda a valutare la possibilità di adottare una soluzione non traumatica per la gestione degli esuberanti, ivi compreso l'utilizzo di ammortizzatori sociali. Tuttavia, nonostante gli sforzi messi in campo, è stato inevitabile prendere atto delle divergenti posizioni delle Parti e dell'impossibilità di addivenire ad un'intesa.

Nonostante il mancato accordo recepito nel verbale del 1° giugno 2017, sulla base delle richieste presentate dalle organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico hanno incontrato i referenti aziendali nella metà del mese di luglio 2017 per verificare possibili alternative ai licenziamenti prospettati dalla Società nel corso della vertenza.

Rappresento, inoltre, che l'ispettorato territoriale del lavoro di Roma, su specifica richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha riferito che lo scorso 3 ottobre si è svolto un incontro tra Società e Organizzazioni sindacali nel corso del quale sono state poste le basi per

la discussione di un nuovo piano industriale che, purtroppo, prevede ulteriori licenziamenti da gestire entro il prossimo mese di giugno.

Rappresento, altresì, che le organizzazioni sindacali hanno indetto per la mattinata di oggi uno sciopero dei lavoratori Ericsson con manifestazione nei pressi del Ministero dello sviluppo economico chiedendo anche un incontro con rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale incontro si terrà nel corso della mattinata di oggi.

Aggiungo che al fine di contrastare i fenomeni di delocalizzazione di imprese che hanno usufruito di agevolazioni pubbliche, sia in relazione a programmi di investimento che a progetti di ricerca e sviluppo, il Ministro dello sviluppo economico, lo scorso 14 aprile, ha adottato una specifica direttiva. In conformità alle indicazioni fornite con tale direttiva e a partire da tale data, i nuovi interventi a favore delle imprese prevedono la decadenza dalle agevolazioni ricevute qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, le società beneficiarie decidano di delocalizzare, cessare o ridurre l'attività in misura tale da incidere significativamente sui livelli occupazionali.

Per quanto concerne la società in parola, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che non sussistono elementi tali da far emergere un tentativo della società Ericsson di dislocare la sua produzione industriale secondo la logica delle delocalizzazioni.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della pdl C. 2312 Senaldi</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni	109

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 9.40.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263

Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della pdl C. 2312 Senaldi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata riassegnata alla XII Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2312 Senaldi, recante « Istituzione dell'Ordine professionale dei chimici e dei fisici », che era stata precedentemente assegnata alla VII Commissione (Cultura), senza che ne fosse iniziato l'esame. Ricorda che la riassegnazione è stata richiesta dalla stessa Commissione Affari sociali, ai fini dell'abbinamento al disegno di legge

in oggetto, in quanto la predetta proposta di legge riguarda una materia trattata specificamente dal disegno di legge C. 3868, in particolare dall'articolo 6.

Propone, pertanto, di procedere all'abbinamento della suddetta proposta di legge.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda, quindi, che il nuovo testo del disegno di legge in esame, risultante dagli emendamenti approvati, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Al riguardo, avverte che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, espresso il 10 maggio scorso, sono pervenuti i seguenti pareri: favorevole, con osservazioni, della I Commissione (Affari costituzionali), favorevole della II Commissione (Giustizia), favorevole, con osservazioni, della VII Commissione (Cultura), favorevole della VIII Commissione (Ambiente), nulla osta della X Commissione (Attività produttive), favorevole delle Commissioni XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e favorevole, con un'osservazione, della Commissione per le questioni regionali.

Le Commissioni VI (Finanze) e XIII (Agricoltura) non hanno espresso il proprio parere mentre la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere di competenza direttamente all'Assemblea.

Osserva che si tratta di pareri favorevoli che non contengono condizioni.

Per quanto riguarda le osservazioni, si riserva di valutarle ulteriormente per il seguito dell'esame del provvedimento in Assemblea, soprattutto per quanto concerne l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, vertente sul tema della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Ricorda che si tratta di un tema che si era riservato di approfondire in occasione dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Avverte, quindi, che si passa alla votazione del conferimento del mandato al

relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea precisando che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. In proposito, occorre, in particolare, modificare il titolo della legge nei seguenti termini: « Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute », a seguito della soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge. Analogamente, occorre modificare il titolo del Capo I, sopprimendo il riferimento all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Massimo Enrico BARONI (M5S) riconosce il grande sforzo condotto dalla Commissione e dal presidente e relatore per migliorare il testo licenziato dal Senato, in primo luogo attraverso l'approvazione di emendamenti presentati dal suo gruppo e da quello del Partito Democratico. Non nasconde però le sue perplessità in merito alla possibilità di riuscire a mantenere l'impostazione adottata, che consentirebbe di compiere passi in avanti per modernizzare e adeguare al contesto europeo la normativa sugli Ordini professionali, anche nel successivo passaggio al Senato, vista la permanenza di un'intollerabile situazione di conflitto d'interessi presso l'altro ramo del Parlamento.

Nel sottolineare che la Commissione ha condotto i suoi lavori evitando di raccogliere il plauso di singole categorie, rileva che le soluzioni proposte appaiono tuttavia ancora parziali. Nel richiamare, in materia di conflitti d'interessi, la recente notizia delle dimissioni presentate da Luca Pani relativamente ad incarichi assunti all'EMA (*European Medicines Agency*) per prevenire una probabile dichiarazione in tal senso da parte della stessa Agenzia europea, ribadisce la gravità, in spregio della normativa vigente, della presenza di senatori che detengono incarichi, anche di vertice, negli Ordini delle professioni sanitarie, sottolineando che gli stessi sono portatori di istanze retrograde di stampo massonico.

Invita, pertanto, le forze di maggioranza a esporsi e a prendere una presa di posizione netta per evitare che i risultati raggiunti dalla Commissione affari sociali siano vanificati nel prosieguo dell'esame parlamentare del provvedimento.

Donata LENZI (PD) dichiara di voler cogliere il lato positivo dell'intervento del collega Baroni sulla qualità del risultato raggiunto con il lavoro emendativo, tralasciando le riserve espresse sulle intenzioni delle altre forze politiche. Ricorda, in ogni caso, che i senatori del Partito Democratico che ricoprivano incarichi di vertici negli Ordini e nei collegi delle professioni sanitarie hanno rassegnato volontariamente le loro dimissioni da tali incarichi.

Osserva che la Commissione ha compiuto un lavoro notevole rispetto a un provvedimento assai complesso, caratterizzato da numerosi temi oltre quello degli Ordini, tra i quali cita la sperimentazione clinica, la tutela delle persone ricoverate vittime di violenza, l'esercizio abusivo della professione sanitaria.

In tema di Ordini professionali si dichiara stupita e dispiaciuta per la posizione assunta di recente dalla FNOMCeO, che ha attaccato in maniera ingiusta il presidente Marazziti il quale ha svolto con grande equilibrio un ruolo di mediazione in qualità di relatore sul provvedimento in oggetto.

Osserva che appare sproporzionata la minaccia avanzata dalla Federazione di abbandonare i tavoli di confronto e giudica strano che da essa sia espressa contrarietà alle misure che si vogliono introdurre per assicurare la neutralità dei revisori contabili.

In termini più generali, nel ricordare che l'attuale disciplina risale all'immediato dopoguerra, ribadisce la necessità di un adeguamento della normativa sugli Ordini delle professioni sanitarie, sottolineando, solo per limitarsi agli aspetti di maggiore rilevanza costituzionale, il ruolo nel frattempo assunto dalle regioni in materia sanitaria e quello della giustizia amministrativa. A suo parere, appare inoltre essenziale tenere conto della accresciuta

sensibilità, nell'opinione pubblica e nella classe medica, verso il rispetto dei principi democratici, prevedendo anche un appropriato regime delle incompatibilità e limiti di mandato.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) segnala preliminarmente che eventuali modifiche rilevanti da apportare al testo in esame nel corso dell'esame in Assemblea andrebbero in qualche modo concordate con i rappresentanti dell'altro ramo del Parlamento, per evitare che il lavoro finora svolto sia vanificato a causa la conclusione della legislatura. Si riserva, comunque, di presentare alcune proposte emendative al testo, inclusa una relativa al ruolo dell'Istituto superiore di sanità presso l'istituendo Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici.

Manifesta, inoltre, qualche perplessità sull'enfasi eccessiva data alla medicina di genere, con l'introduzione di uno specifico articolo sul tema, osservando che ciò appare conseguenza di una visione ideologica e rilevando che altri argomenti, a partire dalle cronicità connesse all'invecchiamento della popolazione, sarebbero stati maggiormente meritevoli di una particolare attenzione.

Preannuncia, infine, la possibile presentazione di proposte emendative riferite all'articolo 12 del provvedimento, in materia di formazione medica.

Giulia GRILLO (M5S) osserva che all'interno di un provvedimento che si caratterizza per una notevole diversità di temi, rivestono una particolare rilevanza quelli della sperimentazione clinica e della riforma degli Ordini. Riguardo al primo, ricorda che la farmaceutica sta assumendo una crescente importanza all'interno della sanità pubblica e coglie l'occasione per segnalare alla rappresentante del Governo che le risorse per abolire il cosiddetto « *superticket* » potrebbero essere reperite anche attraverso una riforma della *governance* del settore. A suo avviso, il lavoro svolto dalla Commissione non ha permesso di raggiungere tutti i possibili obiettivi rispetto a un meccanismo complesso, e

soggetto a indebite pressioni, come quello della sperimentazione clinica.

Per quanto concerne gli Ordini, sino ad ora caratterizzati da un'organizzazione « medioevale », ricorda che la loro riforma impatterebbe anche su questioni previdenziali nonché sulla formazione dei medici di medicina generale che solo in Italia non è affidata alle università. Sottolinea che finora sono falliti tutti i tentativi di modificare un sistema autoreferenziale, che non tutela i propri iscritti, precisando di esprimersi in proposito con consapevolezza in quanto medico.

Nel rilevare che il Parlamento avrebbe potuto adottare soluzioni più coraggiose, ma che è stato probabilmente condizionato dall'iniziativa governativa del provvedimento, preannuncia un voto favorevole sul mandato al relatore, con la speranza di poter effettuare ulteriori aggiustamenti nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

Mario MARAZZITI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 5 ottobre 2017.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.35 alle 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	110
Audizione di rappresentanti dell'Associazione industriale riciclatori auto (AIRA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	110

Giovedì 5 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione industriale riciclatori auto (AIRA).

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti dell'Associazione industriale riciclatori auto (AIRA). È presente il presidente Mauro Grotto, accompagnato dal vicepresidente Angelo Colombo e dal consigliere Valerio Fiori, che ringrazia della presenza.

Mauro GROTTI, *Presidente dell'Associazione industriale riciclatori auto (AIRA)*, e Valerio FIORI, *consigliere dell'Associazione industriale riciclatori auto (AIRA)*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S) e Chiara BRAGA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Mauro GROTTI, *Presidente dell'Associazione industriale riciclatori auto (AIRA)*, e Valerio FIORI, *consigliere dell'Associazione industriale riciclatori auto (AIRA)*, rispondono ai quesiti posti.

Angelo COLOMBO, *Vicepresidente dell'Associazione industriale riciclatori auto (AIRA)*, rende una precisazione.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
AVVERTENZA	111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 5 ottobre 2017. – Presidenza del
presidente Mario CATANIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.50 alle 13.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato svolto:

*Audizione del Sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio con delega ai rapporti
con l'UE, on. Sandro Gozi.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	112
Seguito dell'esame dello schema di Regolamento interno	112
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 8.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente CASINI dispone, non facendo obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Seguito dell'esame dello schema di Regolamento interno.

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il Presidente CASINI avverte che sono pervenute 41 proposte emendative allo schema di regolamento interno, pubblicate in allegato (*vedi allegato*).

Previa verifica del numero legale, viene posto ai voti l'articolo 1 dello schema di Regolamento interno – pubblicato in al-

legato al resoconto della seduta di martedì 3 ottobre – che viene approvato dalla Commissione.

Con successiva votazione, viene approvato l'articolo 2.

Vengono poi illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 3, sui quali il PRESIDENTE esprime il proprio avviso contrario.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

La Commissione approva poi l'articolo 3.

Dopo l'illustrazione degli emendamenti 4.1 e 4.2, il PRESIDENTE esprime il proprio avviso contrario sul primo e il parere favorevole sul secondo.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 4.1, la Commissione approva l'emendamento 4.2.

Con successiva votazione, viene approvato l'articolo 4, nel testo conseguente alle modifiche accolte.

Vengono poi illustrati gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, sui quali il PRESIDENTE formula un avviso contrario.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

La Commissione approva poi l'articolo 5.

Dopo l'illustrazione degli emendamenti 6.1 e 6.2, di identico tenore, per i quali il PRESIDENTE si rimette alle determinazioni della Commissione, gli stessi vengono approvati con votazione congiunta.

Con successiva votazione viene approvato l'articolo 6, nel testo conseguente alle modifiche accolte.

Vengono poi illustrati gli emendamenti 7.1 e 7.2, sui quali il PRESIDENTE esprime parere contrario.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2 e, successivamente, viene approvato l'articolo 7.

Dopo l'illustrazione degli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, il PRESIDENTE esprime il proprio avviso contrario sui primi due, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 8.3.

Posto ai voti, l'emendamento 8.3 è approvato.

La Commissione approva poi l'articolo 8, nel testo conseguente alle modifiche accolte.

Dopo l'illustrazione degli emendamenti presentati in ordine all'articolo 9, il PRESIDENTE esprime parere contrario sull'emendamento 9.1, mentre il suo avviso è favorevole sugli identici emendamenti 9.2 e 9.3. Sull'emendamento 9.4 il parere del Presidente è contrario, mentre sull'emendamento 9.5 si rimette alla Commissione.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 9.1, la Commissione approva, con votazione congiunta, gli emendamenti 9.2 e 9.3, di identico tenore.

Viene poi respinti l'emendamento 9.4 e successivamente viene approvato l'emendamento 9.5.

La Commissione approva poi l'articolo 9, nel testo conseguente alle modifiche accolte.

Vengono poi illustrati gli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il PRESIDENTE esprime avviso contrario sull'emendamento 10.1, mentre il parere sull'emendamento 10.100 è favorevole. Sull'emendamento 10.3 l'avviso del Presidente è contrario. Infine, formula un giudizio favorevole sull'emendamento 10.4.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 10.1, la Commissione approva l'emendamento 10.100.

Viene poi respinto l'emendamento 10.3 e successivamente viene approvato l'emendamento 10.4.

Con successiva votazione, viene approvato l'articolo 10, nel testo conseguente alle modifiche accolte.

Con separate votazioni vengono poi approvati gli articoli 11 e 12.

Dopo l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 13, il PRESIDENTE formula un giudizio favorevole sugli emendamenti, di identico tenore, 13.1 e 13.100, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 13.2 e 13.3.

La Commissione approva, con votazione congiunta, gli emendamenti 13.1 e 13.100.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 13.2 e 13.3.

La Commissione approva poi l'articolo 13, nel testo conseguente alle modifiche accolte.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14, sui quali il PRESIDENTE esprime il proprio avviso contrario.

Viene poi respinto l'emendamento 14.1. Con successiva votazione, viene approvato l'articolo 14.

Viene poi illustrato l'emendamento 15.1, sul quale l'avviso del PRESIDENTE è contrario.

La Commissione respinge l'emendamento 15.1 e successivamente approva l'articolo 15.

Viene poi approvato l'articolo 16.

Vengono illustrati gli emendamenti 17.1 e 17.2, sui quali il parere del PRESIDENTE è contrario.

La Commissione respinge, con separate votazioni, le proposte emendative 17.1 e 17.2.

Con successiva votazione, viene approvato l'articolo 17.

Vengono poi illustrati gli emendamenti inerenti all'articolo 18, per i quali l'avviso del PRESIDENTE è contrario.

Con votazioni congiunte, vengono respinti gli emendamenti 18.1 e 18.2, di identico tenore.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 18.2, 18.4 e 18.5.

Con successiva votazione, viene approvato l'articolo 18.

La Commissione approva poi, con separate votazioni, gli articoli 19 e 20.

Vengono illustrati gli emendamenti all'articolo 21.

Il PRESIDENTE esprime poi parere contrario sugli emendamenti 21.1 e 21.2, di identico tenore, mentre manifesta il proprio avviso favorevole sull'emendamento 21.3.

Con votazione congiunta, vengono respinti gli emendamenti 21.1 e 21.2, di identico tenore.

La Commissione approva poi l'emendamento 21.3.

La Commissione approva poi l'articolo 21, nel testo conseguente alle modifiche accolte.

Viene infine approvato l'articolo 22.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di Regolamento nel suo complesso, nel testo conseguente alle modifiche approvate.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è svolto dalle 16 alle 17.15.

ALLEGATO

Esame dello schema di Regolamento interno.**EMENDAMENTI**

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il Presidente convoca sempre alle sedute dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi, anche nelle sedute informali.

- 3. 1.** Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Giroto, Martelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il Presidente convoca sempre alle sedute dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi.

- 3. 2.** Sibilìa, Villarosa, Ruocco, Giroto, Martelli.

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

- 4. 1.** Giroto, Sibilìa, Ruocco, Villarosa, Martelli.

Al comma 2 sostituire le parole: due giorni con le seguenti: un giorno.

- 4. 2.** Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Giroto, Martelli.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il

programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

1-bis. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un componente per Gruppo. La durata di ciascuno dei suddetti interventi non può superare i cinque minuti.

- 5. 1.** Giroto, Sibilìa, Ruocco, Villarosa, Martelli.

Al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: In caso di audizioni il relativo programma deve tener conto delle proposte di tutti i gruppi.

- 5. 2.** Giorgia Meloni.

Al comma 3, dopo le parole: L'Ufficio di Presidenza, inserire le seguenti: , integrato dai rappresentanti dei Gruppi,

- 5. 3.** Girotto, Sibilia, Ruocco, Villarosa, Martelli.

ART. 6.

Al comma 3, sostituire le parole: da un terzo dei componenti con le seguenti: da un quarto dei componenti.

- 6. 1.** Bellot.

Al comma 3 sostituire le parole: da un terzo con le seguenti: da un quarto.

- 6. 2.** Villarosa, Sibilia, Ruocco, Girotto, Martelli.

ART. 7.

Al comma 1 sostituire le parole: dei due terzi con le seguenti: della maggioranza.

- 7. 1.** Villarosa, Sibilia, Ruocco, Girotto, Martelli.

Sopprimere il comma 2.

- 7. 2.** Giorgia Meloni.

ART. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 8.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da

quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

- 8. 1.** Girotto, Sibilia, Ruocco, Villarosa, Martelli.

Al comma 2, dopo le parole: se non quando, inserire le seguenti: ciò sia richiesto da quattro componenti ovvero.

- 8. 2.** Girotto, Sibilia, Ruocco, Villarosa, Martelli.

Il comma 4 è soppresso.

Conseguentemente al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: Qualora dovesse accertarsi dalla verifica la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un intervallo di tempo non inferiore a quindici minuti al termine del quale procede a nuova verifica.

- 8. 3.** Paglia.

ART. 9.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

- 9. 1.** Girotto, Sibilia, Ruocco, Villarosa, Martelli.

Al comma 1, sostituire le parole:, computandosi a tal fine anche gli astenuti *con le seguenti:* . Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

9. 2. Brunetta.

Sostituire le parole: , computandosi a tal fine anche gli astenuti. *con le seguenti:* . Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

9. 3. Del Barba, Mirabelli, Sangalli, Gianini, Dal Moro.

Al comma 4, sostituire la parola: sei, *con la seguente:* quattro.

9. 4. Girotto, Sibilia, Ruocco, Villarosa, Martelli.

Al comma 5, sostituire le parole: dopo la chiusura della *con le parole:* durante la.

9. 5. Giorgia Meloni.

ART. 10.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione deve attivare l'impianto audiovisivo a circuito interno se lo richiede un capogruppo, salvo seduta segreta.

10. 1. Giorgia Meloni.

Al comma 4, sostituire la parola: 2, *con la seguente:* 3.

10. 100. Casini.

Al comma 4 sostituire le parole: e può altresì stabilire *con le parole:* se stabilisce.

10. 2. Giorgia Meloni.

Al comma 5 dopo le parole: la Commissione può *inserire la parola:* motivatamente.

10. 3. Giorgia Meloni.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: o di sei componenti.

10. 4. Girotto, Sibilia, Ruocco, Villarosa, Martelli.

ART. 13

Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 11, *con le seguenti:* dell'articolo 12.

13. 1. Girotto, Sibilia, Ruocco, Villarosa, Martelli.

Al comma 1, sostituire la parola: 11, *con la seguente:* 12.

13. 100. Casini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione può motivatamente apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti al solo fine di non pregiudicare l'esito dell'inchiesta. In ogni caso deve esplicitamente essere indicata la ragione dell'apposizione del segreto.

13. 2. Giorgia Meloni.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: La richiesta di audizioni

può essere avanzata in qualsiasi momento anche da una minoranza qualificata di componenti della Commissione.

13. 3. Paglia.

ART. 14

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , che ne valuta l'ammissibilità.

14. 1. Giroto, Sibilìa, Ruocco, Villarosa, Martelli.

ART. 15.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rifiuto della sottoscrizione non fa venire meno l'efficacia dell'atto.

15. 1. Giorgia Meloni.

ART. 17.

Al comma 1, dopo le parole: segreto apposto inserire la parola: motivatamente.

17. 1. Giorgia Meloni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Avverso l'abuso dell'apposizione del segreto o qualora lo stesso non sia debitamente motivato, ogni capogruppo ovvero tre componenti della Commissione possono proporre un reclamo. Il reclamo va proposto al Presidente della Camera di appartenenza del ricorrente o primo firmatario. Il Presidente può investire della questione l'Ufficio di Presidenza.

17. 2. Giorgia Meloni.

ART. 18.

Al comma 1, dopo le parole: L'Ufficio di Presidenza, inserire le seguenti: , integrato dai rappresentanti dei Gruppi,.

18. 1. Giroto, Sibilìa, Ruocco, Villarosa, Martelli.

Al comma 1 dopo le parole: Ufficio di Presidenza inserire le seguenti: integrato dai rappresentanti designati dai Gruppi.

18. 2. Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Giroto, Martelli.

Al comma 1 sopprimere le parole: la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione,.

Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Ogni componente della Commissione, previa istanza, può estrarre copia degli atti non classificati segreti è consentito estrarne copia in seguito alla richiesta.

18. 3. Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Giroto, Martelli.

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: Ogni rappresentante dei Gruppi può proporre un diverso regime di classificazione che diventa vincolante se approvato a maggioranza dei componenti della Commissione presenti.

18. 4. Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Giroto, Martelli.

Al comma 5 dopo le parole: estrarne copia inserire le seguenti: previa autoriz-

zazione di un quarto dei componenti della Commissione.

18. 5. Villarosa, Sibilia, Ruocco, Giroto, Martelli.

ART. 21.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: L'Ufficio di Presidenza, inserire le seguenti: , integrato dai rappresentanti dei Gruppi,.

21. 1. Giroto, Sibilia, Ruocco, Villarosa, Martelli.

Al comma 1, dopo le parole: Ufficio di Presidenza inserire le seguenti: integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

21. 2. Bellot.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: collaboratori esterni aggiungere le seguenti: , scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nei settori che formano oggetto dell'inchiesta della Commissione,.

21. 3. Paglia.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Modifiche alla legge elettorale. Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del Relatore 1.220 e relativo subemendamento</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

II Giustizia

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari. COM (2017) 341 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla II Commissione</i>)	42
Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011. COM (2017) 344 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni e una raccomandazione</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla II Commissione</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. C. 2669 Morani (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	36
Sui lavori della Commissione	41

VII Cultura, scienza e istruzione**INTERROGAZIONI:**

5-12109 Michele Bordo: Sui danni provocati da un incendio al sito archeologico di Faragola, in territorio di Ascoli Satriano (Foggia)	46
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	48
5-11945 Marrocu: Sulla soppressione di alcune classi presso l'IPSIA A. Volta del comune di Guspini (Medio Campidano)	46
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	50
5-12008 Marzana: Sull'aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia per il triennio scolastico 2017/2020	47
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	51
5-12087 D'Ottavio: Sull'alienazione di una parte dell'area dell'Istituto agrario « Pavoncelli » di Cerignola	47
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	53
5-12167 Pes: Sulle scuole di specializzazione di area sanitaria in Sardegna	47
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	55

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-12370 Castiello: Sul finanziamento dell'infrastruttura viaria Intervalliva Tolentino-San Severino Marche	57
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	59
5-12371 Kronbichler: Sul ritardo nella presentazione della relazione tecnica alla proposta di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	60
5-12372 Ginoble: Sull'esclusione della provincia di Teramo dalla riclassificazione delle arterie ex statali	58
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	61
5-12373 Daga: Sul fondo di garanzia per le opere idriche e sulle ulteriori iniziative in materia ...	58
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	62
Sui lavori della Commissione	58

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE REFERENTE:**

Sulla pubblicità dei lavori	63
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	64
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	70
5-10261 De Lorenzis: Collegamenti ferroviari a lunga percorrenza da e per Taranto	70
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	72
5-11154 Ricciatti: Progressiva riduzione della presenza di uffici e impianti ferroviari nella regione Marche e contestuali disservizi del trasporto ferroviario	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	73

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-09058 Bargerò: Criticità nella gestione dei buoni pasto da parte degli esercizi commerciali ..	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-10950 Sammarco: Esclusione degli operatori turistici dall'applicazione della normativa di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 232 del 2016	75
5-11595 Fanucci: Regolazione della rete di distribuzione dei carburanti	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-11707 Burtone: Chiusura dei siti Sogin nel periodo estivo 2017	75
5-11788 Mongiello: Prospettive produttive e occupazionali della società Mazal Global Solutions Srl	75
5-12011 Crippa: Copertura degli oneri relativi al cosiddetto « caso Gala »	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	76
5-12361 Civati: Fenomeni corruttivi denunciati dall'inchiesta giornalistica « Azerbaijani Laundromat »	76
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	89
5-12362 Galgano: Cessione delle aziende del polo metallurgico ex Pozzi	77
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	90
5-12363 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Perugina di San Sisto	77
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	92
5-12364 Polidori: Pagamento dei crediti delle aziende dell'indotto dell'Ilva di Taranto	77
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	93
5-12365 Benamati: Effetti dell'accordo sull'acquisizione dei cantieri STX sulla politica industriale e sulla cantieristica nazionale	77
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	95
5-12366 Vallasca: Tutela degli interessi nazionali nell'accordo Fincantieri – STX	78
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	97

RISOLUZIONI:

7-01298 Vallasca: Cooperazione rafforzata tra Stati membri dell'Unione europea nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-12134 Arlotti: Totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva richiesta per l'accesso all'« Ape sociale »	99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	103
5-12244 Fedriga: Reintegrazione nel posto di lavoro in conseguenza della tardiva contestazione di un illecito disciplinare	100
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	104
5-12274 Lombardi: Licenziamenti operati dal gruppo Ericsson	100
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	105
RISOLUZIONI:	
7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.	
7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00983 Rizzetto: Revisione della normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.	
7-01311 Martelli: Iniziative in materia di adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita.	
7-01325 Tripiedi: Iniziative volte a rivedere il sistema di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (<i>Discussione e rinvio</i>) .	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento della pdl C. 2312 Senaldi</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni	109
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	110
Audizione di rappresentanti dell'Associazione industriale riciclatori auto (AIRA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	110

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
AVVERTENZA	111

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO
E FINANZIARIO**

Sulla pubblicità dei lavori	112
Seguito dell'esame dello schema di Regolamento interno	112
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Giovedì 5 ottobre 2017. – Presidenza del presidente SONEGO.

La seduta comincia alle 8.30.

Informazione del Presidente sulla visita a Vienna e la prossima Assemblea Plenaria Di Minsk.

Il presidente SONEGO svolge una breve relazione sulla visita effettuata a Vienna insieme al senatore ORELLANA all'inizio del mese di settembre, mettendo in evidenza i contatti avuti a livello parlamentare e con i vertici della direzione Europa del Ministero degli esteri austriaco. Prospetta quindi di realizzare un'analoga visita a Parigi il 25 e 26 ottobre auspicando la partecipazione di tutti i componenti della delegazione.

Rispetto invece alla Sessione di Minsk dell'Assemblea parlamentare InCe, programmata per il 28 e 29 novembre prossimi, ricorda di aver chiesto alla Bielorussia il rispetto della Risoluzione adottata a

Sarajevo nella parte in cui prevedeva la partecipazione come osservatori di rappresentanti parlamentari dei paesi delle Repubbliche baltiche. Fino ad oggi non sono emersi molti spazi al riguardo. Su questo riferisce di aver avuto contatti informali a livello di Ministero degli esteri italiano proponendo che la delegazione si riunisca nuovamente all'inizio di novembre per fare il punto della situazione.

Prendono la parola per fare osservazioni o svolgere domande il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), l'onorevole BLAŽINA (PD) e il senatore MARAN (PD).

Il presidente SONEGO nell'accogliere il suggerimento di effettuare l'anno prossimo una missione a Zagabria in vista della presidenza croata dell'InCE, ringrazia i colleghi per la loro presenza oggi e conclude la riunione.

La seduta termina alle 9.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



17SMC0009060